

Istituzione, attivazione e accreditamento dei Corsi di Studio

Novità introdotte

da AVA 2.0 e dal DM 987/2016

Vincenzo Zara - Emanuela Stefani

Maggio 2017

Istituzione, attivazione e accreditamento dei Corsi di Studio

Novità introdotte
da AVA 2.0 e dal DM 987/2016

Vincenzo Zara - Emanuela Stefani
Maggio 2017

©2017 **Fondazione CRUI**

Piazza Rondanini 48, 00186 Roma
www.fondazionecru.it

Per informazioni rivolgersi a:
segreteria@fondazionecru.it

Il volume è pubblicato con licenza
Creative Commons - Attribuzione
Non commerciale - Non opere derivate - 3.0



Informazioni sugli usi consentiti all'indirizzo:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.it>

ISBN 978-88-96524-22-0

Indice

4 .

7 .

22 .

32 .

37 .

97 .

129 .

133 .

137 .

148 .

160 .

162 .

Introduzione

Il percorso dell'autonomia universitaria e i nuovi scenari

L'autonomia universitaria rappresenta il frutto di un lungo percorso che ha comportato diversi e talvolta accidentati passaggi, nel corso degli anni, fino a giungere ai giorni nostri in cui essa si è concretizzata nei suoi vari aspetti di natura didattica, finanziaria, organizzativa e gestionale. Alcuni ritengono che tale autonomia sia più dichiarata che effettivamente attuata, in quanto numerosi atti normativi che si sono succeduti alle fonti normative primarie hanno di fatto ostacolato il reale potere decisionale degli Atenei. Resta comunque il fatto che il cardine fondamentale dell'esercizio dell'autonomia universitaria deve essere rappresentato dalla responsabilità nelle proprie azioni e di conseguenza dalla necessaria coesistenza di *"autonomia, responsabilità e valutazione"*; questi tre elementi rappresentano i principi con cui il sistema universitario deve continuamente rapportarsi e misurarsi.

Come dicevamo, il percorso dell'autonomia universitaria è stato lungo e trova le sue fondamenta nell'art. 33 della Costituzione che prevede: *"le istituzioni di alta cultura, le Università ed Accademie hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti fissati dalle leggi della Repubblica"* e poi ancora: *"l'insegnamento, la ricerca scientifica e artistica e la comunicazione dei relativi risultati sono liberi"*. Nonostante queste fondamentali novità introdotte dalla Costituzione, le norme riguardanti il sistema universitario sono rimaste per molti anni ancorate a quanto previsto dal RD 674/1924 e dal RD 1592/1933, rendendo così inattuati i margini di autonomia concessi al sistema universitario.

Una prima novità, concretizzatasi negli anni successivi, è rappresentata dal DPR 382/1980 che riforma la docenza universitaria e introduce i Dipartimenti universitari, dotati di una certa autonomia, favorendo così nuove forme di collaborazione tra Università e Territorio. La novità successiva è costituita dalla cosiddetta legge "sull'autonomia universitaria", la Legge 168/1989, con la quale viene istituito il Ministero dell'Università

e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e le Università vengono trasformate in veri e propri enti dotati di personalità giuridica e caratterizzati da ampia autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.

La Legge 341/1990 ha successivamente rimarcato l'autonomia degli Atenei nella didattica mentre la Legge 537/1993 ha introdotto la gestione autonoma delle risorse d'Ateneo, prevedendo una ripartizione delle assegnazioni finanziarie tra le varie Università sulla base di indicatori e parametri, e attenuando la parcellizzazione delle linee di finanziamento e dei connessi vincoli di destinazione. La Legge 127/1997 ha infine aperto il percorso verso una reale autonomia didattica degli Atenei, con la previsione di una "cornice normativa" entro la quale il sistema universitario avrebbe assunto le proprie decisioni nell'autonoma definizione dei percorsi formativi da offrire agli studenti.

Infatti, il successivo DM 509/1999, introduce in Italia la riforma degli ordinamenti didattici con una serie di novità importanti, tra cui, quella più nota, l'organizzazione dei percorsi universitari in cicli o livelli. La riforma è anche nota, in una maniera eccessivamente semplificata, come riforma del "3 + 2" (o del "3 e 2") e si accompagna, nello stesso periodo, al cosiddetto "Processo di Bologna" che mira ad armonizzare i sistemi di educazione superiore in ambito europeo. Al DM 509/1999 segue il DM 270/2004 con il quale la didattica universitaria subisce un'ulteriore trasformazione, nell'ambito della quale vengono completamente riprogettati i Corsi di Studio di primo e di secondo livello, a seguito dell'introduzione di ulteriori modifiche relative alle classi di laurea, alla denominazione dei titoli di studio e alle qualifiche accademiche.

Ulteriori e sostanziali interventi normativi si sono succeduti nel corso di questi ultimi anni, portando ad una continua rivisitazione della didattica universitaria, spesso forzata più dalla necessità di adempiere alle norme che dalla opportunità del miglioramento dei percorsi formativi. Nelle pagine che seguono analizzeremo in dettaglio le novità di questi ultimi anni e come esse abbiano generato un quadro variegato, caratterizzato da luci ed ombre, in cui certamente sono

presenti elementi innovativi e di qualità assieme ad indubbe situazioni di criticità. L'obiettivo è di inquadrare il tema della didattica universitaria in un contesto maggiormente comprensibile per gli addetti ai lavori, cercando di evidenziare gli aspetti di maggiore interesse e di reale importanza per un effettivo miglioramento dei percorsi formativi universitari. Per questo motivo, sebbene ci siano ampi richiami alla normativa vigente, si farà riferimento diretto alle norme solo quando strettamente necessario, cercando soprattutto di analizzare criticamente gli argomenti con l'obiettivo di favorire la consapevolezza che tutte le azioni devono mirare a una reale qualità del progetto formativo piuttosto che rispettare la "logica degli adempimenti".

Le pagine che seguono, inoltre, non hanno la pretesa dell'esautività perché ciò renderebbe il presente manuale praticamente illeggibile o di difficile consultazione. Esso deve essere considerato come "*work in progress*" in quanto le variazioni nella normativa sono praticamente continue, specialmente negli aspetti riguardanti l'assicurazione della qualità della didattica. Per questo motivo, il manuale sarà costantemente aggiornato al fine di fornire un quadro di riferimento sempre attuale e di effettiva utilità per gli addetti ai lavori. Si fa appello soprattutto a questi ultimi perché essi possano contribuire, sulla base della loro esperienza e dei rispettivi punti di vista, ad un miglioramento continuo di quanto qui riportato facendo pervenire suggerimenti e osservazioni.

Dal Processo di Bologna al nuovo quadro normativo

Il “Processo di Bologna” e lo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore

Il cosiddetto “Processo di Bologna” è finalizzato alla nascita e al consolidamento di uno Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (European Higher Education Area - EHEA) entro il quale diversi Paesi Europei hanno stretto un accordo intergovernativo di collaborazione nell’ambito della didattica universitaria. L’iniziativa era stata lanciata come “Processo di Bologna” alla conferenza dei Ministri dell’Istruzione Superiore tenutasi a Bologna nel giugno 1999 e ispirata dall’incontro dei Ministri di Francia, Germania, Italia e Regno Unito del 1998. L’obiettivo principale di questa iniziativa era e permane quello di rendere l’Europa competitiva a livello mondiale, attraverso varie azioni e strategie e con il coinvolgimento delle istituzioni e delle comunità accademiche. Lo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore è stato poi ufficializzato durante la celebrazione del decennale del Processo di Bologna, nel marzo 2010, nel corso della Conferenza Ministeriale di Budapest e Vienna.

Negli anni tra il 1998 e il 2015 si sono succedute numerose Dichiarazioni¹ e si è registrato un progressivo aumento del numero delle adesioni dei Paesi partecipanti allo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore, con l’obiettivo fondamentale di perseguire e realizzare i principi e gli obiettivi del “Processo di Bologna” nei rispettivi sistemi universitari nazionali. Grazie a questo allargamento, si è registrata una progressiva evoluzione e una maggiore efficacia e incisività dei valori e delle politiche comuni del “Processo di Bologna”. Attualmente, lo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore include 47 Paesi membri, che so-

¹ Dichiarazione della Sorbona (1998); Dichiarazione di Bologna (1999); Comunicato di Praga (2001); Comunicato di Berlino (2003); Comunicato di Bergen (2005); Comunicato di Londra (2007); Comunicato di Leuven e Louvain-la-Neuve (2009); Dichiarazione di Budapest e Vienna (2010); Comunicato di Bucharest (2012); Comunicato di Yerevan (2015).

no stati ammessi in diversi scaglioni², e otto membri consultivi³. L'obiettivo del "Processo di Bologna" è di costruire uno Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore che:

- si fondi sulla libertà accademica, l'autonomia istituzionale e la partecipazione di docenti e studenti al governo dell'Istruzione Superiore;
- generi qualità accademica, sviluppo economico e coesione sociale;
- incoraggi studenti e docenti a muoversi liberamente all'interno e all'esterno dell'UE;
- sviluppi un'attenzione per la dimensione sociale dell'Istruzione Superiore;
- favorisca l'occupabilità e l'apprendimento permanente dei laureati;
- consideri studenti e docenti come membri della comunità accademica;
- si apra all'esterno e collabori con l'Istruzione Superiore di altre parti del mondo.

Nell'ambito dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, i Governi hanno impostato alcune riforme strutturali di rilievo, che rappresentano i concetti fondamentali che dovrebbero guidare l'azione:

- l'introduzione di un sistema di qualifiche e titoli accademici comprensibili e comparabili (il sistema a tre cicli di primo, secondo e terzo livello);

2 1999 - 29 Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria; 2001 - 33 Paesi: Cipro, Croazia, Liechtenstein, Turchia; 2003 - 40 Paesi: Albania, Andorra, Bosnia Erzegovina, Ex- Repubblica Jugoslava di Macedonia, Federazione russa, Santa Sede, Serbia; 2005 - 45 Paesi: Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova, Ucraina; 2007 - 46 Paesi: Montenegro (a seguito della dichiarazione di indipendenza del 2006); 2010 - 47 Paesi: Kazakistan.

3 Business Europe; il Consiglio d'Europa (CoE); Education International (EI); l'Associazione Europea per l'Assicurazione della Qualità nell'Istruzione Superiore (ENQA); l'Unione Europea degli Studenti (ESU); l'Associazione Europea delle Università (EUA); l'Associazione Europea delle Istituzioni di Istruzione Superiore (EURASHE), l'UNESCO.

- la trasparenza dei Corsi di Studio (CdS) attraverso un comune sistema per l'accumulazione e il trasferimento dei crediti basato sul carico di lavoro e i risultati di apprendimento⁴ e attraverso il Diploma Supplement⁵ e il riconoscimento dei titoli accademici espresso nella Convenzione di Lisbona⁶;
- il riconoscimento dei titoli e dei periodi di studio;
- un approccio condiviso mediante una rete europea delle Agenzie per l'assicurazione della qualità⁷;
- la definizione di standard e linee guida per la valutazione interna ed esterna del Corso di Studio;
- la centralità dello studente nella progettazione ed erogazione dei CdS;
- l'attuazione di un quadro dei titoli per lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.

Sulla base degli accordi raggiunti nell'ambito dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, i Governi dei Paesi membri hanno attuato le riforme legislative necessarie. Attualmente, lo stadio di avanzamento del "Processo di Bologna" e, quindi,

4 Modello ECTS (European Credit Transfer System) che in Italia è stato tradotto nei CFU (Crediti Formativi Universitari).

5 Il Diploma Supplement (DS) risale a un progetto promosso nel 1986 dal Comitato regionale intergovernativo europeo dell'UNESCO per migliorare il riconoscimento internazionale dei titoli accademici. È un documento integrativo del titolo ufficiale conseguito al termine di un Corso di Studio in una università o in un istituto di istruzione superiore. Il DS fornisce una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo studente secondo uno schema standard in 8 punti, sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO. Il DS contiene solo dati ufficiali sulla carriera dello studente con esclusione di valutazioni discrezionali, dichiarazioni di equivalenza o suggerimenti relativi al riconoscimento: http://eacea.ec.europa.eu/llp/support_measures_and_network/ects_dsl_en.php.

6 "Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea" nota con la dizione sintetica di Convenzione di Lisbona approvata l'11/04/1997. Legge n. 148 del 11 luglio 2002 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno". (Suppl. Ordinario n. 151 alla GU n. 173 del 25/07/2002). <http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=165&CM=8&DF=10/17/2007&CL=ENG>.

7 Associazione europea per l'assicurazione della qualità nell'educazione superiore: <http://www.enqa.eu/>; Registro europeo delle agenzie per la garanzia della qualità dell'istruzione superiore: <http://www.eqar.eu/>.

dei relativi benefici per studenti, docenti e istituzioni variano da Paese a Paese⁸.

La centralità dello studente, nelle varie fasi di progettazione ed erogazione dei CdS, rappresenta uno degli obiettivi dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, incentivando gli investimenti sul capitale umano e quindi sui giovani che rappresentano il futuro dei Paesi stessi. È quindi auspicabile che vengano compiuti sforzi congiunti a livello europeo affinché le esigenze degli studenti e le loro aspirazioni vengano poste al centro del sistema universitario anche attraverso il miglioramento dei servizi loro offerti, in termini di borse di studio, residenze e prestiti d'onore⁹. Uno tra gli obiettivi più importanti che lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore si pone è la mobilità degli studenti e dei docenti all'interno e all'esterno dell'Unione Europea. Si tratta di un obiettivo certamente ambizioso che comunque comporta una serie di problematiche strettamente connesse alla mobilità come, ad esempio, quella collegata alle carriere dei docenti e dei ricercatori che trascorrono un certo periodo all'estero per incarichi d'insegnamento o di ricerca¹⁰.

8 Gli Stocktaking Reports, realizzati periodicamente dal Bologna Follow Up Group, contengono l'analisi dello stato di avanzamento del Processo di Bologna. La serie degli Stocktaking realizzati dal 2005 al 2015 è disponibile online sul sito della European Higher Education Area <http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=86> e sul sito www.processodibologna.it nella sezione [Rapporti di implementazione del processo di Bologna](#).

9 Il principio della "centralità dello studente" è stato affermato per la prima volta nel 2003 (Comunicato di Berlino) e in seguito è stato sempre più rafforzato nelle Dichiarazioni dei Ministri europei dell'Istruzione Superiore: <http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=43>.

10 "L'attività di insegnamento o di ricerca svolta durante i periodi trascorsi all'estero previo parere del Consiglio Universitario Nazionale e la qualificazione delle istituzioni e dei centri di ricerca presso cui essa è stata prestata sono accertate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e su parere conforme del Consiglio universitario nazionale. Il periodo di insegnamento universitario presso università straniere, attestato con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e previo parere del Consiglio universitario nazionale, è riconosciuto valido in aggiunta agli anni di servizio prestato presso università italiane": Art. 103, commi 12 e 13, DPR 11 luglio 1980, n. 382 (GU n. 209 del 31/07/1980) "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica".

Recentemente, il 14 e 15 maggio 2015, si è tenuta a Yerevan, in Armenia, la nuova Conferenza Ministeriale dei 47 Paesi membri per rinnovare gli impegni assunti in precedenza, per esprimere la visione per il 2020 e per definire le priorità per la realizzazione dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore. I Governi hanno considerato preliminarmente il particolare momento storico caratterizzato da una crisi economica e sociale non ancora risolta, i drammatici livelli di disoccupazione, una sempre maggiore emarginazione dei giovani, i cambiamenti demografici caratterizzati da nuove ondate migratorie, i conflitti tra Paesi ed all'interno degli stessi, gli estremismi e la radicalizzazione. In questo contesto mondiale il ruolo dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore appare cruciale per far fronte a queste sfide e massimizzare queste opportunità attraverso collaborazioni e scambi¹¹. Le priorità che i Governi hanno fissato nella Conferenza di Yerevan possono essere sinteticamente così rappresentate:

- accrescere la qualità e la rilevanza dell'apprendimento e dell'insegnamento;
- agevolare l'occupabilità dei laureati per tutta la loro vita lavorativa;
- rendere i nostri sistemi più inclusivi;
- attuare le riforme strutturali concordate.

Di particolare importanza sono i documenti politici adottati nella Conferenza di Yerevan:

- nuovi Standard e linee guida per l'assicurazione della qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (ESG 2015)¹²;
- approccio europeo all'assicurazione della qualità dei corsi congiunti¹³;

11 Comunicato di Yerevan, disponibile sul sito European Higher Education Area: <http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=43>

12 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area disponibili sul sito: <http://www.ehea.info/news-details.aspx?ArticleId=393> http://www.processodibologna.it/wp-content/uploads/2015/06/ESG-2015_IT-DEF.pdf

13 http://www.processodibologna.it/wp-content/uploads/2015/06/Approccio-eu-QA-Corsi-Congiunti_IT-DEF.pdf

- guida ECTS, divenuta un documento ufficiale dello Spazio Europeo¹⁴.

Quadro normativo in Italia

La riforma della didattica universitaria in Italia, coerentemente alle indicazioni del “Processo di Bologna”, è stata avviata dal DM 509/1999 “*Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*”, che ha dettato le disposizioni relative ai criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e ha determinato la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle Università¹⁵. Si tratta della riforma nota come “riforma del 3+2 o del 3 e 2”. In Italia il sistema formativo viene strutturato in cicli, o livelli, così come di seguito declinati¹⁶:

- 1° ciclo: corso di laurea, che porta al conseguimento della laurea e alla qualifica accademica di dottore;
- 2° ciclo: corso di laurea specialistica, poi divenuto corso di laurea magistrale ai sensi del successivo DM 270/2004, che porta al conseguimento della laurea specialistica o della laurea magistrale, rispettivamente, e alla qualifica accademica di dottore specialista o dottore magistrale, rispettivamente;
- 3° ciclo: corso di dottorato di ricerca, che porta al conseguimento del dottorato di ricerca e alla qualifica accademica di dottore di ricerca. In questo ciclo viene anche considerato il corso di specializzazione, che porta al conseguimento della specializzazione e alla qualifica accademica di specialista.

Questo processo ha avuto appunto inizio con il DM

¹⁴ http://www.processodibologna.it/wp-content/uploads/2014/03/ects_guida_utente_pdf_exe.pdf

¹⁵ Art. 2, comma 1 del DM 509/1999: Ai sensi dell'art.17, comma 95, della Legge 127 del 15 maggio 1997 e successive modificazioni e integrazioni, il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle Università.

¹⁶ Quadro dei titoli italiani dell'istruzione superiore: <http://www.quadrodei-titoli.it/index.aspx?IDL=1>

509/1999 e si è poi consolidato alcuni anni dopo con il DM 270/2004. Il primo DM ha introdotto importanti novità sulla durata dei percorsi formativi universitari, introducendo Corsi di Studio più brevi, una maggiore flessibilità degli ordinamenti degli studi e la diversificazione dei titoli di studio. Con il secondo DM il sistema italiano degli studi universitari ha subito un'ulteriore trasformazione. Sono stati infatti introdotte ulteriori modifiche nella cornice normativa che sottende alla definizione degli ordinamenti didattici (le cosiddette "classi di laurea"), nella denominazione dei titoli di studio e nelle qualifiche accademiche. Ciò ha comportato la riprogettazione di tutti i CdS di primo e secondo livello dopo pochi anni dall'introduzione della riforma tramite il DM 509/1999. Il DM 270/2004, in realtà, ha avviato un processo di "riforma della riforma"¹⁷ che è ancora in corso in questi anni, anche a seguito delle successive novità organizzative e gestionali degli Atenei introdotte dalla Legge 240/2010. Il DM 509/1999 e il DM 270/2004 possono essere considerati i due capisaldi che hanno reso operativo il "Processo di Bologna" e la costruzione dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore a livello italiano. In realtà, quando si fa riferimento alla "riforma della riforma" bisogna considerare non solo il DM 270/2004 ma anche i vari decreti emanati successivamente, ciascuno dei quali ha avuto un impatto specifico sui vari aspetti inerenti i percorsi formativi universitari.

I due DDMM del 16 marzo 2007, relativi alle nuove classi di laurea e di laurea magistrale¹⁸, rendono pienamente operativo il citato DM 270/2004. I due provvedimenti disciplinano alcuni aspetti riguardanti l'architettura dei CdS e forniscono le tabelle per ciascuna classe di laurea e di laurea magistrale. Tali tabelle riportano gli obiettivi formativi qualificanti di ogni singola classe di laurea o di laurea magistrale e le rispettive attività formative indispensabili per il loro

17 E. Stefani e V. Zara, *Dentro e fuori dal labirinto*, Roma, Fondazione CRUI, 2009, pag. 7: https://www.crui.it/images/allegati/pubblicazioni/2009/manuale_didattica5_opdf.pdf

18 Determinazione delle classi delle lauree universitarie – GU n.155 del 6/7/07, Suppl. Ord. n.153; Determinazione delle classi di laurea magistrale – GU n.157 del 9/7/07, Suppl. Ord. n.155.

conseguimento. Si tratta di due testi “gemelli”, simili per organizzazione e contenuto, con l’aggiunta di alcune specifiche indicazioni nel caso dei corsi di laurea magistrale e, ovviamente, con tabelle distinte per ciascun corso di laurea di primo e di secondo livello. Sotto certi aspetti, l’articolato dei due DDMM completa e integra le norme presenti nel DM 270/2004, costituendo la cosiddetta “cornice normativa” entro cui è possibile istituire i CdS di primo e di secondo livello. Particolarmente laborioso e lungo è stato il periodo dedicato alla definizione di questi decreti ministeriali, anche a seguito delle numerose “interferenze” da parte delle varie aree scientifico-disciplinari che hanno tenuto a far includere, in alcuni casi a ragione, in altri casi in maniera alquanto forzata, i settori scientifico-disciplinari (SSD) di loro competenza tra le attività formative indispensabili.

Successivamente, è stato pubblicato il DM 386/2007, *“Decreto ministeriale di definizione delle linee guida per l’istituzione e l’attivazione da parte delle Università dei Corsi di Studio”*. In seguito alla pubblicazione dei primi decreti, infatti, il Ministero ha ritenuto opportuno fornire indicazioni accessorie per l’interpretazione delle nuove disposizioni, chiarendo in questo modo le motivazioni alla base della “riforma della riforma” (ai sensi del DM 270/2004). La preoccupazione principale era di evitare che letture improprie delle disposizioni potessero produrre situazioni critiche, come si era verificato con l’applicazione della prima riforma (ai sensi del DM 509/1999). In questa stessa direzione sono state anche orientate le numerose note ministeriali di chiarimento della normativa vigente. In particolare, il DM 386/2007 approfondisce alcune questioni legate alla riprogettazione dell’offerta formativa secondo criteri nuovi e più razionali. Tale decreto, dunque, costituisce un documento fondamentale non solo per la corretta attuazione della riforma didattica, ma anche per la comprensione di disposizioni che saranno poi contenute in testi normativi successivi. Da questo punto di vista, risulta particolarmente importante il capitolo 4 del DM 386/2007, che contiene in embrione i requisiti indispensabili per l’attivazione dei CdS, sviluppati nel successivo DM 544/2007. In altri termini, il DM 386/2007 inizia ad intro-

durare un duplice concetto: per istituire ed attivare un CdS è indispensabile possedere dei requisiti "necessari" (docenza, strutture, trasparenza, ecc.) che garantiscano un'adeguata sostenibilità del percorso formativo, e dei requisiti "qualificanti" che vanno al di là di quelli necessari, garantendo un'adeguata qualità del percorso stesso.

Il 31 ottobre 2007 viene infatti pubblicato il DM 544 con il quale si entra nello specifico delle norme riguardanti i requisiti necessari e qualificanti per l'istituzione e l'attivazione dei CdS ai sensi del DM 270/2004. Questo decreto sostituisce il precedente DM 15/2005, che conteneva i requisiti minimi per l'attivazione dei CdS istituiti ai sensi del DM 509/1999. I requisiti necessari, fissati in attuazione dell'art. 9, c. 2 del DM 270/2004¹⁹, esprimono le dotazioni minime, in termini di risorse, di organizzazione e di servizi, che i CdS sono tenuti a garantire per assicurare un livello di qualità della didattica che non scenda al di sotto di determinati standard ministeriali. I requisiti qualificanti, invece, esprimono specifiche dotazioni aggiuntive del CdS rispetto ai requisiti necessari, sempre in termini di risorse, di organizzazione e di servizi. Sebbene il loro possesso non sia indispensabile ai fini dell'attivazione, essi rappresentano dei parametri per la valutazione della qualità dei percorsi formativi, e costituiscono uno degli elementi in base ai quali saranno ripartiti i fondi ministeriali fra le Università. Con l'emanazione di questo DM si consolida sempre più il "concetto" che per istituire e attivare percorsi formativi indipendenti all'interno degli Atenei bisogna disporre di risorse adeguate e tutto ciò a garanzia degli studenti e delle famiglie. Questo "concetto" rappresenta anche una barriera di contenimento ad una prima applicazione dell'autonomia didattica che, almeno nel primissimo periodo, aveva portato ad una proliferazione dei percorsi formativi all'interno delle Università. Il canovaccio racchiuso nel DM 386/2007 ha fornito, dun-

¹⁹ Art. 9, comma 2 del DM 270/2004: Con apposite deliberazioni le Università attivano i Corsi di Studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'università.

que, l'intelaiatura per l'emanazione del DM 544/2007. Costituiscono eccezione i requisiti necessari di trasparenza, per i quali si rinvia a successivo decreto direttoriale. Tale decreto, pubblicato dopo lunga attesa il 10 giugno 2008 (DD 61/2008, in attuazione dell'art. 2, comma 1 del DM 544/2007²⁰), completa le disposizioni sui requisiti necessari per l'attivazione dei CdS.

Con un ulteriore intervento normativo (il DM 17/2010) il legislatore sostituisce il DM 544/2007, definendo nuovi requisiti per l'attivazione dei CdS - tra cui più stringenti requisiti di docenza - e introducendo *ex novo* i requisiti "organizzativi". Tuttavia, il DM 17/2010 nulla dispone riguardo ai requisiti qualificanti previsti dall'all. D del DM 544/2007²¹.

20 Art. 2, comma 1 del DM 544/07: Per i fini di cui all'art. 1, le Università rendono disponibili un insieme di informazioni da inserire nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, secondo quanto indicato agli artt. 8, 9 e 10. Le predette informazioni - da evidenziare nella Off.F pubblica, per una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i soggetti interessati delle caratteristiche dei Corsi di Studio attivati - sono individuate con decreto direttoriale, sentiti la CRUI, il CUN e il CNSU, sulla base delle indicazioni fornite dal CNVSU nel doc. 7/07, entro 30 giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte della Corte dei Conti.

21 L'allegato D del DM 544/2007: In relazione a quanto previsto dall'art. 11 del presente decreto, viene definito in possesso dei requisiti qualificanti il Corso di Studio - attivato dall'Ateneo (nelle classi individuate sia ai sensi del DM 509/1999 sia ai sensi del DM 270/2004) - che soddisfa almeno 5 dei 7 requisiti di seguito indicati: 1 - il numero medio di CFU acquisiti nell'anno di riferimento da ciascuno studente è superiore al valore mediano nazionale dei corsi della stessa classe; 2 - la percentuale di insegnamenti coperti con docenza di ruolo, espressa dai relativi CFU acquisibili dagli studenti, è superiore al valore mediano nazionale relativo ai raggruppamenti di facoltà definiti in relazione a quanto previsto dal Sub. Allegato A.2.) del DM 362/2007; 3 - la percentuale degli insegnamenti in cui viene rilevato il parere degli studenti è superiore al valore mediano nazionale, relativo ai raggruppamenti di facoltà definiti in relazione a quanto previsto dal Sub. Allegato A.2.) del DM 362/2007; 4 - sono state previste procedure per la verifica dei requisiti richiesti per l'ammissione degli studenti ai Corsi di Studio, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del DM 270/2004 e sono state predisposte attività formative propedeutiche e di recupero per eventuali obblighi formativi; 5 - è previsto un sistema di valutazione della qualità delle attività svolte, diverso dalla sola raccolta delle opinioni degli studenti frequentanti; 6 - sono state predisposte specifiche modalità organizzative della didattica per studenti iscritti part-time, in quanto impegnati in attività lavorative; 7 - è disponibile almeno un tutor per ogni 30 studenti immatricolati ai corsi dei gruppi A e B dell'allegato B, un tutor per ogni 60 studenti immatricolati negli altri gruppi, di cui alle tabelle 8, 9 e 10. Inoltre, è necessario che: per i corsi di laurea, il rapporto tra docenti equivalenti e il totale dei docenti di ruolo impegnati negli insegnamenti attivati negli stessi sia non inferiore a 0,8; per i corsi di laurea magistrale, le pubblicazioni scientifiche di almeno 3 docenti, attivi in

In realtà, il DM 17/2010 provoca molte proteste negli Atenei in quanto i nuovi requisiti, specialmente quelli di docenza, risultano particolarmente penalizzanti per alcune sedi. Destano perplessità soprattutto le richieste di docenza in più per la presenza di *curricula* all'interno dei CdS, così come i limiti alla diversificazione dei percorsi *curriculari* sia nei corsi di laurea sia nei corsi di laurea magistrale. Si tratta, anche in questo caso, di una risposta del Ministero allo "stratagemma" utilizzato dagli Atenei a seguito dell'applicazione di requisiti di docenza più rigidi con il precedente DM 544/2007: non potendo attivare molti percorsi formativi, alcune sedi avevano provveduto a diversificare in maniera eccessiva singoli CdS, creando al loro interno veri e propri percorsi indipendenti offerti agli studenti.

Il DM 17/2010 è stato poi sostituito da altri decreti ministeriali - DM 47/2013 e DM 1059/2013 - che hanno introdotto in Italia un sistema di assicurazione della qualità denominato AVA (Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento) che riguarda non solo la didattica ma anche le attività di ricerca e terza missione. Tale sistema è in realtà derivante da un profondo processo di riorganizzazione del sistema universitario introdotto dalla Legge 240/2010 e dal D. Lgs. 19/2012. Con i DM 47/2013 e DM 1059/2013 sono stati ridefiniti i requisiti per l'attivazione dei CdS e sono stati introdotti nuovi requisiti riguardanti l'assicurazione della qualità sia delle sedi sia delle strutture di Ateneo impegnate nella didattica e nella ricerca. Da ultimo il legislatore è intervenuto con il DM 635/2016 che detta le linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2016-2018 e con il successivo Decreto Direttoriale 2844/2016 che fornisce alcune indicazioni di carattere operativo per la programmazione triennale anzidetta. Infine, il DM 987 del 12 dicembre 2016 ha sostituito il DM 47/2013 e successive modifiche ed integrazioni, disponendo una nuova cornice normativa in tema di Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento. Il nuovo assetto che emerge è più complesso in quanto pre-

vede, come sarà discusso estesamente in seguito, strette interconnessioni tra le attività svolte a livello periferico (Dipartimenti e CdS) e attività e decisioni assunte a livello centrale (Rettore e Organi di governo). La cornice normativa è completata da altri documenti utili per la progettazione dei CdS, elaborati sia dall'ANVUR sia dal CUN, che integrano il quadro delle "conoscenze" indispensabili perché l'offerta formativa risulti di qualità e coerente con tutte le disposizioni fino ad ora vigenti.

Una prima riflessione sulla riforma degli ordinamenti didattici in Italia

Pur essendo trascorsi più di 15 anni dal DM 509/1999, cioè dall'avvio del processo di trasformazione della didattica universitaria, a livello nazionale è ancora viva la discussione sul significato dei cicli e sulle loro implicazioni, soprattutto in relazione alla spendibilità dei titoli di studio rilasciati. Infatti, sebbene il nuovo sistema promosso dalla "riforma" (DM 509/1999) e dalla "riforma della riforma" (DM 270/2004) si sia progressivamente consolidato dal punto di vista normativo e amministrativo, permangono ancora alcune criticità cui si farà cenno nelle righe che seguono.

Il panorama di discussione è ampio e aperto a differenti interpretazioni che sono state proposte in diversi momenti e in vari contesti. Tenuto conto che "la durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea magistrale è di ulteriori due anni dopo la laurea"²², si è ampiamente discusso, ad esempio, sulla possibilità che la riforma universitaria abbia di fatto determinato un corso di laurea strettamente collegato (temporalmente e culturalmente) al corso di laurea magistrale (percorso "3+2") con un inevitabile richiamo ai precedenti percorsi quinquennali ante-DM 509/1999. D'altro canto si è anche riflettuto sull'altra

²² Art. 8, comma 2, DM 270/2004: Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, la durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea magistrale è di ulteriori due anni dopo la laurea.

possibilità, ossia se il corso di laurea, che “ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso sia orientato all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali”²³, abbia permesso il conseguimento di un titolo di studio prontamente spendibile, come tale, nel mondo del lavoro²⁴ (percorso “3 + 2”). Il percorso della laurea magistrale, in questo secondo caso, non sarebbe strettamente collegato, dal punto di vista temporale, a quello della laurea. Il laureato di primo livello potrebbe quindi scegliere di proseguire con il percorso magistrale, “che ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici”²⁵, in qualunque momento della propria vita, al fine di completare la personale formazione in funzione di specifiche esigenze lavorative.

In realtà, sebbene il DM 270/2004 abbia di fatto accentuato la separazione tra primo e secondo ciclo degli studi, staccando completamente il corso di laurea magistrale dal corso di laurea, i percorsi formativi del tipo “3 + 2” hanno rappresentato, e probabilmente continuano a rappresentare, la maggior parte dei percorsi offerti agli studenti. Pur senza generalizzare, si può ritenere che la maggior parte dei corsi di laurea (primo livello) siano essenzialmente di tipo “culturale” e quindi propedeutici ad un corso di laurea magistrale. I corsi di laurea aventi carattere “professionalizzante”, e quindi “auto-consistenti”, con la pronta spendibilità del titolo di studio nel mondo del lavoro, sono meno numerosi rispetto agli altri comportando, di fatto, la consequenzialità dei percorsi di primo e di secondo livello.

23 Art. 3, comma 4, DM 270/2004: Il corso di laurea ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

24 Art.3, comma 5, DM 270/2004: L’acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all’inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all’esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell’osservanza delle disposizioni di legge e dell’Unione europea e di quelle di cui all’articolo 11, comma 4.

25 Art. 3, comma 6, DM 270/2004: Il corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

Tali considerazioni hanno anche portato alcune aree disciplinari, nel corso degli anni, ad un ritorno ai percorsi quinquennali puri. Ciò è accaduto nell'area della Giurisprudenza che ha chiesto ed ottenuto il corso di laurea magistrale a ciclo unico per gli studi giuridici. In questo contesto rientrano anche i corsi di laurea magistrale a ciclo unico che non hanno mai subito la differenziazione in corsi di primo e di secondo livello, come quelli di Farmacia, di Medicina Veterinaria, di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e Protesi dentaria e altri ancora.

Mentre in Italia resta attivo il dibattito sulla necessità o opportunità, almeno in alcune aree disciplinari, di ritornare al precedente modello a ciclo unico, si è anche sviluppata una riflessione, soprattutto recentemente, sulla formazione terziaria professionalizzante. Tale riflessione è nata a seguito della constatazione di un significativo ritardo dell'Italia su questi aspetti in comparazione a realtà fortemente consolidate e pienamente operative, come quelle presenti in Germania e in Francia. I numeri dei laureati italiani sono molto più bassi rispetto a quelli di altri Paesi europei e ciò dipenderebbe, almeno in parte, dalla quasi totale assenza di una formazione terziaria professionalizzante nel nostro Paese. L'esperienza degli ITS (Istituti Tecnici Superiori) riguarda numeri molto bassi di studenti rispetto all'intera popolazione universitaria e, soprattutto, rappresenta una formazione di tipo tecnico superiore, distinta da quella universitaria vera e propria. La CRUI, in particolare, sta promuovendo una forte azione di sensibilizzazione su questi temi con l'obiettivo di avviare, anche se in via sperimentale, specifici percorsi professionalizzanti di primo livello a partire dall'anno accademico 2017/18 (come si vedrà in seguito, tale possibilità è stata inibita dal Ministero per il 2017/18 e sarà probabilmente concessa a partire dal 2018/19).

Un ulteriore modello, di cui si è anche discusso in questi ultimi anni, sarebbe rappresentato dal corso di laurea che potrebbe presentare molteplici declinazioni dal punto di vista formativo, ma che dovrebbe essere chiaramente distinto rispetto agli altri livelli dell'istruzione superiore. In una fase successiva, non consequenziale alla prima, ci sarebbe il corso di laurea magistrale

legato ad un ulteriore percorso di terzo livello come un corso di specializzazione, con "l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali"²⁶, o un corso di dottorato di ricerca. In questo caso si tratterebbe di un percorso "3", seguito da un percorso "2 + 3" o "2 + 4", con l'obiettivo di fornire una formazione terziaria, e quindi a livello universitario, alla maggior parte dei giovani in età lavorativa, riservando ulteriori livelli di approfondimento e specializzazione a fasce più ristrette della popolazione e in funzione di esigenze lavorative specifiche.

Tutti questi differenti modelli sottendono diverse modalità organizzative all'interno del sistema universitario e differenti implicazioni dell'inserimento dei laureati nel contesto lavorativo. La discussione che attualmente anima il mondo accademico, dovrebbe però considerare prioritaria l'esigenza di una fattiva collaborazione con il mondo del lavoro al fine di creare quel *trait d'union* necessario tra il "prodotto" - in termini di capitale umano formato dalle Università - e la possibilità di reale e coerente inserimento di tale capitale umano nel contesto lavorativo. In altre parole, i diversi modelli formativi che possono essere adottati dalle Università non devono risultare da una riflessione condotta esclusivamente all'interno dell'accademia, ma devono rappresentare il frutto di un percorso condiviso e coerente tra tutti i portatori di interesse, applicando i concetti chiave, prima richiamati, presenti negli ESG 2015. In questo contesto, infatti, si pone la recentissima novità legislativa contenuta nel combinato disposto dell'art. 6 del DM 635/2016 e dell'art. 8 del DM 987/2016 ove è previsto un nuovo concetto di flessibilità dell'offerta formativa, tra cui la possibilità di attivare i summenzionati corsi di laurea sperimentali a orientamento professionale.

²⁶ Art. 3, comma 7, DM 270/2004: Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.

La Legge 240/2010: un ulteriore cambiamento degli assetti del sistema universitario

La Legge 240 del 30 dicembre 2010, nota anche come “Legge Gelmini”, “*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*” ha inciso in maniera significativa su molteplici aspetti del sistema universitario, ridisegnando la *governance* degli Atenei, lo stato giuridico e i meccanismi di reclutamento del personale accademico, nonché delegando il Governo ad adottare specifici incentivi per la qualità. Tra i principi ispiratori della Legge si possono porre in rilievo, come indicato nelle Linee Guida del Governo per l’Università, i concetti di autonomia e responsabilità, di valorizzazione del merito e una più stretta connessione tra didattica e ricerca. I successivi decreti attuativi hanno reso il nuovo quadro normativo ancora più complesso. Di seguito, sarà analizzato esclusivamente l’impatto della “Legge Gelmini” sulla didattica, che è stata significativamente influenzata a seguito dei nuovi modelli organizzativi proposti o imposti negli Atenei.

I Dipartimenti e le Strutture di raccordo

La Legge 240/2010 attribuisce ai Dipartimenti sia le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica sia quelle finalizzate allo svolgimento di attività didattiche e formative (queste ultime precedentemente attribuite alle Facoltà), nonché di attività rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie²⁷. Ciò ha comportato una riorganizzazione dei Dipartimenti ai quali deve afferire un numero minimo di

²⁷ Art. 2, comma 2, lett. a) Legge 240/2010: Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le università statali modificano, altresì, i propri statuti in tema di articolazione interna, con l’osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:

a) semplificazione dell’articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie;

professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato (35 ovvero 40 nelle Università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità), appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei²⁸. Assume inoltre rilievo la novità legislativa in base alla quale è prevista una diminuzione sulla numerosità dei docenti che devono afferire ai Dipartimenti a 20 professori "purché gli stessi costituiscano almeno l'80 per cento di tutti i professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato dell'Università appartenenti ad una medesima area disciplinare"²⁹.

Le Università, a seguito dell'applicazione della Legge 240/2010, hanno dovuto modificare i propri statuti, ridisegnando gli assetti organizzativi interni e ricostituendo *ex novo* le strutture dipartimentali. Il concetto di omogeneità dei settori scientifico-disciplinari, previsto dalla nuova normativa, è stato però declinato in maniera differente da parte degli Atenei. In alcuni casi, esso è stato assimilato al concetto delle aree disciplinari previste dal CUN (Consiglio Universitario Nazionale) determinando, pertanto, la costituzione di Dipartimenti con docenti e ricercatori afferenti a SSD di una sola area CUN. In altri casi, il concetto di omogeneità è stato declinato sulla base delle finalità scientifiche e progettuali di un Dipartimento. Cosicché, la progettualità scientifica, che spesso presuppone la collaborazione di docenti appartenenti a differenti SSD, ha determinato la costituzione di un Dipartimento effettivamente multi-disciplinare. Per restare al solo ambito tecnico-scientifico non è infrequente, infatti, la presenza di un Dipartimento cui afferiscono fisici (SSD: FIS), ingegneri (SSD: ING-IND e ING-INF),

28 Art. 2, comma 2, lett. b) Legge 240/2010: Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le università statali modificano, altresì, i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi: *Omissis...b)* riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei.

29 Art. 3 della Legge 5 gennaio 2017, n. 4 (GU n.16 del 20-1-2017).

matematici (SSD: MAT), economisti (SSD: SECS-P e SECS-S), con l'obiettivo di raggiungere obiettivi comuni dal punto di vista della ricerca. In altri casi ancora, l'omogeneità è stata interpretata in funzione dei CdS attivati nel Dipartimento, con l'obiettivo prioritario di assicurare le competenze di docenza necessarie a garantire le attività formative in essi previste. Anche in questo caso si è determinata una notevole eterogeneità e trasversalità all'interno dei Dipartimenti dal punto di vista dei SSD dei docenti e ricercatori ad essi afferenti. Infine, in alcuni casi, i nuovi Dipartimenti sono stati costituiti sulla base di accordi presi tra i docenti e i ricercatori con finalità non sempre chiare e trasparenti. In questo caso, l'omogeneità dei SSD presenti in un certo Dipartimento può apparire "casuale" - volendo usare un eufemismo - con la possibile generazione di criticità nell'organizzazione e nella qualità dei percorsi formativi e probabilmente anche nelle attività di ricerca e terza missione. In sostanza, talvolta sono prevalsi interessi specifici di gruppi di docenti che hanno portato ad aggregazioni inusuali all'interno dei Dipartimenti. Si spera, ovviamente, che situazioni di questo tipo rappresentino delle eccezioni, piuttosto che la regola. La Legge 240/2010 prevede, peraltro, la possibilità di istituire Strutture di raccordo – comunque denominate – tra più Dipartimenti, raggruppati secondo criteri di "affinità disciplinare", con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione dei CdS e di gestione dei servizi comuni³⁰. Il numero complessivo di Strutture di raccordo deve essere proporzionale alle dimensioni dell'Ateneo e, comunque, non deve essere superiore a dodici. Questo significa che il numero delle Strutture di raccordo (generalmente denominate "Scuole") deve essere superiore nelle grandi Università

30 Art. 2, comma 2, lett. c) Legge 240/2010: Previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di Corsi di Studio, e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.

rispetto a quello presente nelle Università di medie o piccole dimensioni. Nella pratica, tuttavia, gli Atenei si sono organizzati in maniera diversificata, con la conseguenza che il numero delle Strutture di raccordo risulta spesso indipendente dalla dimensione dell'Ateneo. Molto probabilmente, queste differenti modalità organizzative adottate dalle Università sono derivate all'assenza di un coordinamento o di una riflessione comune, a livello nazionale, nella fase di implementazione della "Legge Gelmini".

Le Strutture di raccordo presentano un proprio organo deliberante composto dai direttori dei dipartimenti da esse coordinati, da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonché, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti scelti, con modalità definite dagli statuti, tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di CdS o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste³¹. Le funzioni di presidente dell'organo deliberante sono attribuite ad un professore ordinario, afferente alla struttura, eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto, con mandato triennale rinnovabile per una sola volta³². Nonostante le Strutture di raccordo possano presentare una vaga somiglianza con le precedenti Facoltà, se ne differenziano per vari motivi. Anzitutto, l'organo deliberante delle Strutture di raccordo previste dalla "Legge Gelmini" ha una composi-

³¹ Art. 2, comma 2, lett. f) Legge 240/2010: Istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonché, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti scelti, con modalità definite dagli statuti, tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di Corsi di Studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica e rinnovabilità della stessa per una sola volta. La partecipazione all'organo di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

³² Art. 2, comma 2, lett. f) Legge 240/2010.

zione molto più ridotta dei precedenti Consigli di Facoltà. In secondo luogo, la struttura di raccordo ha solo funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche non svolgendo più, come invece accadeva per le Facoltà, anche attività programmatica ai fini del reclutamento del personale. Sono però gli statuti dei vari Atenei a “qualificare” ulteriormente e/o diversamente le Strutture di raccordo, anche in relazione alle specificità delle Università. A tale proposito, bisogna riconoscere che un ruolo più “forte” è sicuramente attribuito alle cosiddette “Scuole di Medicina” e ciò anche per ovvi motivi. Le Scuole di Medicina, infatti, effettuano il raccordo di un numero significativo di Dipartimenti, di natura molto diversa tra loro dal punto di vista didattico e scientifico, e ciò determina un ruolo fisiologicamente più “pesante” svolto da queste Strutture di raccordo.

Rapporto tra Corsi di Studio e Dipartimenti

Analizzeremo ora gli aspetti che, più di altri, condizionano l'offerta formativa e determinano le maggiori difficoltà nella progettazione dell'offerta formativa e, più nello specifico, nella formulazione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici dei CdS. Con la vigente normativa, ogni CdS deve afferire a un Dipartimento di riferimento che è individuato, di norma, in quello responsabile della prevalenza degli insegnamenti che vengono erogati nel CdS. La prevalenza degli insegnamenti implica, di conseguenza, che il maggior numero di docenti affidatari di quegli stessi insegnamenti sia presente nel Dipartimento di riferimento. L'indicazione del Dipartimento di riferimento è riportata nella Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS) ove costituisce la struttura didattica di riferimento del relativo CdS.

Oltre al Dipartimento di riferimento, è anche previsto il Dipartimento associato che concorre, con i propri docenti, in misura rilevante e significativa, all'erogazione degli altri insegnamenti del CdS. Molti sono i dubbi interpretativi che gli Atenei si sono trovati a dover sciogliere, in particolare

che cosa si intenda per “misura rilevante e significativa” e chi lo stabilisce; se esiste una soglia minima sulla base della quale definire un Dipartimento come associato e in tal caso se ciò deve essere disciplinato nello statuto, nel regolamento generale di Ateneo o nel regolamento didattico di Ateneo, ovvero se ciò può essere deciso di volta in volta in relazione alle specifiche caratteristiche dei percorsi formativi. Infine, un altro punto importante, in gran parte irrisolto, o risolto in maniera difforme nei vari Atenei, riguarda le funzioni specifiche del Dipartimento di riferimento e del Dipartimento associato nella gestione delle attività del CdS. Corre comunque l’obbligo di ribadire che ogni CdS deve afferire ad un solo Dipartimento di riferimento, ossia vi deve essere afferenza univoca. I Dipartimenti associati, invece, possono essere più di uno per lo stesso CdS.

In realtà, un ruolo importante viene svolto anche dal Consiglio di Corso di Studio che, in genere, non ha potere “deliberante” ma solo di proposta. Tale consesso, infatti, si occupa della definizione e proposta dell’ordinamento e del regolamento didattico del CdS. Tali documenti rappresentano gli strumenti essenziali mediante i quali viene progettato il percorso formativo e vengono quindi definiti gli obiettivi formativi che consentono agli studenti di raggiungere i risultati di apprendimento previsti e sviluppare specifiche competenze. Il Dipartimento di riferimento rappresenta la struttura didattica deliberante dal punto di vista amministrativo, mentre non è chiaro in che modo il Dipartimento associato possa influenzare tali decisioni. In questo *iter* intervengono anche le Strutture di raccordo che coordinano i Dipartimenti nell’espletamento di queste funzioni riguardanti la didattica.

È quindi strategico che ciascun Ateneo definisca le responsabilità dell’intero processo, facendo in modo che le decisioni assunte siano razionali e funzionali al raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Ovviamente, le varie fasi del processo dovrebbero essere disciplinate dai regolamenti di Ateneo, probabilmente a partire dallo stesso statuto, con la definizione di alcuni principi chiave nel regolamento didattico di Ateneo, oppure, nel regolamento generale di Ateneo.

In sostanza, per la piena efficacia della didattica, nell'interesse primario di studenti e famiglie, è indispensabile disciplinare correttamente l'intero processo di progettazione e gestione dell'offerta formativa, garantendo in questo modo il corretto raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Indipendentemente dall'organizzazione specifica adottata da ciascuna Università, è quindi fondamentale il raggiungimento degli obiettivi formativi del CdS e la qualità di ciò che viene erogato. Ogni CdS deve afferire a un Dipartimento di riferimento ed eventualmente a uno o più Dipartimenti associati i quali, a loro volta, possono essere organizzati in una comune struttura di raccordo. Dipartimenti e Strutture di raccordo sono collegati agli Organi di governo dell'Ateneo e quindi al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

Il Senato Accademico (SA) è costituito su base elettiva da un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'Ateneo, e comunque non superiore a trentacinque unità, compresi il Rettore e una rappresentanza degli studenti. Deve essere composto per almeno due terzi da docenti di ruolo, almeno un terzo dei quali direttori di Dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo³³. Al SA è attribuita la competenza a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti - anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo - nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti e strutture. Il SA deve approvare il regolamento generale di Ateneo e, previo parere favorevole del CdA, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Strutture di raccordo, in materia di didattica e di ricerca e il codice etico. Il SA svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le Strutture di raccordo ed esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università³⁴.

33 Art. 2, comma 1, lett. f) Legge 240/2010

34 Art.2, comma 1, lett. e) Legge 240/2010: Attribuzione al senato accade-

Il Consiglio di Amministrazione (CdA), invece, è composto da un numero massimo di undici componenti, incluso il Rettore - componente di diritto - e da una rappresentanza elettiva degli studenti. Gli altri membri sono designati o scelti, secondo modalità previste dallo statuto, "tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale"³⁵. Al CdA sono attribuite le funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale e, inoltre, funzioni di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività. Al CdA è attribuita la competenza a deliberare, previo parere del SA, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi, ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del Rettore e previo parere del SA per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale³⁶.

mico della competenza a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di cui al comma 2, lettera c); ad approvare il regolamento di ateneo; ad approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera c), in materia di didattica e di ricerca, nonché il codice etico di cui al comma 4; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 2, lettera c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; ad esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'università.

35 Art. 2, comma 1, lett. i) Legge 240/2010: Non appartenenza ai ruoli dell'ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, di un numero di consiglieri non inferiore a tre nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da undici membri e non inferiore a due nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a undici; previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso; possibilità di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale dell'intero consiglio.

36 Art. 2, comma 1, lett. h) Legge 240/2010: Attribuzione al consiglio di am-

È evidente che la “Legge Gelmini” abbia spostato l’asse decisionale sul CdA rispetto al SA. Naturalmente, ogni Ateneo ha definito nel proprio statuto lo specifico ruolo svolto da ciascuno di questi organi ma un peso prevalente, generalmente sotto forma di potere deliberante conclusivo, è proprio del CdA in cui, peraltro, sono presenti anche i componenti esterni all’Ateneo.

Cenno ai modelli organizzativi degli Atenei

Gli Atenei hanno quindi adottato vari modelli, con particolare riguardo alla didattica, per rendere operative le novità introdotte dalla Legge 240/2010. In alcune Università, la progettazione e gestione dell’offerta formativa è stata centrata esclusivamente sui Dipartimenti. In questo caso, non sono state previste le Strutture di raccordo e tutto il necessario viene svolto nel Dipartimento, che ha quindi la responsabilità della ricerca e della didattica. Questo modello, probabilmente, è quello più coerente con la Legge 240/2010. In altre Università è stato adottato un modello che prevede una condivisione delle procedure connesse alla progettazione e della gestione dell’offerta formativa tra Dipartimenti e Strutture di raccordo. In questo caso è necessario che sia stata adottata una ripartizione chiara delle funzioni e degli adempimenti che sono in capo ai Dipartimenti o alle Strutture di raccordo in quanto una loro non chiara definizione comporta inevitabili problemi di ridondanza e possibile sovrapposizione o, al contrario, di mancati adempimenti.

ministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare, previo parere del senato accademico, l’attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di cui alla lettera b) del presente comma; del dovere di trasmettere al Ministero e al Ministero dell’economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l’incarico di direttore generale di cui alla lettera a), numero 6), del presente comma; della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell’articolo 10; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e), e dell’articolo 24, comma 2, lettera d).

Un altro modello, infine, prevede che la progettazione e la gestione dell'offerta formativa siano ancorate alle Strutture di raccordo, con un mero ruolo ancillare svolto dai Dipartimenti. Questo modello è forse quello che si distanzia maggiormente dagli intendimenti della Legge 240/2010, che prevede, invece, che la struttura di raccordo debba svolgere solo funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche.

I vari modelli adottati dalle Università dipendono da una serie di fattori tra cui, *in primis*, l'interpretazione della Legge 240/2010 da parte della Commissione universitaria che ha redatto il nuovo statuto e, inoltre, dalla storia dell'Ateneo, dalla sua composizione e dimensione, nonché dagli equilibri e dai rapporti di forza interni. Sulla base dei risultati raggiunti nei primi quattro anni di applicazione della "Legge Gelmini", le Università dovrebbero riflettere e valutare se l'organizzazione adottata sia effettivamente funzionale al raggiungimento degli obiettivi programmati nell'ambito della didattica. In caso contrario, bisognerebbe nuovamente riprogettare il processo di gestione dell'offerta formativa, anche se questa soluzione potrebbe non essere indolore. Ci potrebbe essere, infatti, la necessità di modificare il regolamento didattico di Ateneo o, addirittura, lo statuto. Entrambi questi documenti, se modificati, devono essere nuovamente sottoposti ad approvazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

Introduzione al sistema integrato AVA

Il sistema integrato AVA (Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento) rappresenta la terza grande novità che, negli ultimi anni, ha "investito" il sistema universitario italiano: la prima è stata la riforma degli ordinamenti didattici introdotta dal DM 509/1999 e poi perfezionata dal DM 270/2004, la seconda, la Legge 240/2010 e la terza, appunto, il sistema integrato AVA. L'avvio di un sistema di accreditamento delle sedi e dei CdS, di valutazione della formazione e della ricerca e il ruolo dell'ANVUR³⁷ in tutte queste attività, vengono enunciati tra i principi ispiratori della riforma del sistema universitario nell'art. 1, comma 4 della Legge 240/2010³⁸ e nel D.Lgs. 19/2012³⁹. Tale decreto è stato poi tradotto operativamente nel cosiddetto "documento finale" dell'ANVUR del 28/01/2013⁴⁰, che ha introdotto il sistema integrato AVA. Il DM 47/2013 e il DM 1059/2013 hanno rappresentato i decreti ministeriali di adozione del sistema integrato AVA, ai quali hanno fatto seguito successivi interventi normativi, il DM 194/2015, il DM 168/2016 e il DM 176/2016. Come già accennato in precedenza, il recente

37 Il DPR 76 del 01/02/2010 disciplina la struttura e il funzionamento dell'ANVUR "Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. (10G0098) (GU n. 122 del 27-5-2010 - Suppl. Ordinario n. 109).

38 Art. 1, comma 4, Legge 240/2010: Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da ciascun ateneo, nel rispetto del principio della coesione nazionale, nonché con la valutazione dei risultati conseguiti.

39 D.Lgs 19/2012 "Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti *ex ante* anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240"

40 "Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario italiano" approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il 9/01/2013: http://www.anvur.org/attachments/article/26/documento_finale_28_01_13.pdf.

DM 987/2016 ha sostituito il DM 47/2013 e il DM 1059/2013, mentre il nuovo documento dell'ANVUR "Accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di Studio universitari - Linee guida" pubblicato il 05.05.2017⁴¹ ha modificato il sistema integrato AVA introdotto nel sistema universitario nel 2013. Da sottolineare che già dopo pochissimo tempo dall'emanazione del DM 987/2016, tale decreto è stato modificato in maniera "puntiforme" dal DM 60/2017.

Il sistema AVA ha l'obiettivo di verificare e garantire la qualità della didattica e della ricerca svolte negli Atenei, attraverso l'applicazione di un modello di Assicurazione della Qualità (AQ) fondato sulla definizione di procedure interne di progettazione, gestione, autovalutazione e miglioramento delle attività formative e scientifiche e di forme di verifica esterna applicate in modo chiaro e trasparente. Con l'introduzione di questo sistema dal 2013 ad oggi, alcuni concetti riguardanti la qualità sono divenuti più familiari all'interno degli Atenei. Ad esempio, tra questi possiamo menzionare il concetto stesso di qualità che, al di fuori di definizioni complesse e specialistiche, può essere intesa come il grado di vicinanza tra gli obiettivi prestabiliti e i risultati ottenuti; ovviamente, quanto maggiore è la distanza tra ciò che è stato programmato e quello che invece è stato raggiunto, tanto più bassa è la qualità. Per assicurazione della qualità si intende, invece, l'insieme delle attività messe in opera per produrre un'adeguata fiducia che gli obiettivi della qualità saranno soddisfatti. Componente essenziale dell'assicurazione della qualità è la produzione di evidenze idonee a dimostrare il grado di corrispondenza tra i risultati previsti e quelli ottenuti. L'AQ si distingue, poi, in Assicurazione interna della Qualità che presenta, come componente essenziale, le attività di monitoraggio e autovalutazione. L'Autovalutazione, quindi, rappresenta l'elemento fondante dell'assicurazione interna

41 "Accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di Studio universitari - Linee guida" pubblicato il 05.05.2017: http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=179:pubblicazione-linee-guida-per-l-accreditamento-periodico-delle-sedi-e-dei-corsi-di-studio-universitari-it&catid=47:news-ava-it&lang=it&Itemid=362

della qualità. Chi ha progettato il CdS deve essere in grado di valutare e correggere - sulla base di un monitoraggio continuo dell'andamento del CdS e quindi sulla base di elementi oggettivi - eventuali criticità che vengono evidenziate nel corso dell'anno accademico. Inoltre, l'autovalutazione riguarda, oltre alle attività connesse alla formazione, anche le attività di ricerca e di terza missione effettuate dai Dipartimenti. Vi è, poi, l'Assicurazione esterna della Qualità che include l'Accreditamento iniziale e l'Accreditamento periodico delle sedi e dei CdS, e la Valutazione periodica dell'efficacia e dell'efficienza delle attività formative e di ricerca. Nel sistema integrato AVA le tre componenti fondamentali, ossia, l'Autovalutazione, la Valutazione e l'Accreditamento non sono indipendenti, ma rappresentano elementi interdipendenti di un processo integrato e finalizzato al miglioramento continuo delle singole istituzioni e del sistema universitario.

L'ANVUR con il nuovo sistema AVA, denominato AVA 2.0, pubblicato alla fine di dicembre 2016 e introdotto definitivamente il 5 maggio 2017, si è posta il fine principale di ottenere una sostanziale semplificazione del primo sistema introdotto nel 2013 nonché un alleggerimento degli adempimenti e una maggiore aderenza agli standard europei ESG 2015. È stata effettuata una riflessione sull'esperienza accumulata nei primi anni di applicazione del sistema AVA per riconoscerne i punti di forza, colmare lacune e eventuali debolezze e modificarne o eliminarne gli aspetti meno efficaci e produttivi. A questo fine l'ANVUR ha dapprima costituito un GdL che è giunto ad una prima proposta (resa disponibile online in versione provvisoria e in consultazione pubblica nel luglio 2016), a cui ha fatto seguito un'interlocuzione con le varie componenti del sistema universitario, sino a giungere alla pubblicazione delle linee guida definitive a maggio 2017.

Le principali novità del nuovo sistema AVA 2.0 riguardano essenzialmente i seguenti quattro aspetti:

1. Razionalizzazione dei Requisiti e Indicatori di Qualità

Si è proceduto a una revisione, quantitativa e qualitativa, dei Requisiti e degli Indicatori di Qualità e a un ripensamento

complessivo della loro articolazione al fine di recepire i principi enunciati dagli ESG 2015. In questo modo si è cercato di realizzare una struttura più snella e compatta e anche maggiormente comprensibile per gli addetti ai lavori. Complessivamente si è giunti a una consistente diminuzione del numero dei Requisiti di AQ (si è passati dai 7 requisiti di AQ del precedente sistema AVA ai 4 attuali). Si è anche avuta una diminuzione del numero degli Indicatori e dei punti di attenzione con l'obiettivo di pervenire a una modalità più equilibrata di formulazione del giudizio complessivo.

2. Valutazione dei processi e valutazione dei risultati

La revisione di AVA ha rivolto una maggiore attenzione all'uso degli indicatori di risultato, per controbilanciare una esclusiva valutazione dei processi. La consapevolezza della complessità della missione formativa universitaria ha quindi condotto alla definizione di una *molteplicità di indicatori di risultato diversi*, ciascuno dei quali è in grado di monitorare nel tempo singoli aspetti del contesto di apprendimento.

3. Rapporti di riesame annuale e ciclico

Il Rapporto di Riesame annuale dei CdS (che ora è definito Scheda di Monitoraggio annuale⁴²) è stato semplificato, nella forma e nel contenuto, e ricondotto a un commento critico sintetico agli indicatori quantitativi forniti dall'ANVUR, attraverso la compilazione di una scheda predefinita. Ogni CdS dovrà riconoscere, fra gli indicatori proposti, quelli più significativi in relazione al proprio carattere e ai propri obiettivi specifici. Questa metodologia risulta coerente con quella adottata nella programmazione triennale del MIUR e introdotta dal DM 635/2016. Il Rapporto di Riesame ciclico dei CdS consisterà, invece, in un'autovalutazione approfondita dell'andamento complessivo del CdS, sulla base di tutti gli elementi di analisi presi in considerazione nel periodo di riferimento e delle risoluzioni conseguenti.

⁴² Documento ANVUR del 05.05.2017 "Accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di Studio -Linee Guida", pp.8 e 25

4. Visite di accreditamento e formulazione del giudizio

Durante le visite in loco condotte dalle CEV si porrà maggiore attenzione all'esame dei Dipartimenti, la cui valutazione entrerà nel giudizio finale con peso uguale a quello dei CdS. Un aspetto critico, che è stato spesso rilevato nel corso dei primi anni di applicazione del sistema AVA, riguarda l'algoritmo di composizione del giudizio finale della visita di accreditamento periodico che talvolta ha avuto l'effetto di livellare verso il basso i giudizi finali. L'algoritmo è stato dunque rivisto, e il giudizio finale dell'Ateneo è stato articolato in cinque gradi differenti rispetto ai quattro precedentemente utilizzati. I CdS valutati a campione in occasione della visita dell'Ateneo riceveranno, invece, un giudizio di accreditamento positivo o negativo (SI o NO), non graduato secondo la scala utilizzata per l'accREDITAMENTO della Sede.

Gli attori coinvolti nel processo di AQ⁴³ sono tanti e svolgono compiti complessi e integrati tra loro. Essi includono gli organi apicali di Ateneo, ossia il Rettore e il Direttore generale, oltre che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di rispettiva competenza. Vi sono poi il Nucleo di valutazione, il Presidio della Qualità, le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e, infine, gli artefici fondamentali della ricerca e della didattica, i Dipartimenti e i Corsi di Studio. Tutti questi attori saranno oggetto di successivi approfondimenti nel corso della trattazione delle procedure di AQ.

43 *Ibidem*, pag. 10

Progettazione in qualità del Corso di Studio

Elementi fondamentali per la corretta progettazione del Corso di Studio

In questo capitolo saranno esaminati, nel dettaglio, le procedure e gli adempimenti da soddisfare per la progettazione in qualità dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale ai sensi del DM 270/2004. Si farà anche riferimento alle novità introdotte sia dal recente dal DM 635/2016 – che detta le linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2016-2018 – sia dal DM 987/2016 che ha sostituito il DM 47/2013 e il DM 1059/2013. Al riguardo si osserva che per la prima volta il legislatore ha emanato una disposizione in tema di Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento – il DM 987/2016 – strettamente collegata e coerente con la programmazione triennale del sistema universitario. Sembra, anzi, che il DM 987/2016 sia più coerente alle disposizioni riportate nel DM 635/2016 che alle novità introdotte da AVA 2.o.

Ai sensi del DM 270/2004, l'ordinamento didattico⁴⁴ rappresenta il documento con il quale viene proposta l'istituzione del CdS, ossia la sua "creazione". Nell'ordinamento didattico, definito anche ordinamento degli studi, vengono indicate le caratteristiche principali del CdS, tra cui la denominazione, la classe di appartenenza e gli obiettivi formativi specifici. L'ordinamento, inoltre, include il quadro generale delle attività formative con i relativi Crediti Formativi Universitari (CFU), generalmente assegnati agli ambiti disciplinari, e definisce le caratteristiche della prova finale. Ciascun ordinamento didattico fa riferimento ad una specifica classe di laurea (o di laurea magistrale) che, a sua volta, presenta alcune specificità da rispettare, in termini di attività formative da riferire a determinati SSD e

⁴⁴ Art. 11 comma 3, lett. a) e b) DM 270/2004: Ogni ordinamento didattico determina: a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei Corsi di Studio, indicando le relative classi di appartenenza; b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula.

CFU minimi da assegnare. Queste “prescrizioni” sono riportate nei decreti di definizione delle classi di laurea e di laurea magistrale⁴⁵.

In ragione dei mutamenti normativi introdotti dal DM 47/2013 il legislatore ha introdotto la SUA-CdS⁴⁶, come strumento funzionale alla progettazione in qualità dei CdS. La SUA-CdS include anche l'ordinamento didattico e sostituisce tutte le precedenti banche-dati ministeriali dell'offerta formativa, tra cui la sezione RAD, la sezione Off.F e la sezione Off.F pubblica. Si tratta, quindi, di uno strumento innovativo che si pone obiettivi ambiziosi, poiché è funzionale alla progettazione del CdS, all'attivazione e all'accreditamento, all'assicurazione interna della qualità, al processo di valutazione e alla comunicazione verso l'esterno. Ciò anche al fine di soddisfare i requisiti di trasparenza che rappresentano elementi essenziali per l'accreditamento dei CdS. La SUA-CdS si compone di due sezioni, la sezione Qualità e la sezione Amministrazione. La sezione Amministrazione rappresenta la base per definire l'ossatura amministrativa e didattica del CdS, mentre tramite la sezione Qualità viene

45 Sull'Istituzione del Corso di Studio ante Legge 240/2010 e DM 47/2013 si veda, E. Stefani e V. Zara, "Dentro e fuori dal labirinto" Roma, Fondazione CRUI, - 2009, pag. 28 e seguenti.

https://www.cru.it/images/allegati/pubblicazioni/2009/manuale_didatticas.opdf.pdf

46 Art. 8 del DM 47/2013: 1. Le schede SUA-CdS e SUA-RD contengono gli elementi informativi necessari al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento, nonché alla definizione dell'offerta formativa (dalla fase di istituzione a quella di attivazione dei Corsi di Studio) secondo il principio della semplificazione e dell'efficienza delle procedure di inserimento dei dati. 2. La scheda SUA di ciascun anno accademico deve essere compilata entro i termini previsti dalla competente Direzione generale del Ministero e si compone delle seguenti Sezioni: a) Sezione "Istituzione e Attivazione" che comprende le seguenti Schede necessarie: I. Ordinamento didattico in vigore (Banca dati RAD); II. Regolamento Didattico del Corso di Studio (didattica programmata): comprende gli insegnamenti, i relativi CFU e i settori scientifico disciplinari previsti per l'intero percorso di studi della coorte di riferimento; III. Didattica erogata: comprende tutti gli insegnamenti erogati nell'anno accademico di riferimento, completi della relativa copertura di docenza con la tipologia e il numero di ore di didattica assistita da erogare. b) Sezione Qualità che comprende le informazioni e i dati necessari per l'autovalutazione, la valutazione periodica e l'accreditamento. Detto articolo è stato sostituito dall'art. 9 del DM 987/2016. 3. Le sezioni e il funzionamento delle banche dati di cui al presente articolo possono essere rivisti e integrati con Decreto del competente Direttore generale.

assicurata la qualità del percorso formativo offerto agli studenti. Naturalmente, le due sezioni sono strettamente connesse tra loro e ciò che è riportato nella sezione Qualità deve essere coerente con quanto programmato e dichiarato nella sezione Amministrazione.

La progettazione in qualità di un CdS prevede la definizione di vari elementi essenziali, di seguito elencati, che costituiscono anche la base per la definizione dell'ordinamento didattico ai sensi del DM 270/2004 e dei successivi DDMM del 16-03-2007. Tali elementi sono rappresentati da:

- Domanda di formazione e profili professionali
- Requisiti di ammissione
- Obiettivi formativi specifici
- Risultati di apprendimento attesi
- Prova finale
- Quadro delle attività formative
- Altre informazioni (denominazione, lingua, modalità di svolgimento, ecc.).

Nei paragrafi successivi essi saranno esaminati in dettaglio sotto due punti di vista: da un lato, si chiarirà il loro significato da un punto di vista prettamente didattico mentre, dall'altro, saranno analizzate le caratteristiche che questi elementi dovranno possedere per una progettazione in qualità dell'offerta formativa.

Domanda di formazione e profili professionali - Quadri A1 e A2 della SUA-CdS

L'analisi della domanda di formazione rappresenta un aspetto importante introdotto dalla riforma degli ordinamenti didattici, che è stato ripreso ed enfatizzato ulteriormente dal sistema di assicurazione della qualità proposto dall'ANVUR. In questa fase, infatti, si deve tener conto sia della domanda di competenze avanzata dal contesto lavorativo sia della richiesta di formazione da parte di studenti e famiglie. Non è detto che queste due esigenze coincidano

in quanto alcune volte le aspettative di studenti e famiglie non sono allineate con quanto richiesto dal mercato del lavoro che, in genere, evolve molto più velocemente rispetto al passato. Nella SUA-CdS, sulla base dell'analisi della domanda di formazione, vengono poi definiti i profili professionali, le funzioni e le competenze necessarie che devono essere assicurate ai laureati⁴⁷. Più in dettaglio, il Quadro A1 della SUA-CdS, presente nella sotto-sezione A della Sezione Qualità, si riferisce alla *consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni* e le informazioni ivi inserite devono essere strutturate nel modo seguente:

- data in cui è avvenuta la consultazione;
- organo o soggetto accademico che ha effettuato la consultazione;
- organizzazioni consultate direttamente o tramite documenti e studi di settore;
- in caso di consultazione diretta, i ruoli (ma non i nominativi) ricoperti dai partecipanti alla consultazione;
- modalità e cadenza di studi e consultazioni;
- documentazione attestante l'avvenuta consultazione (collegamenti informatici a verbali o altre evidenze su indagini e decisioni assunte).

Gli interlocutori importanti in questa fase di analisi della domanda sono quindi rappresentati dall'organo accademico che effettua la consultazione e dall'organizzazione esterna consultata. Le informazioni richieste possono essere considerate soddisfatte anche tramite l'estrapolazione di dati da documenti e studi di settore, purché aggiornati e rappresentativi

⁴⁷ Nel Documento finale ANVUR del 28/01/2013, Allegato II Struttura della SUA-CdS, pag. 5, è specificato in nota 1) il concetto di competenza: "Competenza è qui inteso come la sintesi di conoscenze / abilità / comportamenti esercitata in un contesto di lavoro, ossia un insieme di saperi e abilità che consentono di esercitare un ruolo professionale o assolvere una funzione. Si distinguono "competenze specifiche" del settore tecnico o scientifico di studio, e quindi tipiche del Corso di Studio, e "competenze trasversali", comuni ad ogni Corso di Studio, ossia abilità di carattere generale, a largo spettro, relative ai processi cognitivi, alle modalità di comportamento nei contesti sociali e di lavoro, alle capacità di riflettere e di usare strategie di apprendimento e di auto-correzione della condotta".

dello stato dell'arte delle dinamiche lavorative di specifiche aree e categorie professionali. La consultazione con le organizzazioni rappresentative, inoltre, non si ritiene esaurita *una tantum* ma richiede un continuo aggiornamento con una frequenza dipendente dalle specifiche caratteristiche del settore lavorativo. La documentazione della consultazione riveste un ruolo molto importante perché garantisce che l'interlocuzione sia effettivamente avvenuta.

Con riferimento all'analisi della domanda di formazione, il CUN⁴⁸ conferma che è necessario mantenere un rapporto continuo con il mondo del lavoro, sia per comunicare le finalità dell'offerta formativa proposta, sia per instaurare con esso una fattiva collaborazione nell'individuazione di conoscenze, capacità e professionalità da raggiungere con i corsi di laurea e laurea magistrale. Tutto ciò finalizzato ad una effettiva spendibilità del titolo di studio conseguito nel contesto lavorativo. La consultazione con le organizzazioni rappresentative della produzione, servizi e professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali, è quindi obbligatoria nella fase di istituzione di un nuovo CdS. A questo fine, il CUN fornisce specifiche indicazioni, precisando che la sintesi della consultazione deve essere inserita nell'ordinamento didattico di ogni singolo percorso formativo da proporre all'esame ministeriale. Inoltre, sulla base dell'analisi delle modifiche degli ordinamenti didattici effettuate in questi anni dagli Atenei, dopo l'introduzione del sistema di assicurazione della qualità AVA, il MIUR di concerto con il CUN e l'ANVUR ha ritenuto opportuno suddividere il quadro A1 in due sotto-quadri, denominati, A1.a e A1.b. Il sotto-quadro A1.a *Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, e delle professioni - Istituzione del corso* fa parte dell'ordinamento didattico e contiene le risultanze della consultazione effettuata al momento dell'istituzione del corso. Il sotto-quadro A1.b *Consultazione con le organizzazioni rappresentative*

48 Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A.17/18) del CUN – 16 dicembre 2016, pag. 10

- a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, e delle professioni — Consultazioni successive non fa parte dell'ordinamento didattico e può essere usato dagli Atenei per indicare le risultanze di consultazioni successive, effettuate dopo l'istituzione del corso. Eventuali modifiche a questo sotto-quadro non costituiscono modifiche di ordinamento didattico e non devono essere sottoposte all'esame del CUN. Per i CdS già attivati, il contenuto dell'attuale quadro A1 della SUA-CdS è riversato identico nel sotto-quadro A1.a per l'a.a. 2016/17, mentre il sotto-quadro A1.b resta inizialmente vuoto. Ovviamente, gli Atenei che lo volessero, possono inserire le risultanze di consultazioni successive alla fase di istituzione del CdS nel quadro A1.b senza che ciò comporti una modifica dell'ordinamento didattico e la successiva valutazione da parte del CUN. Le indicazioni inserite nel quadro A1.b costituiscono informazioni aggiuntive, tipiche del regolamento didattico del CdS, la cui variazione è possibile che avvenga annualmente e la cui responsabilità è a carico esclusivo della sede.

Il Quadro A2.a si riferisce al "*profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati*" e deve contenere:

- il profilo professionale che si intende formare;
- la funzione in un contesto di lavoro;
- le competenze associate alla funzione;
- gli sbocchi occupazionali (professionali).

Naturalmente, possono essere indicati più profili professionali in relazione alle specificità del percorso formativo considerato e quindi in funzione dell'articolazione *curriculare* del CdS. Particolare importanza deve essere dedicata alla definizione delle competenze associate alla funzione, in quanto queste competenze rappresenteranno il punto di riferimento importante per la successiva definizione dei risultati di apprendimento.

L'ulteriore quadro A2.b "*il corso prepara alle professioni di*" riguarda, invece, le codifiche ISTAT delle professioni, già presenti

nella sezione RAD⁴⁹ delle precedenti banche-dati ministeriali. Si tratta di codici numerici a 4 cifre, mediante i quali vengono identificate le varie attività svolte nel contesto lavorativo, ma tutto ciò ha creato non poche difficoltà agli Atenei nella definizione del profilo dei laureati. Infatti, la definizione delle professioni mediante l'utilizzo di codici numerici appare troppo rigida e comunque, in molti casi, non rispondente alla reale varietà e/o flessibilità delle professioni. Sebbene l'attuale normativa obblighi gli Atenei alla definizione dei codici ISTAT, si ritiene che essi non rivestano un'importanza sostanziale ai fini delle procedure di accreditamento dei CdS.

Criteri valutativi dell'ANVUR per l'accREDITAMENTO iniziale

I criteri valutativi adottati dall'ANVUR per l'elaborazione della proposta di accreditamento iniziale dei CdS di nuova attivazione, da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV)⁵⁰, sono i seguenti:

La gamma delle organizzazioni e delle parti interessate consultate, o direttamente o tramite studi di settore, è adeguatamente rappresentativa a livello regionale, nazionale o internazionale?

Questa domanda implica che le organizzazioni o le parti interessate consultate siano effettivamente rappresentative del settore lavorativo entro il quale dovrà inserirsi il neo-laureato. Per i CdS che preparano figure professionali regolamentate, le organizzazioni che dovrebbero essere consultate sono gli ordini e i collegi professionali, con una preferenza per quelli organizzati a livello regionale e nazionale che permetterebbero di garantire un respiro più ampio al percorso progettato. In tutti gli altri casi, le organizzazioni da consultare sono le più varie in relazione alle specificità

49 Sul punto Cfr: E. Stefani e V. Zara- *Dentro e fuori dal labirinto*, Roma, Fondazione CRUI, 2009, pagg. 38, 39 e 40 https://www.cru.it/images/allegati/pubblicazioni/2009/manuale_didattica5.opdf.pdf

50 L'ANVUR ha pubblicato nel Gennaio 2016 una nuova versione delle Linee guida per l'accREDITAMENTO iniziale che sostituisce la versione del 2014: Linee guida per l'accREDITAMENTO iniziale dei Corsi di Studio non telematici da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione ai sensi dell'Art. 4, comma 4 del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47 http://www.anvur.org/attachments/article/26/DEFLineeGuida_Accreditame-.pdf Gennaio 2016, pag. 8 e seguenti.

e tipicità dei profili professionali che si intende preparare. Ovviamente, può essere prevista la consultazione di parti interessate che non siano direttamente rappresentative del mondo del lavoro, per esempio società scientifiche o altro, nei casi in cui il percorso formativo non abbia un'immediata ricaduta di carattere professionalizzante.

Modalità e tempi delle consultazioni sono adeguate? Si sono considerati studi di settore aggiornati a livello regionale, nazionale o internazionale? Sono stati analizzati gli esiti occupazionali dei laureati nella stessa classe? Se sì, come? Con quali esiti e con quali riscontri?

Come detto in precedenza, la modalità della consultazione è importante in quanto presuppone che le interlocuzioni siano state effettuate in maniera appropriata, ad esempio con la convocazione di una o più riunioni ufficiali cui abbiano preso parte sia l'organo accademico che effettua la consultazione sia le organizzazioni esterne consultate, oppure tramite la costituzione di un apposito comitato di indirizzo permanente. Anche i tempi della consultazione sono importanti in quanto essi richiedono un aggiornamento continuo in relazione alle caratteristiche dei percorsi formativi. Soprattutto nel caso di CdS già attivi da tempo, una consultazione effettuata molti anni prima può essere considerata obsoleta, sia da parte della CEV durante la valutazione per l'accreditamento periodico, sia da parte del CUN durante l'esame di una modifica dell'ordinamento didattico. Gli studi di settore rappresentano certamente elementi importanti di cui tener conto ai fini della progettazione dei percorsi formativi purché siano aggiornati e realmente rappresentativi dei settori lavorativi di interesse. Esistono, infatti, vari studi di settore elaborati da diverse organizzazioni che forniscono, almeno in alcuni casi, informazioni di maggiore qualità rispetto a quelle ottenibili da consultazioni condotte in maniera episodica o non adeguata. Naturalmente, altro elemento importante è costituito dall'analisi degli esiti occupazionali dei laureati che forniscono riscontri diretti sulla spendibilità del titolo di studio che si intende rilasciare agli studenti.

Se non sono disponibili organizzazioni di categoria o studi di settore, è stato costituito un Comitato di Indirizzo che rappresenti le parti interessate? La sua composizione è coerente con il progetto culturale e professionale?

Il Comitato di indirizzo, in realtà, non è una novità in quanto esso era previsto anche prima dell'introduzione del sistema AVA. Infatti, a seguito dell'applicazione della riforma degli ordinamenti didattici introdotta dal DM 509/1999 e dal DM 270/2004, è stata enfatizzata l'importanza della costituzione di un comitato che includesse componenti esterni alla realtà accademica e svolgesse quel ruolo di indirizzo nella "manutenzione" continua del progetto formativo. Esso consente una interlocuzione stabile con i soggetti interessati al CdS, che consente di monitorare con periodicità la rispondenza del percorso formativo alle esigenze di formazione rappresentate dalle parti interessate.

È prevista nel progetto di CdS una successiva interazione con le parti interessate? È previsto un loro coinvolgimento nella verifica critica successiva della coerenza fra i profili disegnati e i risultati dell'apprendimento attesi?

Sebbene la consultazione abbia una valenza importante nella fase di progettazione del CdS, è tuttavia necessario che ci sia un'interazione successiva, *in itinere*, con le parti interessate per migliorare quanto precedentemente stabilito. Inoltre, il coinvolgimento successivo è importante anche ai fini della verifica di coerenza tra i profili professionali (identificati a seguito dell'iniziale analisi della domanda di formazione) e i risultati di apprendimento che sono stati, invece, definiti dalla struttura didattica competente. Tale tipo di verifica permette di stabilire se vi sia la cosiddetta "coerenza esterna" nella definizione del percorso formativo in quanto si va ad analizzare la rispondenza dell'apprendimento degli studenti ai profili professionali richiesti dal mondo del lavoro.

In base a quali fonti ed elementi è stata svolta l'analisi per determinare le competenze corrispondenti ai profili culturali e professionali proposti e alle funzioni lavorative ad essi associate?

Nuovamente, viene ribadita l'importanza delle fonti utilizzate ai fini della definizione delle competenze professionali da utilizzare nel contesto lavorativo. In sostanza, questa domanda alla quale la CEV deve rispondere, ai fini della concessione dell'accreditamento iniziale al CdS, non fa che rafforzare quanto detto in precedenza sull'adeguatezza delle parti interessate da individuare nella progettazione del percorso formativo.

I profili culturali e professionali, le funzioni e competenze a essi associate sono coerenti tra loro e con i fabbisogni espressi dalla società, dal mondo del lavoro e della ricerca scientifica e tecnologica?

Ritorna il concetto della "coerenza esterna", ossia della rispondenza del percorso formativo alle esigenze avanzate da parte dei portatori di interesse esterni all'Università.

I profili culturali e professionali, le funzioni e competenze ad essi associate sono descritti in modo adeguato e costituiscono una base per definire chiaramente gli obiettivi formativi ed i risultati di apprendimento attesi?

Anche con questa domanda vengono riproposti concetti già esaminati in precedenza, ma che hanno probabilmente l'obiettivo di sollecitare l'attenzione dei valutatori su elementi ritenuti fondamentali dall'ANVUR per la qualità dei percorsi formativi.

Le parti interessate sono state interpellate in merito alla coerenza fra profili in uscita e le relative funzioni e le competenze ed i risultati di apprendimento attesi? In quale misura si è tenuto conto del loro parere?

Lo scopo di questa domanda è di verificare se la consultazione con le parti interessate è stata realmente efficace non solo nella preliminare analisi della domanda di formazione, ma anche in una fase più avanzata, relativa alla definizione dei risultati di apprendimento attesi che, come vedremo in seguito, rappresentano una tappa successiva di definizione del percorso formativo offerto agli studenti.

Criteri valutativi del Nucleo di Valutazione

Anche il NdV, a livello locale, è fortemente impegnato nell'esercitare un'azione di controllo e di indirizzo per garantire la qualità dei CdS offerti dalle Università. A tal proposito, in base alle indicazioni dettate dall'ANVUR con le Linee Guida 2016 per la Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione⁵¹, il NdV dovrà verificare il grado di diffusione della cultura della qualità, l'efficacia delle interazioni tra strutture centrali e periferiche, il grado di analisi e accoglimento delle evidenze emerse dalle relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) nonché delle raccomandazioni dell'ANVUR. Inoltre il NdV verificherà l'operato del Presidio della Qualità e, attraverso l'analisi dei risultati del monitoraggio e delle audizioni, valuterà il funzionamento complessivo del sistema di assicurazione della qualità dell'Ateneo. Un momento fondamentale per queste considerazioni è rappresentato dalla stesura della relazione annuale, che ha carattere obbligatorio, e che dovrà essere inviata all'ANVUR per le valutazioni di competenza.

Con specifico riguardo alla domanda di formazione, il NdV nella relazione annuale dovrà verificare la coerenza tra domanda di formazione espressa dal sistema professionale di riferimento, obiettivi formativi dichiarati dai CdS e risultati di apprendimento previsti. In particolare, dovrà tener conto dei seguenti elementi:

- se la metodologia usata per accertare tale coerenza è ritenuta pienamente adeguata;
- se gli obiettivi formativi sono formulati secondo le linee guida europee;
- se il sistema professionale di riferimento e gli altri stakeholder sono stati identificati con precisione, facendo riferimento al quadro normativo aggiornato e garantendo la rappresentatività a livello regionale, nazionale e/o internazionale;
- se esistono dati quantitativi sugli sbocchi occupazionali dei laureati del CdS aggiornati agli ultimi 3 anni;

⁵¹ Linee guida ANVUR 2016 per la Relazione annuale dei Nuclei di valutazione, pagg. 8 e 9.

- se esistono relazioni analitiche sui profili professionali in uscita provenienti da esperti o da organizzazioni esterne all'ateneo;
- se sono state svolte negli ultimi tre anni attività di consultazione con soggetti del sistema professionale di riferimento e altri stakeholder, sia ai fini di ricognizione della domanda di formazione che di monitoraggio dell'efficacia dei percorsi formativi.

Il NdV ha ampia discrezionalità nell'analisi degli elementi sopra elencati in quanto l'obiettivo fondamentale è di dimostrare la qualità e l'efficacia del percorso formativo offerto agli studenti. Di tutti questi aspetti bisognerà riferire nella relazione annuale da inviare all'ANVUR.

Considerazioni conclusive sulla domanda di formazione

La domanda di formazione viene analizzata attraverso le funzioni e i ruoli professionali che il CdS prende a riferimento, tenuto conto delle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, declinando le competenze richieste per ricoprirli. Le Università svolgono un ruolo fondamentale per assicurare che l'offerta didattica sia coerente con la domanda di formazione. C'è anche da considerare che spesso le Università vengono sollecitate dal mondo del lavoro a frequenti modifiche dell'offerta formativa, modifiche che non sempre sono sostenibili o sensate a causa dei continui mutamenti del contesto lavorativo. Naturalmente, occorre prendere spunto dalla domanda di formazione proveniente dal mondo del lavoro, ma è necessario procedere ad un'analisi critica di queste informazioni al fine di predisporre un'offerta formativa funzionale allo sviluppo di specifiche competenze nel laureato. A questo fine, sono importanti le consultazioni dirette delle organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro ed è fondamentale dare evidenza allegando, ai quadri A1 della SUA-CdS, documenti e studi prodotti in seguito a un'analisi critica dei dati raccolti. In questo modo, l'Università può contribuire allo sviluppo dell'offerta formativa proponendo una figura professionale effettivamente competitiva.

Una *best practice* operativa, che l'Università può adottare per procedere alla consultazione diretta delle organizzazioni

rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni e per costruire l'offerta formativa, consiste nella costituzione di un gruppo di lavoro, che spesso viene denominato "Comitato di Indirizzo", composto da rappresentanti del CdS, della componente studentesca e del mondo del lavoro. Il CdS deve individuare i tempi, la periodicità con la quale effettuare la consultazione e documentarne gli esiti. Gli sbocchi professionali e occupazionali previsti per i laureati, e le competenze richieste dal mondo del lavoro, devono essere identificati in modo utile ai fini della definizione degli obiettivi formativi specifici del CdS e dei risultati di apprendimento attesi negli studenti alla fine del percorso formativo. La consultazione non deve essere considerata come un mero e ulteriore adempimento burocratico, ma come un'azione fondante della cultura della qualità e deve essere collegata alla possibilità di miglioramento della domanda di formazione. Gli sbocchi professionali e occupazionali previsti per i laureati – e le relative competenze – possono essere identificati in diversi modi. Come abbiamo già evidenziato, possono essere riportati in documenti, studi, analisi del mercato del lavoro, delle parti interessate esterne, oppure possono essere identificati attraverso consultazioni dirette delle organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. Possono anche essere ricavati dalle relazioni stabilite con enti e aziende per lo svolgimento di tirocini o dalla preparazione della tesi all'esterno dell'Università. Per esempio, informazioni interessanti possono essere ricavate anche dal quadro C3 della sotto-sezione C "Risultati della Formazione"⁵² della sezione Qualità della SUA-CdS, dove è richiesto l'inserimento dei risultati della ricognizione delle opinioni di enti o aziende - che si offrono di ospitare o hanno ospitato uno studente per stage/tirocinio - sui punti di forza e le aree di miglioramento nella preparazione dello studente. Si tratta di *feedback* provenienti dall'esterno - enti o aziende – che valutano le competenze degli studenti universitari, in base al contributo che essi hanno fornito all'interno dell'azienda durante il periodo di stage/tirocinio.

52 I quadri della sezione C descrivono i risultati degli studenti nei loro aspetti quantitativi (dati di ingresso, percorso e uscita), l'efficacia degli studi ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.

Un altro aspetto da considerare è che l'istituzione accademica non deve svolgere un ruolo passivo durante queste consultazioni: essa, in altri termini, non deve semplicemente recepire le necessità avanzate da parte del mondo del lavoro, ma deve fornire il proprio contributo in termini di possibile miglioramento delle competenze professionali richieste da parte del mondo del lavoro stesso. In altre parole, poiché l'Università è intrinsecamente caratterizzata da una ricerca scientifica molto avanzata, condotta in collaborazione con varie istituzioni nazionali e straniere, può e deve fornire quegli elementi in più al mondo del lavoro per il miglioramento e l'innovazione dei profili professionali evitando, così, un mero appiattimento sulle esigenze avanzate dall'esterno. Questa relazione bi-direzionale e pro-attiva tra Università e mondo del lavoro rappresenta, a nostro parere, la vera frontiera innovativa nel disegno di profili professionali avanzati e competitivi.

Un ultimo aspetto da considerare è l'estrema ripetitività dei punti che vengono valutati da parte della CEV, relativamente alla domanda di formazione, ai fini della concessione dell'accredimento iniziale ai CdS di nuova istituzione. Questa ripetitività non aiuta a far chiarezza, anzi rischia di confondere sia chi si è occupato della progettazione del CdS sia i componenti della CEV. L'importanza dell'analisi della domanda di formazione non può derivare dalla ripetitività delle domande associate alla valutazione, ma deve emergere da pochi e fondamentali punti di attenzione da sottoporre sia ai "progettisti" del percorso formativo sia ai valutatori. Si auspica, quindi, che l'ANVUR semplifichi questi aspetti, tenendo conto delle presenti considerazioni.

Requisiti di ammissione Quadro A3 della SUA-CdS

I requisiti di ammissione ai CdS sono previsti dal DM 270/2004⁵³ sia per i corsi di laurea sia per i corsi di laurea

53 Art. 6 DM 270/2004 e E. Stefani e V. Zara, *Dentro e fuori il labirinto* – Roma, Fondazione CRUI, 2009, pagg. 37 e 38
https://www.crui.it/images/allegati/pubblicazioni/2009/manuale_didatticas.opdf. " È necessario che il Corso di Studio specifichi anche le

magistrale. Essi sono richiesti nel quadro A3 della SUA-CdS che prevede l'inserimento delle "Conoscenze richieste per l'accesso", le modalità di verifica del possesso di tali conoscenze e i criteri per l'eventuale assegnazione di specifici obblighi formativi aggiuntivi.

I requisiti di ammissione ai corsi di laurea (I livello) sono, naturalmente, diversi da quelli previsti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale (II livello). Per i corsi di laurea, oltre al diploma di scuola secondaria superiore, è richiesto il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale⁵⁴. Per i corsi di laurea magistrale, invece, oltre alla laurea o al diploma universitario di durata triennale, sono richiesti specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione, verificata dagli Atenei con modalità definite nei regolamenti didattici⁵⁵.

conoscenze richieste per l'accesso, indicando le relative modalità di verifica della preparazione. In realtà, per le informazioni più dettagliate, il corso può rimandare al proprio Regolamento didattico. Un'adeguata informazione in merito alle conoscenze richieste per l'accesso, oltre che obbligatoria in base alle nuove norme, è indispensabile per garantire la trasparenza del Corso di Studio, e può costituire un efficace strumento per il miglioramento del corso stesso".

54 Art. 6, comma 1, DM 270/2004: Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva, vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

55 Art. 6, comma 2, DM. n. 270/2004: Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accade-

Per quanto riguarda i corsi di laurea, l'Università può attivare specifici corsi propedeutici alla verifica delle conoscenze richieste per l'accesso che alcune sedi denominano "corsi zero" e servono, appunto, a colmare eventuali lacune possedute dagli studenti prima della verifica. Se la verifica della preparazione iniziale non dovesse risultare positiva, verranno assegnati obblighi formativi aggiuntivi (OFA, noti anche come debiti formativi), che lo studente dovrà colmare nel corso del primo di anno di corso. L'Università può anche prevedere l'attivazione di specifici corsi integrativi per favorire l'assolvimento degli OFA da parte degli studenti.

Per quanto riguarda l'accesso ai corsi di laurea magistrale, permangono ancora alcune criticità dovute alla diversa interpretazione dei criteri di accesso da parte delle Università. Tali criteri, come indicato nel DM 270/2004, prevedono sia il possesso di specifici requisiti curriculari sia l'adeguatezza della personale preparazione. Si tratta di due concetti differenti: i requisiti curriculari richiesti sono specifici di ciascun corso di laurea magistrale e corrispondono, ad esempio, al possesso, da parte dei laureati, di un titolo di studio in una specifica classe di laurea oppure all'aver acquisito un certo numero di CFU in ambiti disciplinari specifici, ovvero in gruppi di settori scientifico-disciplinari o, infine, in specifici settori scientifico-disciplinari. Talvolta, vi è anche una specifica combinazione dei requisiti sopra indicati in relazione alle caratteristiche peculiari del corso di laurea magistrale. L'adeguatezza della personale preparazione viene, invece, verificata dagli Atenei con modalità definite dai regolamenti didattici del CdS e prevede la verifica della preparazione personale posseduta dallo studente. Tale verifica, però, è successiva al possesso da parte del laureato degli specifici requisiti curriculari di cui sopra.

Tutte queste informazioni devono essere inserite nei quadri A3 della SUA-CdS: come nel caso di A1, anche in questo caso A3 è stato sdoppiato nei due sotto-quadri A3.a e

A3.b. Il sotto-quadro A3.a rappresenta parte dell'ordinamento didattico ed in esso devono essere inserite quelle informazioni, non di dettaglio, specificamente richieste dalla normativa. Invece, il sotto-quadro A3.b rappresenta parte del regolamento didattico del CdS e quindi contiene quelle informazioni di maggiore dettaglio, che possono essere suscettibili di variazioni annuali. L'obiettivo dell'introduzione di questi due differenti sotto-quadri è di evitare che variazioni anche minime, di natura organizzativa, comportino una modifica dell'ordinamento didattico e, di conseguenza, l'analisi da parte del CUN.

Nelle recenti linee guida per la scrittura degli ordinamenti didattici, il CUN rammenta che le "Conoscenze richieste per l'accesso" a un CdS sono rappresentate dal possesso di un idoneo titolo di studio e di una adeguata preparazione iniziale⁵⁶. Detti requisiti devono essere definiti per ciascun CdS e devono sempre essere indicati nei regolamenti didattici dei CdS stessi. Naturalmente, il CUN fornisce indicazioni specifiche e distinte rispettivamente, per le "Conoscenze richieste per l'accesso alle lauree e alle lauree magistrali a ciclo unico" e per le "Conoscenze richieste per l'accesso alle lauree magistrali non a ciclo unico". Nel primo caso, il CUN precisa che nell'ordinamento didattico occorre indicare i diplomi di scuola secondaria e i titoli esteri riconosciuti idonei per l'accesso al CdS ed è comunque sufficiente un'indicazione generica del tipo "Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo". Inoltre occorre indicare, sia pure sommariamente, le conoscenze richieste per l'accesso. Occorre inoltre indicare, sempre nell'ordinamento didattico, la modalità di verifica di tali conoscenze e precisare che saranno assegnati obblighi formativi aggiuntivi, da soddisfare nel primo anno di corso, nel caso in cui tale verifica non risultasse positiva. Il CUN sottolinea che è obbligatorio riportare queste informazioni nell'ordinamento didattico, e quindi nel sotto-quadro A3.a,

⁵⁶ Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A.17/18) del CUN -16.12.2016, pagg. 14 e 15

senza però entrare necessariamente nei dettagli. Tutte le altre informazioni sono invece inserite nel sotto-quadro A3.b, che costituisce parte del regolamento didattico del CdS. Viene altresì ricordato che la verifica della preparazione iniziale è un compito specifico delle strutture didattiche e che, quindi, non si può ricorrere a generiche prove di "autovalutazione" effettuate dagli studenti⁵⁷. Il CUN precisa ancora che la normativa si riferisce alle conoscenze richieste per l'accesso e non fa invece riferimento a eventuali motivazioni, abilità e attitudini possedute dagli studenti. Nel caso dei corsi di laurea magistrale non a ciclo unico, il CUN precisa che nell'ordinamento didattico occorre indicare le lauree e i diplomi che consentono l'accesso al CdS e che detta indicazione non può riferirsi a uno specifico corso di laurea, ma solo a una o più classi di laurea (con riferimento non solo alle classi di laurea di cui ai DDMM del 16-03-07, ma anche a quelle dei precedenti decreti ministeriali). In ogni caso, l'accesso è consentito a laureati di qualsiasi sede, non solo a quelli che hanno conseguito il titolo di studio nella sede di iscrizione. I requisiti curriculari devono essere espressi in termini di possesso di laurea in determinate classi, oppure in termini di possesso di specifici numeri di CFU conseguiti in insiemi di SSD, oppure con una combinazione di queste due modalità⁵⁸. Il CUN precisa altresì che la verifica della personale preparazione è obbligatoria in ogni caso e possono accedervi solo gli studenti in possesso dei requisiti curriculari; in particolare, il possesso dei requisiti curriculari non può essere considerato come assolvimento della verifica della personale preparazione.

57 *Ibidem*: "Le indicazioni dettagliate, anche operative, sulle modalità di verifica e sugli obblighi formativi aggiuntivi devono essere inserite nel sotto-quadro A3.b della scheda SUA-CdS, non fanno parte dell'ordinamento e possono essere modificate autonomamente anche annualmente dagli atenei. Fra le conoscenze richieste per l'accesso, possono essere previste delle adeguate competenze linguistiche (si veda il punto E.13); se questo è il caso, deve essere indicato nell'ordinamento. Il possesso e relativa verifica di tali conoscenze è obbligatorio per i corsi impartiti unicamente in una lingua diversa dall'italiano".

58 Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A. 17/18) del CUN – 16 dicembre 2016, pag.15: "In caso l'accesso al corso di laurea magistrale sia aperto a laureati di qualsiasi classe purché in possesso di specifici CFU, questi requisiti devono essere indicati nell'ordinamento; negli altri casi possono essere indicati nell'ordinamento oppure nel sotto-quadro A3.b della scheda SUA-CdS, che non fa parte dell'ordinamento."

L'ordinamento didattico, come detto in precedenza, deve contenere indicazioni sommarie sulle modalità di tale verifica, mentre i dettagli devono essere riportati nel sotto-quadro A3.b della scheda SUA-CdS, potendo essere modificati anche annualmente dagli atenei, senza che ciò comporti una modifica di ordinamento. Da ultimo si fa presente che la normativa non consente di attribuire debiti formativi o obblighi formativi aggiuntivi agli studenti che si iscrivono ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico⁵⁹.

Criteria valutativi dell'ANVUR per l'accreditamento iniziale

I criteri valutativi adottati dall'ANVUR⁶⁰ per i requisiti di ammissione sono i seguenti:

Per i corsi di laurea, come sono disciplinate la verifica delle conoscenze all'ingresso e le modalità di "recupero" delle eventuali insufficienze?

Questa domanda mira a conoscere le modalità adottate dalla struttura didattica competente per la verifica delle conoscenze in ingresso e per il recupero delle insufficienze, intese come attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi o dei cosiddetti debiti formativi. È importante che la CEV

59 *Ibidem*, pag. 16: Il quadro A3 è stato suddiviso in due sotto-quadri, A3.a e A3.b. Il sotto-quadro A3.a, chiamato "Conoscenze richieste per l'accesso", comprende la parte relativa all'ordinamento: titoli richiesti per l'accesso, indicazione (anche solo sommaria) dei requisiti curriculari e richiamo (anche solo sommario) della verifica della personale preparazione. Il sotto-quadro A3.b, chiamato "Modalità di ammissione", comprende invece la parte relativa al regolamento del Corso di Studio: dettagli sui requisiti curriculari e sulla modalità di verifica della personale preparazione, modalità di ammissione al corso in caso di corso a numero programmato, indicazione di eventuali percorsi dipendenti dalla personale preparazione o dai requisiti curriculari soddisfatti. Modifiche a questo sotto-quadro non costituiscono modifiche di ordinamento. I corsi di nuova istituzione dovranno compilare sia il sotto-quadro A3.a (per l'ordinamento) sia il sotto-quadro A3.b (per la scheda SUA-CdS). Per i corsi già esistenti, il contenuto del quadro A3 per l'a.a. 15/16 è riversato identico nel quadro A3.a dell'a.a. 16/17, e il quadro A3.b è inizialmente vuoto. Gli Atenei possono intervenire sul sotto-quadro A3.b senza che si tratti di modifica di ordinamento, purché quanto indicato sia coerente con il contenuto del sotto-quadro A3.a (e con il resto dell'ordinamento). Modifiche effettuate al sotto-quadro A3.a invece costituiscono modifica di ordinamento".

60 Linee guida per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio non telematici da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione ai sensi dell'Art. 4, comma 4 del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47 http://www.anvur.org/attachments/article/26/DEFLineaGuida_Accreditame-.pdf, pag. 10

verifichi questi aspetti in quanto essi rappresentano elementi qualificanti dell'intero percorso formativo. L'ammissione di studenti senza questa verifica, oppure senza l'adozione di opportuni strumenti per il riallineamento delle conoscenze qualora siano stati attribuiti OFA, significa un'estrema eterogeneità della coorte di studenti che inizia le attività in un determinato anno accademico e che avrà, di fatto, difficoltà nel mantenere la regolarità degli studi.

Per i corsi di laurea magistrale come è disciplinata la verifica delle conoscenze all'ingresso?

In questo caso ci si riferisce alla verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, dopo aver verificato il possesso degli specifici requisiti curriculari richiesti per l'accesso a quel determinato corso di laurea magistrale.

Sono previsti dispositivi (percorsi differenziati "attenti alle competenze già acquisite o non acquisite") atti a favorire la provenienza da più lauree o da diversi Atenei?

Questo criterio fa riferimento a quanto previsto dal DM 386/2007, in cui si specifica che possono avere accesso ai corsi di laurea magistrale studenti provenienti da corsi di laurea non perfettamente coerenti o consequenziali al corso di laurea magistrale scelto. L'Università, per favorire tale possibilità, deve progettare percorsi differenziati, che tengano conto delle competenze già acquisite e di quelle non acquisite. Se per l'accesso al corso di laurea magistrale sono stati definiti, da parte della struttura didattica competente, requisiti curriculari rigidi che il laureato non possiede, egli, prima della verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, deve acquisire il requisito curriculare richiesto. Ciò può avvenire con l'iscrizione a corsi di insegnamento singoli e con il superamento dei relativi esami di profitto. In alternativa, il possesso dei requisiti curriculari richiesti può essere raggiunto già durante il percorso triennale con l'inserimento di attività formative ad autonoma scelta da parte dello studente. Un'altra possibilità, che talvolta viene adottata dalle Università, consiste nel creare all'interno del corso di laurea

magistrale dei percorsi differenziati a seconda dei *curricula* posseduti dai laureati dei CdS di I livello. In un certo senso, è come se venissero create opportune “camere di compensazione” che servono, appunto, a compensare le specifiche carenze curriculari dei laureati di I livello. Nell’ambito di questi percorsi sono previste alcune attività formative compensative rispetto al percorso di provenienza triennale dello studente. C’è però da aggiungere che non si tratta di obblighi formativi aggiuntivi, come già visto nel caso dei corsi di laurea, ma di attività formative compensative il cui numero di CFU concorre al raggiungimento dei 120 CFU complessivi e necessari per il conseguimento del titolo di studio di II livello.

È stata prevista una didattica di tipo avanzato, diversa e più partecipata di quella dei corsi triennali?

Questa domanda, presente nell’ambito del set di domande riguardanti le conoscenze richieste per l’accesso, in realtà è riferita agli aspetti curriculari e più precisamente al tipo di didattica erogata nel corso di laurea magistrale. Si deve trattare di un tipo di didattica, come peraltro previsto dal DM 270/2004, idonea a fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici e quindi diversa dalla preparazione fornita nel corso di laurea. Al fine di sviluppare negli studenti competenze adeguate, anche di tipo generalista o trasversale, è opportuno utilizzare metodologie didattiche di tipo partecipativo, che prevedano un coinvolgimento più attivo da parte degli studenti.

Considerazioni conclusive sui requisiti di ammissione

Sulla base dell’esperienza maturata in questi anni in materia di applicazione dei requisiti di ammissione, si sono registrate alcune criticità che hanno riguardato soprattutto i corsi di laurea magistrale per i quali devono essere definiti specifici criteri di accesso. Ad esempio, i requisiti curriculari per l’accesso ai corsi di laurea magistrale vengono definiti come prescritto dalla normativa e inseriti nell’ordinamento didattico, ma il loro rispetto risulta talvolta difficile in relazione all’eterogeneità curriculare dei potenziali iscritti. Inoltre, la verifica dell’adeguatezza della personale preparazione viene generalmente effettuata in maniera molto disomogenea tra gli Atenei. In particolare, in alcuni

Atenei non è prevista una verifica formale del possesso dell'adeguatezza della personale preparazione, che si ritiene pienamente soddisfatta da parte del laureato con il superamento di un determinato valore soglia del punteggio di laurea. Sarebbe auspicabile una riflessione degli Atenei su questi aspetti al fine di raggiungere una certa omogeneità di comportamenti ed evitare che alcune Università possano risultare più selettive di altre non per precisa scelta politica ma per una disforme applicazione delle norme tra le varie sedi.

Obiettivi formativi specifici

Quadro A4.a della SUA-CdS

Gli obiettivi formativi specifici⁶¹ rappresentano uno degli elementi dell'ordinamento didattico che, più di altri, ha subito modifiche - a seguito delle recenti variazioni normative - rispetto a quanto veniva precedentemente inserito nella sezione RAD della banca-dati ministeriale. Attualmente, le informazioni riguardanti gli obiettivi formativi specifici vengono inserite nel quadro A4.a della sotto-sezione A della sezione Qualità della SUA-CdS. In precedenza, nella sezione RAD, la descrizione degli obiettivi formativi specifici era sostanzialmente intesa come un approfondimento e specificazione degli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea e, infatti, i due quadri erano strettamente consequenziali. Infatti, la sezione RAD riportava integralmente la descrizione degli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea e di laurea magistrale ai sensi dei DDMM del 16-03-2007. Subito dopo, era presente il quadro relativo agli obiettivi formativi specifici, che dovevano derivare da una selezione e rielaborazione degli obiettivi formativi qualificanti in funzione della particolare "curvatura" data al CdS e

61 DM 270/2004 art. 11, comma 3, lettere a) e b): Ogni ordinamento didattico determina:

- a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei Corsi di Studio, indicando le relative classi di appartenenza;
- b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula.

alle specificità della sede⁶². Attualmente, nel quadro A4.a della SUA-CdS è necessario riportare una descrizione del per Corso di Studio come di seguito indicato:

- introduzione alle aree di apprendimento in relazione alle destinazioni professionali;
- struttura del perCorso di Studio;
- variazioni dei perCorsi di Studio in funzione degli orientamenti che lo studente ha a disposizione.

L'introduzione alle aree di apprendimento, in relazione alle destinazioni professionali, permette di collegare il quadro A4.a ai quadri precedenti, dove sono stati inseriti i dati relativi alla ricognizione della domanda di formazione, alle funzioni professionali, alle competenze associate alla funzione e, di conseguenza, ai risultati di apprendimento.

Il CUN sottolinea, giustamente, che questo è un campo fondamentale dell'ordinamento didattico in cui il CdS dichiara cosa vuole fare, come vuole farlo e cosa lo contraddistingue rispetto a tutti gli altri CdS della stessa classe. In particolare, il CUN precisa che è necessario che gli obiettivi formativi specifici siano descritti in maniera chiara, concreta e puntuale, evitando da un lato tecnicismi esasperati e dall'altro formulazioni meramente pubblicitarie. È importante, inoltre, non far riferimento a versioni precedenti dell'ordinamento didattico, tenuto conto che lo scopo di questo campo è presentare gli obiettivi dell'attuale CdS,

62 E. Stefani e V. Zara - *Dentro e fuori dal labirinto*, Roma, Fondazione CRUI, 2009, pag. 35 https://www.cru.it/images/allegati/pubblicazioni/2009/manuale_didattica5_opdf.pdf: "La griglia informatica della Sezione RAD include già gli obiettivi formativi qualificanti della classe, così come riportati nelle tabelle delle classi dei DDMM del 16 marzo 2007. L'importanza di questa informazione è legata al fatto che titoli di studio rilasciati al termine di Corsi di Studio appartenenti alla medesima classe hanno identico valore legale. Le sedi devono poi indicare, con la massima attenzione, gli obiettivi formativi specifici del corso, che devono essere definiti in maniera chiara, evitando di parafrasare gli obiettivi formativi qualificanti e facendo riferimento alle specificità del Corso di Studio in questione all'interno della classe di appartenenza. Se elaborati in maniera chiara e leggibile, gli obiettivi formativi specifici possono efficacemente orientare lo studente nella scelta tra più corsi appartenenti alla stessa classe. In questa sezione, inoltre, deve essere descritto in maniera concisa il percorso formativo, ossia la definizione e l'organizzazione delle attività formative utili per il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati".

senza che venga riportata una sorta di evoluzione nel tempo del percorso formativo. Gli obiettivi formativi specifici, inoltre, devono essere chiaramente correlati alla tabella delle attività formative e, pertanto, ogni dichiarazione di obiettivo deve avere un riscontro nelle attività formative programmate nel percorso formativo. Il CUN precisa a tal proposito che è, infatti, obbligatorio inserire in questo campo anche una sintetica descrizione del percorso formativo, organizzata per progressione cronologica o per aree di apprendimento. Detta descrizione deve essere sommaria, in quanto ha giusto lo scopo di mostrare la coerenza fra gli obiettivi formativi specifici e la tabella delle attività formative. Per far comprendere meglio la struttura della tabella delle attività formative o per chiarire il percorso di raggiungimento di determinati obiettivi formativi, è possibile fare riferimento alla presenza di *curricula* all'interno del CdS, che sono da intendersi come declinazioni distinte di un progetto che rimane unitario e che deve essere descritto come tale⁶³.

Considerazioni conclusive sugli obiettivi formativi specifici

Alla luce di quanto riportato in precedenza e dell'esperienza maturata in questi anni, si ritiene che, in linea generale, gli obiettivi formativi specifici di un CdS debbano essere formulati tenendo in considerazione due elementi fondamentali: da un lato, gli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea che rappresentano gli indispensabili elementi di partenza per la definizione degli obiettivi formativi specifici e, dall'altro, l'analisi della domanda di formazione da cui si desumono utili informazioni per i profili professionali che devono essere formati. Sulla base delle risultanze dell'analisi della domanda di formazione e considerando anche le specifiche competenze didattiche e scientifiche presenti nella sede, devono essere affinati gli obiettivi formativi specifici partendo da quelli qualificanti. Essi, infatti, possono essere ritenuti un sotto-insieme degli obiettivi più generali della classe di laurea. È opportuno, inoltre, fare riferimento alle *aree di apprendimento* che saranno poi riprese nel quadro A4.b, nel quale vengono riportati i risultati di apprendimento attesi in termini di descrittore di

⁶³ Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A. 17/18) del CUN - 16 dicembre 2016, pagg. 12 e 13

Dublino 1 “*Conoscenza e capacità di comprensione*” e descrittore di Dublino 2 “*Conoscenza e capacità di comprensione applicate*”⁶⁴.

Risultati di apprendimento attesi Quadri A4.b e A4.c della SUA-CdS

I risultati di apprendimento attesi al termine degli studi, secondo il sistema europeo di descrizione del titolo di studio (che, giova rammentarlo, sposta la prospettiva dall’insegnamento all’apprendimento e quindi dal docente allo studente) sono espressi dai descrittori di Dublino, con riferimento a cinque elementi fondamentali:

- Descrittore di Dublino 1: conoscenza e capacità di comprensione.
- Descrittore di Dublino 2: capacità di applicare conoscenza e comprensione.
- Descrittore di Dublino 3: autonomia di giudizio.
- Descrittore di Dublino 4: abilità comunicative.
- Descrittore di Dublino 5: capacità di apprendimento⁶⁵.

I risultati di apprendimento attesi sono riportati nei quadri A4.b e A4.c della SUA-CdS. In particolare, nel quadro A4.b sono inseriti i risultati di apprendimento attesi in termini dei descrittori di Dublino 1 e 2, che devono essere rappresentati in funzione di ciascuna delle aree di apprendimento identificate all’interno del percorso formativo.

Il primo descrittore, “*Conoscenza e capacità di comprensione*”, è anche noto come il “*sapere*” o anche come le “*conoscenze*” che vengono assicurate nel particolare percorso formativo al quale lo studente risulta iscritto. Inoltre, il secondo descrittore, “*Capacità di applicare conoscenza e comprensione*”, è anche noto

64 Descrittori di Dublino: <http://www.quadrodeititoli.it/descrittori.aspx?descr=172&IDL=1>

65 E. Stefani e V. Zara, *Dentro e fuori dal labirinto*, Roma, Fondazione CRUI, 2009, pagg. 35, 36, 37 e 38 https://www.cru.it/images/allegati/pubblicazioni/2009/manuale_didattica5.opdfi.pdf

come il "*saper fare*" o anche come le "*abilità*" acquisite al termine del percorso formativo. Nell'ordinamento didattico deve essere riportata una sintesi dei risultati di apprendimento attesi, evitando di scendere nei dettagli che, invece, costituiscono parte del regolamento didattico del CdS. Per questo motivo il quadro A4.b è stato suddiviso in due sotto-quadri: il primo sotto-quadro, denominato A4.b.1, riporta le informazioni sintetiche dell'ordinamento didattico, mentre il secondo sotto-quadro, denominato A4.b.2, quelle più dettagliate, e quindi soggette a possibili variazioni annuali, senza che vi sia la necessità del controllo da parte del CUN.

In particolare, nel sotto-quadro A4.b.2, ogni area di apprendimento, precedentemente definita a proposito degli obiettivi formativi specifici, viene descritta in termini di "*Conoscenza e capacità di comprensione*" e di "*Capacità di applicare conoscenza e comprensione*", ossia in termini di sapere e di saper fare. Inoltre, per ciascuna area di apprendimento, e quindi per i due descrittori di Dublino complessivamente considerati, devono essere riportate le attività formative programmate (principalmente insegnamenti) mediante le quali sarà possibile raggiungere i risultati di apprendimento attesi. Infine, vanno indicati i collegamenti informativi alla scheda di ogni insegnamento, con accurata descrizione dei metodi di accertamento dell'effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento. La descrizione di ogni scheda di insegnamento deve evidenziare che il metodo di accertamento della preparazione (mediante l'esame di profitto) consente la verifica che i risultati di apprendimento attesi siano effettivamente acquisiti dagli studenti. I metodi e la loro applicazione devono essere documentati in modo da produrre fiducia che il grado di raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi sia valutato in modo credibile. I risultati di apprendimento attesi, riportati nei descrittori di Dublino 1 e 2, concorrono al raggiungimento delle cosiddette "*competenze disciplinari*", ossia di quell'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo professionale di riferimento, formato da quel particolare CdS.

Nel successivo quadro A4.c devono essere inseriti i risultati di apprendimento che fanno riferimento al descrittore di Dublino 3 "*Autonomia di giudizio*", al descrittore di Dublino 4

“*Abilità comunicative*” e al descrittore di Dublino 5 “*Capacità di apprendimento*”, che complessivamente contribuiscono all’acquisizione, da parte degli studenti, delle cosiddette “*competenze trasversali o generaliste*”. Per quanto riguarda l’autonomia di giudizio, i laureati devono avere la capacità di raccogliere e interpretare i dati - normalmente nel proprio campo di studio - ritenuti utili a determinare giudizi autonomi, inclusa la riflessione su temi sociali, scientifici o etici ad essi connessi. I laureati, inoltre, devono saper comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti, oltre ad aver sviluppato quelle capacità di apprendimento che sono loro necessarie per intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia. Nel caso di questi specifici descrittori si tratta di competenze non direttamente riconducibili all’ambito disciplinare specifico, ma di competenze utili o richieste per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Con riguardo ai descrittori relativi a “*Conoscenza e comprensione*” e a “*Capacità di applicare conoscenza e comprensione*” il CUN⁶⁶ osserva che essi fungono da collegamento fra la descrizione sommaria del percorso formativo inserita nel campo degli obiettivi formativi specifici e la tabella delle attività formative. A questo fine è necessario indicare con quali attività formative i risultati indicati devono essere conseguiti, facendo riferimento agli ambiti della tabella delle attività formative o a specifici SSD presenti in tabella (quadro A4.b.1). È da escludere, invece, il riferimento a specifici insegnamenti in modo da evitare che variazioni su singoli insegnamenti costringano a variazioni dell’ordinamento didattico. In ogni caso, per la parte relativa all’ordinamento, questi campi devono essere compilati in modo sintetico, facendo riferimento al CdS nel suo complesso. Ulteriori specificazioni, così come la suddivisione in aree formative, devono essere rinviate ai quadri di dettaglio della SUA-CdS (A4.b.2) che non fanno parte dell’ordinamento didattico e potranno, se ritenuto utile, essere modificati annualmente.

66 Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A. 17/18) del CUN - 8 dicembre 2016, pag. 12

Risultati di apprendimento attesi e accreditamento iniziale

Con riguardo agli altri descrittori di Dublino, quelli relativi alle cosiddette competenze generaliste o trasversali, occorre indicare le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono conseguiti e verificati in quello specifico CdS⁶⁷.

I criteri valutativi utilizzati dall'ANVUR⁶⁸ per l'analisi dei risultati di apprendimento attesi sono i seguenti:

I risultati di apprendimento attesi sono stati confrontati con quelli di Corsi di Studio internazionali, considerati punto di riferimento per l'ambito disciplinare del CdS? Se opportuno, precisare con quali Corsi ritenuti significativi, o con quali specifiche indicazioni di networks specializzati, il confronto è stato fatto, ed evidenziare i termini del confronto stesso.

Si tratta di una domanda alla quale, nella maggior parte dei casi, è difficile fornire risposta perché, in questa fase iniziale, all'interno degli Atenei, è raro sia stato avviato questo confronto a livello internazionale. È possibile, tuttavia, che un confronto sia stato fatto con CdS analoghi a livello nazionale anche se la definizione dei risultati di apprendimento, e quindi le conseguenti considerazioni, rappresentano novità relativamente recenti per il sistema universitario nazionale. Il confronto con altre realtà appare dunque prematuro e probabilmente sarebbe più utile una riflessione condivisa a livello nazionale sul significato dei risultati di apprendimento, e sulle loro implicazioni, in modo da sensibilizzare in maniera adeguata chi è deputato alla loro definizione non con la logica dell'adempimento ma, auspicabilmente, con l'obiettivo di garantire la qualità del percorso formativo offerto agli studenti.

Le parti interessate sono state interpellate in merito alla coerenza fra profili in uscita e le relative funzioni e le competenze

67 Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A. 17/18) del CUN - 8 dicembre 2016, pag. 13

68 [Linee guida per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio non telematici da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione ai sensi dell'Art. 4, comma 4 del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47](http://www.anvur.org/attachments/article/26/DEFLineaGuida_Accreditame-.pdf) http://www.anvur.org/attachments/article/26/DEFLineaGuida_Accreditame-.pdf pag. 9

ed i risultati di apprendimento attesi? In quale misura si è tenuto conto del loro parere?

Questa domanda, peraltro già esaminata in precedenza, oltre a fare esplicito riferimento ai quadri A1 e A2.a, intende sottolineare la stretta connessione logica tra l'analisi della domanda di formazione, l'identificazione dei profili professionali e delle competenze ad essi associate, e, infine, la descrizione dei risultati di apprendimento attesi per gli studenti.

I risultati di apprendimento attesi, in particolare quelli specifici sono coerenti con le attività formative programmate?

È importante che i risultati di apprendimento attesi siano coerenti con le attività formative programmate, che devono essere finalizzate al loro raggiungimento da parte degli studenti. Se così non fosse, si potrebbero avere attività formative che risulterebbero espressione delle caratteristiche del corpo docente e quindi probabilmente non finalizzate, o scarsamente finalizzate, allo sviluppo e acquisizione di opportune conoscenze, abilità e competenze da parte degli studenti.

Considerazioni conclusive sui risultati di apprendimento attesi

I risultati di apprendimento attesi, espressi tramite il sistema dei descrittori di Dublino adottato in sede europea, consentono un effettivo raffronto tra gli obiettivi specifici dei CdS a livello nazionale e internazionale. Occorre comunque ricordare che è anche importante verificare la distanza tra i risultati di apprendimento attesi, descritti nell'ordinamento didattico, e quelli effettivi conseguiti dagli studenti. A questo fine, sono state avviate alcune indagini con l'obiettivo di valutare il grado di raggiungimento delle competenze da parte degli studenti, anche al fine di verificare quale sia il valore aggiunto fornito dall'Università durante questo processo. Naturalmente, molti fattori sono in grado di influenzare l'acquisizione delle competenze da parte degli studenti, in particolare se si fa riferimento alle cosiddette "competenze generaliste o trasversali". Tra questi, vi sono fattori di natura individuale, fattori legati alla famiglia di provenienza (ad esempio, titolo di

studio posseduto dai genitori) e fattori derivanti dal contesto socio-economico. L'insieme di questi elementi può condizionare la risposta dei singoli studenti nell'acquisizione delle competenze trasversali durante il percorso formativo universitario. Il discorso si complica se si considera che le competenze trasversali vengono sviluppate, probabilmente in misura maggiore, nel periodo antecedente agli studi universitari. In ogni caso, il concetto base che emerge da queste considerazioni è che l'attenzione deve essere spostata maggiormente verso l'apprendimento degli studenti piuttosto che sull'insegnamento erogato dai docenti. Inoltre, il tema dell'apprendimento non deve essere affrontato con la logica dell'adempimento, come spesso accade nella compilazione dei quadri della SUA-CdS, ma si dovrebbero soprattutto adottare, o sperimentare, appropriate metodologie e strumenti didattici favorevoli all'apprendimento. Ciò implica un'adeguata consapevolezza del corpo docente su questi temi, cosa non semplice in un contesto in cui la sensazione comune e diffusa è di tutt'altra natura. In un quadro complessivo di burocratizzazione degli adempimenti, aggravato da una molteplicità di scadenze che non riguarda solo la didattica ma anche la ricerca, resta poco tempo alla riflessione su questi argomenti. Passi in avanti di natura culturale sono dunque necessari, facendo in modo che la consapevolezza su questi aspetti non venga imposta normativamente ma derivi da un progressivo processo di maturazione, guidato da esperti del settore. Il MIUR, l'ANVUR e il CUN dovrebbero creare le condizioni di contesto idonee perché si determini questo cambiamento culturale che richiede tempo ma, soprattutto, un quadro normativo più flessibile e meno "impositivo".

Di rilievo la recente sperimentazione compiuta in proposito dall'ANVUR: *"Sperimentazione della Valutazione sugli Esiti effettivi dell'Apprendimento di natura Generalista dei Laureandi Italiani attraverso un Test"* (TECO). Gli esiti di questa sperimentazione, che ha

visto coinvolti diversi Atenei, sono stati divulgati l'11 marzo 2014⁶⁹ e i risultati ottenuti sono stati, sotto certi aspetti, abbastanza sorprendenti. A questa sperimentazione ne è seguita una seconda, che ha interessato un numero di Atenei ancora maggiore. Le riflessioni sui risultati ottenuti con queste due sperimentazioni stanno guidando l'Agenzia verso una nuova rilevazione delle competenze trasversali dei laureandi italiani, che sarà avviata a breve, nel corso dell'anno accademico corrente 2016/17 o nel successivo.

Prova finale - Quadro A5 della SUA-CdS

Le caratteristiche della prova finale, che concorre anch'essa al raggiungimento dei risultati di apprendimento da parte dello studente, sono riportate nel quadro A5. La prova finale è obbligatoria sia nel corso di laurea sia nel corso di laurea magistrale. Nel corso di laurea, il numero dei CFU assegnati deve essere coerente con il ruolo formativo dichiarato per la prova finale che, pur rappresentando un'importante occasione formativa individuale, non richiede particolare originalità. Nel corso di laurea magistrale, invece, la prova finale è una vera e propria tesi, condotta sotto la guida di un relatore, e il numero di CFU ad essa assegnati è significativamente superiore.

Il CUN sottolinea che è necessaria coerenza tra gli obiettivi formativi, i risultati di apprendimento attesi, il significato formativo dichiarato per la prova finale e il numero dei CFU ad essa attribuiti. I CFU da attribuire alla prova finale devono essere commisurati al tempo effettivamente richiesto per la relativa preparazione. Mentre il numero dei CFU per la prova finale del corso di laurea è in genere molto ridotto (in ogni caso, non meno di 3), esso risulta significativamente superiore nel caso dei corsi di laurea magistrale, al termine dei quali non è infrequente un'assegnazione di un numero di CFU anche superiore a 20-30 CFU. Ciò accade, in particolare,

69 Sperimentazione TECO - ANVUR, 2014 http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=248&Itemid=568&lang=it

nei corsi di laurea magistrale di area tecnico-scientifica nei quali sono previsti periodi più lunghi dedicati alla prova finale, consistenti in molti casi in attività laboratoriali a carattere sperimentale. Ovviamente, la prova finale del corso di laurea magistrale consiste in una tesi di laurea elaborata in modo originale dallo studente, sotto la guida di un relatore. Nel caso in cui lo svolgimento della prova finale avvenga all'interno di un'attività di stage o tirocinio, questo deve essere indicato nell'ordinamento didattico, in modo da giustificare un'eventuale attribuzione alle attività di tirocinio di parte dei crediti spettanti alla prova finale. Anche in questo caso, l'originario quadro A5 è stato suddiviso in due distinti sotto-quadri: il sotto-quadro A5.a (parte dell'ordinamento didattico) e il sotto-quadro A5.b (parte del regolamento didattico del CdS). In ogni caso, l'ordinamento didattico (e quindi il sotto-quadro A5.a della SUA-CdS) deve contenere solo l'indicazione generale della struttura e delle finalità della prova finale, mentre le modalità di svolgimento, le regole per l'attribuzione del voto finale e altre eventuali indicazioni operative devono essere inserite nel regolamento didattico del CdS (e quindi nell'apposito sotto-quadro A5.b della SUA-CdS)⁷⁰.

Quadro delle attività formative Sezione F della SUA-CdS

Come descritto in precedenza, una volta analizzata la domanda di formazione e identificati i profili professionali e gli sbocchi occupazionali, si è successivamente proceduto alla definizione degli obiettivi formativi specifici del percorso formativo e dei risultati di apprendimento da parte degli studenti. Ora, la tappa ancora successiva è la definizione delle attività formative richieste per il raggiungimento degli obiettivi formativi e per consentire l'acquisizione da parte degli studenti delle competenze disciplinari e trasversali necessarie per l'esercizio delle correlate attività professionali. Il punto di partenza per la definizione

⁷⁰ Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A.17/18) del CUN – 16 dicembre 2016, pagg. 16 e 17

delle attività formative è rappresentato dalle tabelle delle classi di laurea e di laurea magistrale presenti nei DDMM del 16-03-2007.

Le tabelle della classe di laurea (o di laurea magistrale) riportano gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili necessarie per il loro conseguimento. Si tratta di quadri generali di riferimento cui attenersi al fine di assicurare il valore legale del titolo di studio rilasciato al termine del percorso formativo. Le tabelle delle classi di laurea (e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico) contengono le attività formative di base (TAF-A) e caratterizzanti (TAF-B), mentre quelle delle classi di laurea magistrale (non a ciclo unico) solo le attività formative caratterizzanti (TAF-B). Queste attività formative di base e caratterizzanti includono più ambiti disciplinari, ognuno dei quali include più SSD (che, a loro volta, potranno generare più discipline o insegnamenti). Gli ambiti disciplinari rappresentano un insieme di SSD culturalmente e professionalmente affini e sono spesso differenti, pur mantenendo denominazioni più o meno simili, passando da una classe di laurea ad un'altra. Generalmente, il numero dei CFU complessivamente assegnati alle attività formative di base e caratterizzanti dalle tabelle delle classi di laurea è pari a 90 sui 180 CFU totali del corso di laurea⁷¹. Nel caso delle classi di laurea magistrali, il numero dei CFU complessivamente assegnati alle attività formative caratterizzanti è pari a 48 rispetto ai 120 CFU totali⁷². Pertanto, nei corsi di laurea il 50% dei CFU è vincolato dalla tabella della classe, mentre, nel caso dei corsi di laurea magistrale il vincolo è pari al 40% dei crediti⁷³.

71 Art.7, comma 1 del DM 270/2004: Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.

72 Art.7, comma 2 del DM 270/2004: Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti.

73 E. Stefani e V. Zara, *Dentro e fuori dal labirinto*, Roma, Fondazione CRUI, - 2009, pagg. 28, 29 e 30 https://www.cru.it/images/allegati/pubblicazioni/2009/manuale_didatticas.opdf.pdf

Il quadro delle attività formative è riportato nella sezione F della sezione Amministrazione della SUA-CdS, denominata "ordinamento didattico". In esso vengono inserite le varie tipologie di attività formative (TAF) che concorrono alla definizione complessiva del percorso formativo negli ordinamenti didattici. Oltre alle già citate attività formative di base (TAF-A) e caratterizzanti (TAF-B), vi sono quelle affini o integrative (TAF-C), quelle ad autonoma scelta da parte dello studente (TAF-D), quelle relative alla prova finale e, nel caso del corso di laurea, alla conoscenza di una lingua straniera (TAF-E). Infine, sono previste attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento (TAF-F). Nel caso di corsi di laurea aventi natura spiccatamente professionalizzante, possono essere inserite nell'ordinamento attività formative relative agli stage e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni. Come detto in precedenza, nel corso di laurea magistrale (non a ciclo unico) non sono previste le attività formative di base (TAF-A). Tuttavia, esistono i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, che prevedono l'acquisizione di 300 o 360 CFU complessivi a seconda della durata (5 o 6 anni, rispettivamente), in cui sono previste anche le TAF-A.

Tra tutti gli ambiti disciplinari previsti dalla tabella della classe di laurea o di laurea magistrale vengono scelti quelli da inserire nell'ordinamento didattico dello specifico CdS che si sta progettando. In alcuni casi la scelta è vincolata dalla tabella della classe di laurea in quanto esistono ambiti disciplinari cui assegnare obbligatoriamente CFU. Se questo è il caso, la tabella della classe di laurea o di laurea magistrale indica un minimo di CFU da assegnare obbligatoriamente a quell'ambito nella compilazione dell'ordinamento didattico. In ogni caso, per ogni ambito disciplinare, obbligatorio o autonoma-

mente scelto, e previsto nell'ordinamento didattico, vengono assegnati i rispettivi CFU, selezionando gli SSD che si vogliono inserire nell'ordinamento. Infatti, un altro concetto importante è che non tutti i SSD presenti in un determinato ambito disciplinare devono necessariamente far parte dell'ordinamento didattico. C'è la possibilità di selezionare solo alcuni di quei SSD che meglio concorrono alla definizione degli obiettivi formativi specifici di quel determinato CdS. Vi è anche la possibilità di assegnare, come meglio si dirà in seguito, un intervallo di CFU ai vari ambiti disciplinari, indicando un minimo e un massimo di CFU. La possibilità di inserire gli intervalli di CFU assicura una certa flessibilità ai percorsi formativi in modo da articularli sotto forma di *curricula*, orientamenti o indirizzi. Infatti, nel momento in cui viene attivato il CdS, vengono "sciolti", come si dice in gergo, gli intervalli di CFU, assegnando ad ogni specifico percorso formativo offerto agli studenti un numero preciso di CFU per ogni ambito disciplinare. Un altro vantaggio derivante dall'organizzazione degli ambiti in intervalli di CFU è connesso alle possibilità di variazione del numero preciso di CFU da assegnare ad un determinato ambito, compensando con un altro ambito disciplinare. La somma totale dei CFU assegnati a tutti gli ambiti, infatti, deve essere pari a 180 CFU nel caso del corso di laurea e a 120 CFU nel caso del corso di laurea magistrale. Infine, gli intervalli di CFU assegnati agli ambiti disciplinari possono essere vantaggiosi nel riconoscimento di attività formative già sostenute dallo studente proveniente da altra sede o da altro CdS, ovviamente nel pieno rispetto delle normative disciplinanti il trasferimento (generalmente, regolamento didattico di ateneo e regolamento didattico del CdS).

Nel caso delle attività affini o integrative (TAF-C), i SSD da indicare nell'ordinamento didattico vengono autonomamente scelti dalla sede e anche in questo caso si può procedere con l'assegnazione di un intervallo di CFU, rispettando il minimo previsto dalla normativa: 18 CFU per i corsi di laurea e 12 CFU per i corsi di laurea magistrale. Ci sono poi le attività formative ad autonoma scelta da parte dello studente (TAF-D) per le quali bisogna prevedere un minimo di 12 CFU per i corsi di laurea e di 8 CFU per i corsi di laurea magistrale.

Anche per le TAF-E (prova finale e conoscenza di una lingua straniera) e le TAF-F (conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, tirocini formativi e di orientamento, altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, ecc.) occorre inserire i CFU corrispondenti, anche sotto forma di intervalli di CFU.

Al fine di esplicitare al CUN e all'ANVUR la ragione di determinate scelte nella progettazione del percorso formativo, è possibile aggiungere informazioni aggiuntive nelle note alle varie attività formative inserite nell'ordinamento didattico. In particolare, nel caso delle attività affini o integrative, qualora siano inseriti SSD già riportati dalla tabella della classe di laurea tra quelli di base e caratterizzanti, è importante spiegare le ragioni di tale ripetizione. Di norma, infatti, nelle attività affini dovrebbero essere proposti SSD diversi da quelli già proposti tra le attività di base e caratterizzanti al fine di assicurare la trasversalità e la multidisciplinarietà del percorso.

Inoltre, prima di "chiudere" l'ordinamento didattico e quindi prima di sottoporre lo stesso all'attenzione del CUN e dell'ANVUR, è necessario dichiarare che il corso di laurea e le sue eventuali articolazioni interne (sotto forma di *curricula*) differiranno per almeno 40 CFU dagli altri corsi di laurea (e eventuali *curricula*) appartenenti alla medesima classe, ai sensi del DM del 16/03/2007, art. 1, comma 2 (30 CFU nel caso dei corsi di laurea magistrale).

È altresì importante sottolineare che nella definizione dell'ordinamento didattico alcuni SSD possono essere raggruppati in un cosiddetto "raggruppamento di SSD". Tali raggruppamenti di SSD sono presenti all'interno degli ambiti e ad essi possono essere assegnati specifici intervalli di CFU. In sostanza, i raggruppamenti di SSD rappresentano dei sotto-insiemi degli ambiti disciplinari. Nelle TAF-A e TAF-B (attività formative di base e caratterizzanti) questo raggruppamento ha lo scopo di vincolare CFU a un SSD o ad un gruppo di essi, vincolo che andrà poi rispettato nelle offerte formative annuali e quindi nella definizione degli specifici percorsi formativi. Nelle TAF-C (attività formative affini o integrative), invece, il raggruppamento di

SSD serve a individuare gruppi alternativi di SSD, cui vincolare specifici CFU, e da offrire nei percorsi formativi. Per questo motivo, il medesimo SSD può anche essere ripetuto in diversi gruppi affini, mentre, non può apparire in gruppi diversi all'interno di un ambito di base o caratterizzante.

Nella parte finale dell'ordinamento, viene presentato il riepilogo dei CFU che può presentarsi sotto forma di intervalli di CFU nel caso in cui tali intervalli siano stati assegnati ai vari ambiti disciplinari dell'ordinamento.

Indicazioni del CUN

Le indicazioni del CUN⁷⁴ per la corretta progettazione del percorso formativo e quindi per la corretta scrittura degli ordinamenti didattici sono molteplici e aiutano a chiarire eventuali dubbi. Anzitutto, vi è la sollecitazione ad evitare una eccessiva parcellizzazione delle attività formative per impedire che gli studenti abbiano difficoltà di percorso dovute sia alla scarsa coerenza di tanti piccoli insegnamenti sia alle numerose prove di esame. Il CUN quindi richiama le indicazioni ministeriali - DDMM 16-03-2007 e DM 987/2016 - riguardanti il numero massimo di esami, differenziato a seconda del livello di CdS, e il numero minimo di CFU da assegnare a ciascuna attività formativa. Nel caso delle attività formative di base e caratterizzanti il numero minimo di CFU da assegnare a ciascuna di esse deve essere di almeno 6 CFU o, in alternativa, di 5 CFU a seguito di delibera dell'organo didattico competente. Per ciascuna attività formativa affine o integrativa può essere previsto un numero di CFU ancora inferiore nel caso di delibere motivate da parte dell'organo didattico competente. Eccezioni sono previste, come vedremo in seguito, per classi di laurea particolari come quelle di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina Veterinaria e le Professioni sanitarie.

Il CUN fornisce poi indicazioni di natura tecnica, ai fini della scrittura dell'ordinamento didattico, per quanto riguarda gli ambiti disciplinari di base e caratterizzanti. In particolare,

74 Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A. 17/18) del CUN - 16 dicembre 2016, pag.20

il numero minimo di CFU relativo a ciascun ambito di base o caratterizzante deve essere zero o almeno sei. Nel caso in cui il minimo sia zero, il massimo deve essere almeno sei. Il valore di sei può essere abbassato a cinque, come detto in precedenza, a seguito di delibera dell'organo didattico competente; in tal caso occorre indicare nelle note alle attività di base o nelle note alle attività caratterizzanti gli estremi della delibera assunta dall'organo didattico competente. Similmente, il numero minimo di crediti di ciascun gruppo (ove previsto) di attività affini o integrative deve essere zero o almeno cinque. Nel caso in cui il minimo sia zero, il massimo deve essere almeno cinque. Il valore di cinque può essere abbassato a seguito di delibera dell'organo didattico competente di Ateneo; in tal caso occorre indicare nelle note alle attività affini o integrative gli estremi della delibera.

Con riferimento alla realizzabilità complessiva della tabella (massimi e minimi) il CUN⁷⁵ precisa che nella progettazione di un CdS, occorre preventivamente definire quali sono i *curricula*, che si intende offrire, indicandoli nella didattica programmata. Soltanto in seguito vengono definiti gli intervalli di CFU da assegnare agli ambiti disciplinari e da inserire nell'ordinamento. In questo modo si è certi che l'ordinamento didattico contenga il progetto formativo voluto e si evita che in esso siano contenuti percorsi irrealizzabili. Se l'ordinamento didattico, come nella maggior parte dei casi, contiene intervalli di CFU, occorre verificare che sommando il massimo di un intervallo con i minimi di tutte le altre attività formative non si superi il numero di crediti necessari per il raggiungimento del titolo⁷⁶. Chiaramente, se questo fosse il caso,

75 Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A. 17/18) del CUN – 16 dicembre 2016, pag. 21

76 Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A. 17/18) del CUN - 16 dicembre 2016, pagg. 21 e 22: Un modo per effettuare queste verifiche consiste nel controllare che nessun intervallo abbia un'ampiezza superiore alla differenza fra il numero dei crediti necessari per il raggiungimento del titolo e la somma dei minimi delle attività formative. Per esempio, se in una laurea triennale X (180 crediti necessari per il raggiungimento del titolo) la somma dei minimi è 172, l'ordinamento non può contenere alcun intervallo di ampiezza superiore agli 8 crediti ($180 - 172 = 8$). Nell'applicare questa regola bisogna però fare attenzione che in alcuni casi la somma dei minimi degli ambiti delle attività di base (o delle attività caratterizzanti o delle attività affini) è minore

sarebbe praticamente impossibile attribuire il massimo previsto dall'ordinamento didattico a quel determinato ambito disciplinare e, di fatto, il percorso formativo sarebbe irrealizzabile. Relativamente all'ampiezza degli intervalli di CFU (negli ambiti disciplinari e quindi nelle correlate attività formative), il CUN rammenta che, di norma, il massimo di un intervallo di crediti (in un ambito o un'attività formativa) non dovrebbe eccedere il doppio del minimo. Un'eccezione è il caso di CdS contenenti *curricula* concentrati su ambiti diversi delle attività caratterizzanti. In questa ipotesi è legittimo avere più ambiti a cui sia attribuito un intervallo di crediti con un minimo molto basso (anche ridotto a zero) rispetto al massimo, purché tale scelta sia motivata esplicitamente nelle note alle attività caratterizzanti, e purché il numero minimo di crediti attribuito alle attività caratterizzanti nel loro complesso sia significativamente maggiore della somma dei minimi dei singoli ambiti⁷⁷.

Per quanto attiene la coerenza fra la tabella delle attività formative, gli obiettivi formativi specifici e gli sbocchi professionali, il CUN precisa che, nel preparare la tabella delle attività formative, è necessario assicurarsi di aver inserito tutti i SSD necessari per realizzare gli obiettivi formativi specifici del CdS, assegnando a ciascun settore (o gruppo di settori) un numero di crediti congruo all'importanza assegnatagli negli obiettivi formativi specifici e nella descrizione del percorso formativo. Nel caso in cui dagli obiettivi formativi specifici si evinca che un settore (o gruppo di settori) sia rilevante per un *curriculum* ma non per altri, è possibile assegnargli un intervallo di crediti che rifletta questa differenza⁷⁸.

del minimo (di legge o assegnato dall'Ateneo) di crediti delle attività di base (o caratterizzanti o affini) considerate nel loro complesso. Se ciò accade, prima di effettuare la suddetta verifica, all'ampiezza di ciascun intervallo negli ambiti di tali attività bisogna sottrarre la differenza fra il minimo assegnato a tali attività nel loro complesso e la somma dei minimi degli ambiti in quelle attività. Continuando con l'esempio precedente, se la somma dei minimi negli ambiti delle attività di base nella laurea triennale X è 40, ma il numero minimo di crediti assegnato alle attività di base nel loro complesso è 45, allora all'ampiezza di ciascun intervallo negli ambiti di base va sottratto 5 (ossia 45-40), per cui un intervallo di ampiezza originale 12 (e quindi apparentemente non realizzabile) va considerato di ampiezza 7 (12-5=7), e quindi è realizzabile.

⁷⁷ *Ibidem*, pag. 20

⁷⁸ *Ibidem*, pag. 20

Il CUN precisa altresì che qualora i SSD da MAT/01 a MAT/09 (o da FIS/01 a FIS/08) siano tutti presenti negli ambiti di base di una classe di laurea, tali settori devono essere tutti inseriti nelle attività formative di base di ogni corso di laurea in quella classe. Il DM 987/2016 riporta analoghe considerazioni a proposito dei docenti di riferimento appartenenti agli stessi SSD⁷⁹.

Relativamente all'equilibrio fra i crediti assegnati alle attività affini o integrative e i crediti assegnati alle attività caratterizzanti, il CUN richiama quanto disposto dal legislatore⁸⁰, ossia che alle attività formative affini o integrative devono essere destinati almeno 18 crediti nei corsi di laurea, e almeno 12 crediti nei corsi di laurea magistrale; che il numero massimo di crediti assegnati alle attività formative affini o integrative deve essere di norma inferiore al numero minimo di crediti assegnati alle attività caratterizzanti nel loro complesso⁸¹. Con specifico riguardo ai SSD di base o caratterizzanti inseriti fra le attività affini, il CUN rammenta che, di norma, ciò dovrebbe essere evitato soprattutto nei corsi di laurea. Nei corsi di laurea magistrale, è possibile segnalare la presenza di settori che sono caratterizzanti per alcuni *curricula* mentre sono integrativi per altri. In ogni caso, se nelle attività affini o integrative compaiono settori già inseriti nell'ordinamento didattico fra le attività di base o caratterizzanti, è necessario che vi compaiano anche settori che non lo sono, e che nelle note alle attività affini o integrative sia inserita la frase "Il regolamento didattico del Corso di Studio e l'offerta formativa programmata saranno tali da consentire, agli studenti che lo vogliano, di seguire

79 *Ibidem*, pag. 25 e DM 987/2016, Allegato A, "...Quando i SSD MAT/01-MAT/09 e FIS/01-FIS/08 sono tutti presenti negli ambiti di base di una Classe di laurea e di laurea magistrale, devono essere considerati indistinguibili dal punto di vista delle relative competenze didattiche. Di conseguenza, possono essere conteggiati come docenti di riferimento nei Corsi di Studio delle suddette Classi i docenti appartenenti a SSD MAT/01-MAT/09 e FIS/01-FIS/08 che siano responsabili di attività formative in ognuno di questi SSD"

80 Art.10, comma 5, lettera b) del DM 270/2004; Art. 3, comma 4 dei DDMM 16/03/07 (classi di laurea e laurea magistrale).

81 *Ibidem*, pagg. 21 e 22

percorsi formativi nei quali sia presente un'adeguata quantità di crediti in settori affini e integrativi che non siano già caratterizzanti”⁸².

Attività formative e accreditamento iniziale

I criteri valutativi dell'ANVUR⁸³ nell'analisi del quadro delle attività formative sono i seguenti:

Quali sono le modalità adottate per garantire che l'andamento delle attività formative e dei risultati del CdS sia coerente con gli obiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un forte impegno alla collegialità da parte del corpo docente?

Le informazioni necessarie al valutatore per rispondere esaurientemente a questa domanda possono essere recuperate sia dalla SUA-CdS sia da altra documentazione fornita a corredo del CdS. Anzitutto, occorre considerare il documento relativo alla progettazione del CdS, nel quale è presente una descrizione dettagliata del percorso formativo che va oltre le informazioni presenti nei quadri della SUA-CdS e fornisce anche l'iter logico seguito nelle fasi iniziali di analisi della domanda di formazione e definizione dei profili professionali. È anche opportuno valutare le informazioni inserite nel quadro D2 della sotto-sezione D della sezione Qualità della SUA-CdS, nel quale è presente la parte relativa all'AQ del CdS e quindi si fa riferimento al sistema in grado di assicurare la qualità del percorso formativo proposto. Infine, ulteriori informazioni possono essere recuperate dalla sezione B (Esperienza dello studente) della SUA-CdS che fornisce informazioni particolareggiate sull'organizzazione del percorso formativo.

Quali sono le attività collegiali dedicate al monitoraggio dell'andamento del CdS? Quali sono i momenti di partecipazione degli studenti previsti?

⁸² *Ibidem*, pag. 22

⁸³ Linee guida per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio non telematici da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione ai sensi dell'Art. 4, comma 4 del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47: pagg. 9 e 10

È prestata la necessaria attenzione alle attività di base ed alla coerenza nella concatenazione dei contenuti?

Quali sono le modalità previste per il coordinamento tra i diversi insegnamenti?

Queste domande fanno riferimento ad aspetti molto importanti che garantiscono il coordinamento di tutte le attività formative erogate nel percorso formativo. In particolare, viene stressato il concetto di una necessaria collegialità nelle scelte e nelle decisioni al fine di evitare la possibile sovrapposizione tra attività formative con obiettivi e contenuti simili. Nel contempo, è importante assicurare l'armonica complementarietà tra tutte le attività formative erogate, con l'obiettivo di assicurare i risultati di apprendimento attesi, descritti nell'ordinamento didattico. È assai difficile desumere tutti questi aspetti dalla lettura della documentazione che descrive il percorso formativo: molte informazioni al riguardo possono essere ricavate da una verifica diretta con gli studenti in aula (durante la visita di accreditamento periodico) o dalle relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti.

Come viene garantita la comunicazione delle modalità dello svolgimento degli insegnamenti e delle prove di valutazione?

Nel caso di CdS con un coinvolgimento interdipartimentale, sono adeguatamente precisate le responsabilità di gestione ed organizzazione didattica dei Dipartimenti coinvolti?

Anche con queste domande si vuole enfatizzare l'importanza di momenti di gestione coordinata e condivisa della didattica al fine di garantire il raggiungimento dei risultati di apprendimento nella maniera migliore possibile, evitando possibili sovrapposizioni e nel contempo colmando eventuali lacune nel percorso formativo programmato. Diversamente, si corre il rischio di trattare il CdS soltanto dal punto di vista della gestione amministrativa. Parimenti importante è la trasparenza sulla modalità di svolgimento delle prove di valutazione al fine di informare gli studenti

correttamente, e per tempo, delle caratteristiche dell'esame. Queste domande, formulate dall'ANVUR, tendono a verificare che, all'interno dell'Ateneo, sia previsto un momento di partecipazione, di analisi e di sintesi in cui si discuta, in maniera collegiale e armonica, del progetto formativo e dei risultati del CdS.

Considerazioni conclusive sulle attività formative

La Legge 240/2010 ha introdotto un'importante modifica organizzativa che permette agli Atenei di avere una gestione dell'offerta formativa centrata, essenzialmente, sui Dipartimenti (oppure bilanciata, come abbiamo detto prima, tra Dipartimenti e Strutture di raccordo). Soltanto in rari casi, la "competenza" sulla didattica è fortemente spostata sulle Strutture di raccordo e ciò accade nel caso in cui ci siano CdS che fanno riferimento a una molteplicità di Dipartimenti, senza una netta prevalenza di qualcuno di essi. In ogni caso, qualunque sia il modello organizzativo e gestionale adottato dalle Università, è fondamentale che, nel momento in cui si procede alla costruzione del percorso formativo, si realizzino le condizioni per un'armonica funzionalità del CdS al fine di garantire le migliori condizioni di apprendimento per gli studenti.

L'esperienza di questi primi anni di applicazione della Legge 240/2010 evidenzia che, in alcuni casi, si registra un ruolo molto forte del Dipartimento di riferimento nella progettualità e nella gestione del CdS. Agli altri Dipartimenti, i cosiddetti Dipartimenti associati, è spesso attribuito un ruolo di mero servizio nel fornire le altre attività formative necessarie per il completamento del percorso formativo. Questo atteggiamento genera, inevitabilmente, una sorta di insoddisfazione dei docenti afferenti ai Dipartimenti associati, in quanto le attività formative da loro erogate vengono considerate quasi accessorie nei confronti di quelle erogate dai docenti del Dipartimento di riferimento. Certamente, un momento di sintesi e di confronto importante è all'interno del Consiglio di CdS, nell'ambito del quale si discute del progetto formativo e si avanzano alle strutture didattiche competenti (Dipartimenti e/o Strutture di raccordo) opportune proposte di modifica. Resta comunque forte, in alcuni casi, la demotivazione dei docenti appartenenti ai Dipartimenti associati

che, pur volendolo, non riescono ad incidere in maniera significativa sulla progettazione o rimodulazione del CdS.

Il Dipartimento di riferimento, che ha il potere decisionale dal punto di vista progettuale, assume talvolta un atteggiamento "protezionistico" nei confronti dei SSD che gli appartengono, limitando i SSD di altri Dipartimenti - in termini di CFU assegnati - o, addirittura, in qualche caso, escludendoli. In questo modo, un percorso, che dovrebbe o potrebbe essere di tipo multidisciplinare in funzione del raggiungimento dei risultati di apprendimento, viene ad essere ridotto e snaturato dal punto di vista delle attività formative programmate ed erogate. Per evitare tutto questo, bisognerebbe trovare un momento in cui tutto il corpo docente, indipendentemente dall'afferenza ai rispettivi Dipartimenti, viene coinvolto per discutere sul progetto formativo, al di là della gestione amministrativa affidata al Dipartimento di riferimento. Si dovrebbe quindi assicurare un forte impegno partecipativo dell'intero corpo docente, anche nei confronti del monitoraggio dell'andamento del CdS, e nel contempo garantire un coordinamento di natura didattica, dal punto di vista contenutistico e degli obiettivi di apprendimento, tra i diversi insegnamenti. Nel caso in cui al CdS contribuiscano in misura rilevante docenti inquadrati in Dipartimenti diversi, si dovrebbero definire opportune responsabilità operative al fine di raggiungere e garantire un'appropriata gestione didattica del corso stesso. È chiaro che, alla luce delle novità introdotte dalla Legge 240/2010, occorre trovare all'interno degli Atenei un nuovo equilibrio, che permetta di avere una gestione amministrativa efficace ed efficiente del CdS, senza perdere di vista il suo significato culturale e formativo.

Altre informazioni

La sezione Amministrazione della SUA-CdS presenta la sotto-sezione "Informazioni" dove nel quadro "Informazioni generali sul Corso di Studi" occorre inserire:

- Università;
- nome del corso in italiano;
- nome del corso in inglese;
- classe di laurea o di laurea magistrale;
- lingua in cui si tiene il corso;
- eventuale indirizzo internet del corso di laurea;
- tasse;
- modalità di svolgimento (convenzionale, mista, ecc.).

Tutte queste informazioni erano presenti nella precedente sezione RAD, ad eccezione di quelle riguardanti le “tasse” che sono state introdotte dal sistema AVA. A proposito della denominazione del CdS, essa deve essere coerente con la classe di laurea e con gli obiettivi formativi; inoltre, non deve essere fuorviante per gli studenti. Vi sono poi ulteriori quadri nei quali vengono riportate informazioni relative a:

- corsi interateneo – RAD;
- referenti e strutture;
- docenti di riferimento;
- rappresentanti degli studenti;
- gruppo di gestione dell'AQ;
- tutor;
- programmazione degli accessi (programmazione nazionale e locale);
- sedi del corso (organizzazione della didattica, utenza sostenibile);
- eventuali *curricula* (orientamenti o indirizzi).

Segue, poi, la sotto-sezione “Altre informazioni” che include informazioni di tipo prevalentemente amministrativo:

- codice interno all'Ateneo del corso, massimo numero di CFU riconoscibili, numero del gruppo di affinità;
- date di approvazione (struttura didattica, SA o CdA, ecc.);
- sintesi della relazione tecnica del Nucleo di Valutazione;
- relazione del Nucleo di Valutazione per l'accreditamento;
- sintesi delle motivazioni dell'istituzione dei gruppi di affinità;
- motivi dell'istituzione di più corsi nella classe;
- sintesi del parere del Comitato Regionale di Coordinamento.

Compiti del CUN e dell'ANVUR nella valutazione degli ordinamenti didattici

Con l'avvio del sistema AVA sono state introdotte alcune modifiche rispetto alla usuale procedura seguita dagli Atenei per l'istituzione/attivazione di nuovi CdS. Attualmente l'ordinamento didattico, da sempre identificato con la sezione RAD della banca-dati ministeriale, è transitato principalmente nella sotto-sezione F della sezione Amministrazione della SUA-CdS, dove si ritrova il quadro generale delle attività formative con il relativo numero di CFU assegnati. Altre parti dell'ordinamento didattico si ritrovano, in forma frammentata, nella sotto-sezione A della sezione Qualità della SUA-CdS. Pertanto, l'ordinamento didattico risulta distribuito in varie sezioni all'interno della SUA-CdS e ciò ha comportato non pochi problemi nella fase iniziale di avvio del sistema AVA. I problemi si sono presentati a livello dei singoli Atenei, che hanno avuto difficoltà a identificare con certezza quale fosse l'ordinamento didattico all'interno della SUA-CdS, e, a livello centrale, soprattutto il CUN e l'ANVUR, che hanno avuto difficoltà a comprendere quali fossero i rispettivi adempimenti.

L'introduzione del sistema integrato AVA ha inoltre portato al superamento delle due fasi distinte nella progettazione del CdS, ossia la fase di istituzione seguita da quella di attivazione, inglobandole entrambe nella fase di accreditamento iniziale del corso stesso. Il DM 47/2013 era molto chiaro a questo riguardo ma il successivo DM 987/2016 sembra aver re-introdotto una fase di istituzione del CdS distinta da quella di attivazione. In ogni caso, mentre allo stato attuale permane la necessità di un decreto ministeriale di accreditamento iniziale di un CdS progettato *ex novo*, con il DM 987/2016 viene eliminata la necessità di un decreto ministeriale di conferma dell'accREDITAMENTO per i CdS già accreditati. In realtà, il DM 987/2016 introduce modifiche sostanziali nella conferma dell'accREDITAMENTO dei CdS per gli anni successivi ma di questo si dirà in seguito.

Il CUN, nella definizione dell'offerta formativa, si esprime sempre in fase di istituzione del CdS e quindi nel caso di un percorso formativo progettato *ex novo* da parte dell'Ateneo. Il CUN, inoltre, si esprime anche in fase di eventuale modifica dell'ordinamento didattico di CdS già attivi. Il Ministero si riserva la possibilità di chiedere al CUN di controllare, comunque, l'ordinamento al di fuori dei casi sopra indicati. Ciò ha generato la convinzione, almeno nei primi due anni di applicazione del sistema AVA, che il CUN non dovesse esprimersi, nel caso di modifiche di ordinamento didattico, su parti dell'ordinamento stesso che non rientrassero nei casi sopra elencati. In sostanza, l'ordinamento didattico è stato artificiosamente "smembrato", ritenendo che solo la parte dell'ordinamento didattico presente nella sezione Amministrazione della SUA-CdS fosse di competenza del CUN, mentre tutte le altre parti dell'ordinamento, incluse nella sotto-sezione A della sezione Qualità, non lo fossero e dovessero essere valutate solo dall'ANVUR. Ciò, naturalmente, ha poco senso in quanto l'ordinamento didattico, così come definito dal DM 270/2004, ha una sua coerenza intrinseca considerando tutte le parti nel loro insieme, indipendentemente dalla localizzazione specifica all'interno della SUA-CdS. A partire, quindi, dall'anno accademico 2015/16, l'ordinamento didattico è "tornato ad essere" quello previsto dall'art. 11, comma 3, del DM 270/2004 e dai DDMM delle classi di laurea e di laurea magistrale del 16 marzo 2007. In sostanza, l'ordinamento didattico include non solo il quadro delle attività formative, la denominazione, la lingua o la modalità di erogazione del CdS, ma anche la consultazione con il mondo del lavoro, i requisiti di ammissione, gli obiettivi formativi specifici, i risultati di apprendimento attesi e la prova finale. Sono state indicate anche date differenziate per l'esame da parte del CUN degli ordinamenti relativi ai CdS di nuova istituzione e per le modifiche di ordinamento didattico di CdS già attivi, in considerazione del maggior tempo richiesto per i primi nelle procedure di pre-attivazione condotte sia dal CUN sia dall'ANVUR. Una difficoltà evidenziata dagli Atenei, in questa nuova riformulazione dell'ordinamento didattico, è dovuta al fatto che l'aggiornamento dei quadri della SUA-CdS riguardanti la consultazione con il mondo del lavoro o i requisiti di ammissione o la prova finale (o altro)

comporta la modifica dell'ordinamento stesso e il riesame da parte del CUN e dell'ANVUR. Ciò ostacolerebbe, di fatto, quella manutenzione della didattica che è auspicata dal sistema AVA e va nel verso del miglioramento continuo dell'offerta formativa, a garanzia degli studenti e delle famiglie. Per ovviare a questi inconvenienti, è stato istituito un tavolo congiunto CUN-CRUI-MIUR-ANVUR che ha cercato nuove soluzioni a partire dall'offerta formativa 2016/17. Tali soluzioni hanno comportato la modifica di alcune parti della SUA-CdS, con l'obiettivo di identificare con maggiore chiarezza le parti ordinali della SUA-CdS. Più precisamente, i quadri A1 (consultazione con il mondo del lavoro), il quadro A3 (requisiti di ammissione), il quadro A4.b (risultati di apprendimento) e il quadro A5 (prova finale) sono stati suddivisi, ciascuno, in due sotto-quadri con due obiettivi e due funzioni diverse. Il primo sotto-quadro contiene la parte ordinamentale e quindi costituisce quella parte soggetta a minori variazioni nel corso del tempo, tranne nel caso in cui si decida di modificare in maniera significativa il percorso formativo. Il secondo sotto-quadro contiene le altre informazioni che non fanno parte dell'ordinamento, ma sono proprie del regolamento didattico del CdS (ai sensi del DM 270/2004 e del DM 386/2007) e che possono essere modificate annualmente (senza che ciò comporti la modifica dell'ordinamento). Tutto ciò è indicato chiaramente nella nuova versione della SUA-CdS 2016-17, oltre che nelle nuove linee guida del CUN.

L'ANVUR nella definizione dell'Offerta formativa si esprime in fase di accreditamento iniziale del CdS verificando il possesso dei requisiti di cui agli Allegati A e C (Requisito R3) del DM 987/2016. La nota MIUR 30375 del 16-12-2016 ha fornito indicazioni operative dettagliate per le procedure riguardanti i CdS di nuova istituzione e la modifica degli ordinamenti didattici di CdS già attivi. Nel caso dei corsi di nuova istituzione, per i quali, come si diceva, vi è un'anticipazione dei tempi al fine di consentire l'esame approfondito da parte del CUN e dell'ANVUR, la procedura è di seguito indicata. Se il CUN richiede la riformulazione dell'ordinamento, esso non viene inviato all'ANVUR, ma direttamente all'Ateneo che procede alla sua riformulazione per una so-

la volta. Nel caso di conferma di parere negativo da parte del CUN, il CdS non potrà più essere ripresentato per quello stesso anno accademico. Se il CUN formula un parere positivo sull'ordinamento, lo stesso non viene formalmente trasmesso all'Ateneo, ma viene reso disponibile all'ANVUR ai fini delle successive valutazioni relative all'accreditamento iniziale. Se il CUN, invece, richiede un adeguamento, ossia solo una modifica non sostanziale di alcune parti dell'ordinamento didattico, esso non viene trasmesso all'Ateneo, ma reso disponibile all'ANVUR che procede, se necessario, a comunicare all'Ateneo il parere finale in merito alla richiesta di adeguamento. In sostanza, cercando di semplificare il più possibile, in caso di "errori gravi" nell'ordinamento didattico viene chiesta all'Ateneo la sua riformulazione per una sola volta e nel caso di conferma del parere negativo l'iter, almeno per quell'anno accademico, si blocca definitivamente. Nel caso di "errori lievi", il CUN richiede adeguamenti dell'ordinamento didattico che vengono trasmessi direttamente all'ANVUR (e quindi non agli Atenei), che decide poi se inviarli, assieme ad eventuali altre richieste, all'Ateneo. Il parere positivo sull'ordinamento didattico emesso da parte del CUN viene trasmesso da quest'ultimo all'ANVUR (e non all'Ateneo) al fine di consentire alle CEV il successivo esame, caratteristico della fase di accreditamento iniziale del CdS. L'Ateneo, quindi, può avere richieste da parte delle CEV e/o del CUN.

Nel caso delle modifiche di ordinamento didattico di CdS già accreditati, se la modifica proposta riguarda solo SSD e CFU, il CUN emette il relativo parere che non è soggetto ad ulteriore esame da parte dell'ANVUR e quindi viene trasmesso direttamente all'Ateneo. In caso di richiesta di adeguamento, l'Ateneo dovrà risottoporre l'ordinamento didattico adeguato al parere del CUN. In caso di parere negativo, il MIUR comunica direttamente il parere all'Ateneo e la modifica richiesta non potrà aver corso. Nei casi diversi dal punto precedente, ove il CUN ritenga che le modifiche proposte non attengano a profili sostanziali dell'ordinamento didattico, si procede comunque con le stesse modalità precedentemente elencate. Nei casi in cui le modifiche dell'ordinamento

didattico, introdotte dall'Ateneo, siano considerate dal CUN di natura sostanziale, si procede come nel caso dei CdS progettati *ex novo*. Anche in questo caso, cercando di semplificare il più possibile, nel caso in cui si tratti di "modifiche di routine (per es. SSD e CFU) o non sostanziali (per es. nella parte descrittiva testuale)", il CUN emette il relativo parere (positivo, adeguamento, negativo) che non è oggetto di ulteriore esame da parte dell'ANVUR e viene, quindi, trasmesso direttamente all'Ateneo. Qualora, invece, si tratti di "modifiche significative", il CUN emette il relativo parere che non viene formalmente trasmesso all'Ateneo ma all'ANVUR ai fini della valutazione complessiva per l'accREDITAMENTO iniziale. In questo caso, in verità, sorge il problema delle CEV nel senso che mentre per i CdS di nuova istituzione esistono CEV specifiche, già individuate per tempo da parte dell'ANVUR, nel caso delle modifiche di ordinamento di CdS già attivi, invece, le CEV potrebbero non essere disponibili. In ogni caso, anche nel caso della modifica degli ordinamenti didattici di CdS pre-esistenti, l'Ateneo può avere richieste di modifica da parte del CUN e/o dall'ANVUR.

Pertanto, in base a quanto sopra riportato, su alcuni aspetti dell'ordinamento didattico si esprime il CUN, mentre su altri l'ANVUR. Di conseguenza, il CUN e l'ANVUR devono concordemente definire i rispettivi campi di competenza nella valutazione dell'ordinamento didattico ai fini dell'attivazione del CdS. Qualora non dovesse esserci coerenza tra quanto indicato dal CUN rispetto al parere formulato dall'ANVUR, si rischia di generare un conflitto a danno dell'Ateneo. Questo rischio, al momento, non si è fortunatamente palesato, almeno in maniera evidente, grazie all'efficace opera di collaborazione tra il CUN e l'ANVUR nella delicata fase di valutazione dei CdS. Sarebbe in ogni caso auspicabile che le Università avessero chiaro il quadro di rispettiva competenza dell'ANVUR e del CUN, al fine di fugare possibili timori relativi a interventi di miglioramento del percorso formativo che talvolta non vengono effettuati proprio per evitare di incorrere in richieste di chiarimento e di modifiche ulteriori da parte di questi due Organismi.

Procedure valutative per i CdS di nuova attivazione

Le procedure valutative per i CdS di nuova attivazione sono descritte nelle "Linee guida per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione da parte delle CEV" (edizione rivista del 2016 da parte dell'ANVUR). Le CEV sono composte da almeno tre esperti disciplinari scelti dall'ANVUR che tra di essi individua il coordinatore. Ogni CEV è affiancata da un segretario identificato dall'ANVUR e scelto tra i suoi funzionari/collaboratori al momento della designazione della CEV. Le valutazioni sono generalmente effettuate mediante l'esame della documentazione presentata ed eventuali visite *in loco* che non hanno durata superiore a due giorni. L'agenda dell'eventuale visita *in loco* è concordata dal segretario con il referente del Presidio della Qualità indicato dall'Ateneo. Il piano degli incontri potrà includere quelli con gli Organi di governo dell'Ateneo (Rettore, Direttore generale, Senato accademico e Consiglio di Amministrazione), con il Presidio della Qualità, con il NdV, con il Direttore/Direttori di Dipartimento coinvolti nella progettazione/gestione del CdS, eventualmente con il Presidente della Struttura di raccordo (qualora costituita), con il responsabile del CdS (qualora già identificato), con i singoli docenti, tra cui i docenti di riferimento, e il personale tecnico-amministrativo responsabile della struttura che gestisce il CdS, oltre che con le organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro che sono state consultate nell'analisi della domanda di formazione.

Ai fini della valutazione dei CdS di nuova attivazione, agli Atenei viene richiesta specifica documentazione che sarà appunto analizzata da parte delle CEV. Un primo documento richiesto è quello denominato "Politiche di Ateneo e Programmazione", deliberato dall'organo centrale competente, e coerente con la strategia dell'offerta formativa espressa nel piano strategico di Ateneo. L'Organo centrale competente dovrebbe essere rappresentato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo che ha potere deliberante, ai sensi della Legge 240/2010, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa. Potrebbe essere anche il

Senato Accademico, nel caso in cui lo statuto dell'Ateneo gli abbia specificamente assegnato il compito "deliberante" sull'offerta formativa. Nel documento "Politiche di Ateneo e Programmazione" devono essere indicate le scelte di fondo, gli obiettivi e le corrispondenti priorità che orientano le politiche di Ateneo, specificando il ruolo assegnato ai nuovi CdS proposti coerentemente con tali scelte e priorità e per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati. Nel documento dovrà inoltre essere contenuta una valutazione dell'offerta formativa dell'Ateneo da cui emerga la sostenibilità economico-finanziaria e l'insieme delle risorse riferite alla docenza a regime per il nuovo CdS. Oltre ad essere un fattore essenziale per l'accreditamento iniziale dei CdS di nuova attivazione, la valutazione di questo documento strategico costituisce un elemento importante per l'accreditamento della sede, in quanto dimostra che essa è stata in grado di definire i propri obiettivi strategici complessivi e le politiche di Ateneo per il loro raggiungimento. La mancanza di tale documento (da allegare in formato pdf nella sezione "upload documenti di Ateneo") può pregiudicare l'accreditamento iniziale dei CdS di nuova attivazione. Tra i documenti riferibili all'Ateneo, viene anche richiesto l'Organigramma dell'Ateneo che riporta strutture, funzioni e responsabilità a livello centrale e che viene anch'esso caricato nella sezione "upload documenti di Ateneo". Infine, viene anche richiesta la documentazione relativa alla sostenibilità economico-finanziaria, da caricare nella stessa sezione che riporta i documenti di Ateneo.

Naturalmente, un altro documento importante da compilare ai fini dell'accreditamento iniziale del CdS è rappresentato dalla SUA-CdS. Dapprima viene compilata la parte ordinamentale vera e propria (generalmente entro dicembre), al fine di consentire il preliminare esame da parte del CUN, e poi la parte restante (generalmente entro febbraio) contenente le ulteriori informazioni sull'offerta formativa per l'esame successivo da parte dell'ANVUR. Segue poi il documento denominato "Progettazione del CdS" nel quale vengono riportate varie informazioni che servono a rispondere ai "criteri valutativi" riportati nell'all. 1 alle Linee

guida prima menzionate. In particolare, questo documento deve riportare tutte quelle informazioni per gli elementi da valutare che non abbiano trovato collocazione nei vari quadri della SUA-CdS. Ai fini della concessione dell'accREDITAMENTO iniziale, sarà valutata la qualità della progettazione complessiva del CdS che si intende attivare, anche in relazione al livello degli studi proposti (corso di laurea, corso di laurea magistrale, corso di laurea magistrale a ciclo unico) e alla programmazione del tipo di attività didattica. In particolare, se il nuovo CdS deriva dalla riconversione, suddivisione e/o accorpamento di precedenti CdS, è necessario dare conto nel documento "Progettazione del CdS" degli esiti dei rispettivi rapporti di riesame ciclico, ovvero dei motivi che hanno condotto alla necessità di riprogettare in modo nuovo il CdS. Si deve inoltre dar conto del modo in cui il nuovo CdS contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell'Ateneo. Possono essere inoltre forniti eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare l'attivazione del CdS, illustrando in particolare il concetto/progetto intellettuale su cui esso si fonda e specificando, se lo si ritiene opportuno, il taglio specifico che si intende dare ai corsi di base. La mancanza di documentazione o la presentazione di una documentazione incompleta, che non permetta agli esperti di formulare adeguatamente un giudizio sulla base dei criteri valutativi riportati nell'all. 1 alle Linee guida, potrà pregiudicare l'accREDITAMENTO del CdS. Particolare attenzione sarà rivolta, da parte delle CEV, ai documenti "Politiche di Ateneo e Programmazione" e "Progettazione del CdS", oltre che all'analisi della domanda di formazione, specificamente riportata nei rispettivi quadri della SUA-CdS e nella documentazione allegata.

È interessante osservare che nell'all. 1 alle Linee guida dell'ANVUR, oltre ai criteri valutativi, sono riportate alcune definizioni che hanno lo scopo di aiutare le strutture didattiche nella corretta formulazione dei CdS di nuova istituzione:

Profilo culturale e professionale dei laureati nel CdS: è la figura, nei suoi principali aspetti culturali e professionali, che si intende ottenere all'uscita del ciclo formativo. Viene definito attraverso: a) il

carattere della formazione culturale complessiva che si intende impartire; b) una o più funzioni in un contesto di lavoro; c) le competenze specifiche associate al profilo o ad una funzione professionale.

Da notare che invece di riferirsi al solo “profilo professionale” ora si parla di “profilo culturale e professionale” e si fa riferimento anche alla formazione culturale complessiva che si intende impartire. Si tratta di un cambiamento significativo di prospettiva in quanto si evidenzia che alcuni CdS possono preparare un profilo non immediatamente o direttamente spendibile nel contesto lavorativo, almeno nel senso classico delle professioni, ma rilasciare un titolo di studio che può servire per accedere ad un livello superiore di istruzione superiore. Ciò accade, ad esempio, in alcuni corsi di laurea di I livello che forniscono una solida preparazione di base (o profilo culturale) che serve per accedere a corsi di laurea magistrale con carattere più specialistico.

Parti Interessate: includono tutte le organizzazioni ed istituzioni potenzialmente interessate al profilo culturale e professionale dei laureati disegnato dal CdS. Esse esprimono il fabbisogno di formazione proveniente dalla società. Le Parti Interessate includono: a) organizzazioni rappresentative della produzione di beni e di servizi, delle professioni e/o, in carenza di organizzazioni specificamente rispondenti alle esigenze del progetto, b) società scientifiche, centri di ricerca, istituzioni accademiche e culturali di rilevanza nazionale o internazionale.

Anche in questo caso, da notare l’inserimento tra le parti interessate delle società scientifiche, centri di ricerca, istituzioni accademiche e culturali di rilevanza nazionale e internazionale. Ciò è in coerenza con il profilo culturale di cui si diceva precedentemente, e che vede come interlocutori privilegiati, appunto, le società scientifiche o varie istituzioni di rilevanza culturale. Un pericolo da sventare, però, è la possibile auto-referenzialità di questo approccio: se per definire il profilo (culturale) di un laureato di un CdS si fa una riflessione solo interna all’accademia (o alle società scientifiche che sono, in realtà, estensioni della stessa accademia) si corre il rischio di spostare l’attenzione più sul docente che sullo studente, andando in questo modo in contrasto con le raccomandazioni riportate negli ESG 2015.

Dove funzionale al progetto proposto, il Comitato di Indirizzo può rappresentare le Parti Interessate, includendo esponenti del mondo del lavoro e della ricerca scientifica e tecnologica.

Sbocchi occupazionali (possono comprendere anche la prosecuzione in una laurea magistrale): sono le occupazioni in cui i laureati sono impiegati nella realtà o nelle previsioni del progetto di attivazione del CdS una volta ottenuta la Laurea.

Obiettivi formativi specifici del CdS: enunciano sinteticamente le conoscenze e competenze concorrenti alla realizzazione del profilo culturale e professionale. Vengono dettagliati nei risultati dell'apprendimento attesi. Questi ultimi vengono raggiunti attraverso un percorso formativo, cioè il sistema organizzato di attività formative concorrenti al raggiungimento degli obiettivi formativi. Tale percorso formativo dovrà tenere conto, anche nell'organizzazione e nella tipologia della didattica, e nelle caratteristiche e qualità della docenza, del carattere triennale, magistrale o a ciclo unico del corso di laurea medesimo.

In quest'ultimo caso, forse, occorrerebbe fare lo sforzo di fornire definizioni univoche di "obiettivi formativi specifici" del CdS in quanto essi sono, allo stato attuale, definiti in vario modo da parte di più soggetti. Il rischio, infatti, è di creare confusione negli "addetti ai lavori" i quali invece di identificare effettivamente gli obiettivi formativi specifici del percorso formativo corrono il rischio di preoccuparsi di fornirne una definizione che soddisfi le aspettative dell'interlocutore, di volta in volta rappresentato dal MIUR, dal CUN o dall'ANVUR.

Criteri valutativi dei CdS di nuova attivazione da parte dell'ANVUR

- 1 Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS (Upload Documento "Progettazione del CdS")
 - Se in Ateneo esiste già un CdS della medesima Classe, quali sono le motivazioni per attivarne un altro?
 - Quali sono gli esiti occupazionali conseguiti dai CdS della medesima Classe presenti in Atenei della stessa regione o in regioni limitrofe?

- Qualora gli esiti occupazionali conseguiti dai CdS della medesima Classe già presenti in Atenei della regione o di regioni limitrofe risultino poco soddisfacenti, quali specifiche ragioni inducono a proporre l'attivazione del CdS?
- Con riferimento alla presenza di analogo CdS nella stessa regione o in regioni limitrofe, quali sono le ragioni per cui si propone di istituire il CdS? E quali, nel caso, le specificità che lo contraddistinguono?
- Qualora nell'Ateneo vi siano CdS, anche di altra Classe, che hanno come obiettivo figure professionali ed esiti formativi simili a quelli del Corso proposto, quali sono le ragioni per l'attivazione e quali le sue specificità?

Tutte queste domande, cui dovrà cercare di fornire risposta la CEV, hanno l'obiettivo di accertare la reale necessità o opportunità di attivare un ulteriore CdS nell'ambito della stessa Classe, qualora percorsi formativi analoghi siano presenti nello stesso Ateneo o in Atenei vicini, nella stessa regione o in regioni limitrofe. La preoccupazione di limitare la proliferazione incontrollata di offerta formativa in ambiti simili appare certamente condivisibile, soprattutto se orientata a garantire gli studenti e le famiglie con un'offerta formativa di qualità e con titoli di studio realmente spendibili nei contesti lavorativi.

Gli altri criteri valutativi dell'ANVUR, sempre in relazione ai CdS di nuova istituzione/attivazione, riguardano gli aspetti seguenti che sono stati esaminati nelle rispettive parti di competenza nella progettazione e gestione del CdS:

- 2 Analisi della domanda di formazione
- 3 Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
- 4 L'esperienza dello studente

Infine, la CEV dovrà valutare altri due aspetti di importanza fondamentale per l'attivazione del nuovo CdS, come di seguito riportati:

5 Risorse previste

- Sono previste aule e altre infrastrutture (laboratori, aule, biblioteche, ecc.) adeguate alle caratteristiche del CdS e al raggiungimento degli obiettivi formativi dichiarati?

6 Assicurazione della Qualità

- I momenti di monitoraggio e autovalutazione previsti per il CdS si inseriscono correttamente nelle procedure di AQ dell'Ateneo?

L'obiettivo, anche in questo caso, è di verificare *ex ante* se il nuovo CdS proposto presenti sufficienti garanzie di sostenibilità e presenti, inoltre, un sistema di AQ a garanzia della qualità del percorso formativo proposto. Ovviamente, questi elementi verranno ulteriormente valutati nel momento in cui si procederà all'accreditamento periodico del CdS, e quindi anche in una fase successiva all'accreditamento iniziale.

I Corsi di Studio interclasse

Oltre ai classici corsi di laurea e di laurea magistrale, ognuno dei quali fa riferimento ad una specifica classe di laurea o di laurea magistrale, esistono particolari tipi di CdS definiti "corsi interclasse". Questa novità, introdotta dall'art. 1, comma 3 dei DDMM del 16 marzo 2007, consente di istituire e attivare un CdS afferente a due classi diverse, definito CdS interclasse, se esso rispetta i requisiti di entrambe le classi. Lo studente è tenuto a scegliere contestualmente all'atto dell'immatricolazione la classe entro la quale intende conseguire il titolo, ferma restando la possibilità di modificare la scelta effettuata, purché questa diventi definitiva all'atto dell'iscrizione all'ultimo anno (terzo anno per i corsi di laurea, secondo anno per i corsi di laurea magistrale). Nei chiarimenti a questa norma, riportati nel DM 386/2007, si specifica che le strutture didattiche competenti devono fornire motivazioni chiare e convincenti attestanti la rilevanza culturale e l'esigenza interdisciplinare alla base dell'istituzione di un CdS interclasse.

La realizzazione di Corsi di Studio interclasse, comunque, presenta indubbie difficoltà di ordine tecnico. L'ordinamento didattico di un CdS interclasse, infatti, deve rispettare i minimi dei CFU relativi alle attività di base e caratterizzanti di entrambe le classi. Se le classi sono abbastanza "distanti" tra loro, nel senso che tra le rispettive attività di base e caratterizzanti non sono previsti SSD comuni che possano soddisfare i requisiti di entrambe le classi, diventa molto difficile, se non impossibile, costruire il CdS interclasse. Se vi è un numero ragionevole di CFU comuni tra le due classi, l'Ordinamento del CdS interclasse può essere costruito più facilmente. In altri termini, la costruzione del CdS interclasse prevede dapprima l'individuazione di un'osatura (attività formative di base e caratterizzanti comuni) che soddisfi i requisiti di entrambe le classi e poi la definizione di SSD specifici di ciascuna classe, nell'ambito delle attività affini o integrative, al fine di caratterizzare opportunamente gli specifici *curricula*. I problemi non finiscono qui. Infatti, in fase di attivazione dei CdS interclasse bisogna fare in modo che tutti i *curricula* presenti nel corso interclasse soddisfino i requisiti di entrambe le classi, così come già avvenuto nel caso dell'ordinamento didattico. Recentemente, con il contributo del CUN, è stata sviluppata una nuova interfaccia nella SUA-CdS che permette un controllo più accurato del rispetto dei vincoli normativi previsti per i CdS interclasse. Si tratta essenzialmente di un ausilio di tipo tecnico che viene fornito alle sedi che vogliono attivare percorsi interclasse evitando che vengano compiuti errori in fase progettuale e di attivazione di questo particolare tipo di CdS. Sembra che alcuni possibili errori compiuti in precedenza con i CdS interclasse abbiano riguardato l'attivazione di percorsi formativi quasi completamente indipendenti all'interno dello stesso CdS, con il rischio che il titolo di studio rilasciato non rispettasse le caratteristiche del rispettivo ordinamento didattico.

Conclusioni sulla progettazione in qualità del Corso di Studio

Dopo aver approfondito i diversi aspetti che caratterizzano la progettazione di un CdS, si possono formulare alcune riflessioni e osservazioni di carattere generale. In particola-

re, nella progettazione di un CdS è fondamentale il rispetto di tre “coerenze”, di seguito riportate:

- gli obiettivi formativi specifici e quindi i risultati di apprendimento attesi devono essere di “valore” e allineati con le esigenze dei principali portatori d’interesse: “*coerenza esterna*”;
- le attività formative programmate devono essere coerenti con gli obiettivi formativi specifici e quindi con i risultati di apprendimento attesi: “*coerenza interna*”;
- nel II e III livello deve diventare più stretto il legame tra didattica e ricerca: “*coerenza didattica-ricerca*”.

Da notare che le tre “coerenze” sopra elencate sono indicate in ordine logico: alla ricognizione della domanda di formazione (e alla correlata definizione dei profili professionali) segue la definizione degli obiettivi formativi specifici del CdS. In base a questi ultimi vengono identificate le attività formative più coerenti con il soddisfacimento delle competenze, disciplinari e trasversali, che devono essere assicurate allo studente. Infine, tali attività formative devono essere sempre più “permeate” dalla ricerca, man mano che ci si sposta verso i livelli superiori della formazione universitaria. Questo iter logico implica anche lo spostamento dell’attenzione dal docente allo studente, evitando la cosiddetta “invasione di campo”, ossia la definizione di un percorso formativo che risponda soprattutto alle esigenze del corpo docente piuttosto che a quelle degli studenti. Anche l’ANVUR sottolinea con forza questi aspetti auspicando che le Università forniscano un’adeguata risposta alla domanda di formazione, con la definizione di risultati di apprendimento coerenti con quella domanda, oltre che con la corretta valutazione del raggiungimento dei risultati di apprendimento da parte degli studenti.

Alla luce di queste considerazioni, sarebbe opportuno correlare, con una specifica analisi a matrice, gli obiettivi formativi specifici del CdS o, meglio, i risultati di apprendimento alle attività formative programmate, in modo da verificare se ci sia la predetta “coerenza interna”. Inoltre, in un

quadro di *tuning* nazionale, tale analisi consentirebbe di rendere più coerenti i percorsi formativi appartenenti alle stesse classi di laurea nelle varie sedi universitarie, in particolare nei CdS di I livello. Analogamente, potrebbe essere effettuata un'altra analisi a matrice nella quale vengono correlati i risultati di apprendimento attesi con le competenze associate ai profili professionali, preventivamente identificati all'esito dell'analisi della domanda di formazione. Tale analisi permetterebbe di verificare la sussistenza della cosiddetta "coerenza esterna".

Le fasi precedentemente descritte, relative alla progettazione del percorso formativo, sono generalmente note come "istituzione del CdS": la quasi totalità delle informazioni relative alla progettazione del CdS confluiscono quindi nell'ordinamento didattico. Alcune di queste informazioni sono soggette al parere del CUN, altre al parere dell'ANVUR e alla fine dell'iter vi è l'approvazione da parte del MIUR con un decreto di accreditamento iniziale del CdS. In realtà, come detto in precedenza, con l'introduzione del sistema AVA si è superato il concetto di una fase di istituzione del CdS distinta da quella di attivazione e accreditamento del percorso formativo. Questo al fine di assicurare coerenza tra fase progettuale e fase di realizzabilità concreta del CdS, al quale deve essere garantita una adeguata qualità nell'interesse degli studenti e delle famiglie. Desta quindi sorpresa il fatto che il recente DM 987/2016 reintroduca il concetto di istituzione separato da quello di attivazione. La speranza è che queste modifiche così repentine non confondano gli addetti ai lavori che necessitano di un quadro normativo e procedimentale chiaro per poter progettare nel migliore dei modi l'offerta formativa.

Attivazione e accreditamento iniziale dei Corsi di Studio

Analizziamo ora gli aspetti che caratterizzano l'attivazione e l'accreditamento iniziale dei CdS. L'attivazione di un CdS, a partire dall'anno accademico 2013/14 e quindi dopo l'emanazione del DM 47/2013, integrato e modificato dal DM 1059/2013, e oggi alla luce del DM 987/2016 e delle nuove Linee guida dell'ANVUR, si presenta più complessa rispetto agli anni precedenti. L'attivazione è ora sinonimo di accreditamento iniziale e quest'ultimo rappresenta un processo molto più articolato rispetto a quanto avveniva in precedenza con la semplice attivazione del CdS (dopo la fase istitutiva dello stesso). Prima di entrare nel merito del complesso dei requisiti da rispettare per l'attivazione di un CdS diamo un cenno alle principali definizioni riportate dalla normativa.

Per accreditamento iniziale si intende l'autorizzazione ad istituire e attivare sedi e CdS universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico – finanziaria di cui agli allegati A, B e D del DM 987/2016. In sostanza, si tratta di "un'autorizzazione *ex ante*" data dal MIUR, sulla base di criteri, parametri e indicatori definiti dall'ANVUR, perché sedi e CdS possano avviare le proprie attività nell'ambito della formazione e della ricerca. Tale autorizzazione, ovviamente non è permanente ed è quindi seguita dal cosiddetto accreditamento periodico che riguarda, dopo alcuni anni, sia le sedi sia i CdS.

Dal punto di vista operativo, l'attivazione del percorso formativo prevede numerose tappe ai fini dell'accreditamento iniziale del CdS. In questa fase, dopo la predisposizione dell'ordinamento didattico esaminato in precedenza, si definisce il regolamento didattico del CdS (ora definito anche "offerta didattica programmata") e il manifesto degli studi (ora definito anche "offerta didattica erogata"). Infine si verifica che quanto

progettato a livello di ordinamento didattico, regolamento didattico e manifesto degli studi sia compatibile con i requisiti per l'accREDITAMENTO iniziale ai sensi del DM 987/2016.

Offerta didattica programmata

L'offerta didattica programmata rappresenta un elemento fondamentale della SUA-CdS ai fini dell'attivazione e quindi dell'accREDITAMENTO iniziale del CdS. Contrariamente a quanto pensano alcuni, essa non è stata introdotta dalla SUA-CdS ma rappresenta un elemento fondamentale anche del regolamento didattico del CdS che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a) del DM 270/2004⁸⁴, determina l'elenco degli insegnamenti, eventualmente articolati in moduli, con l'indicazione dei SSD di riferimento, nonché delle altre attività formative da riferire alla coorte di studenti che si immatricola in un determinato anno accademico. Il regolamento didattico del CdS rappresenta un "contratto" vero e proprio tra l'Università e la coorte di studenti che si immatricola ad un CdS dell'Ateneo, in un certo anno accademico. Tale contratto contiene le indicazioni di ciò che verrà offerto agli studenti nel corso del triennio, se si tratta di un corso di laurea, o nel corso del biennio, se si tratta di un corso di laurea magistrale. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico sono più estesi dal punto di vista temporale, in quanto questi CdS prevedono una durata di 5 o di 6 anni, a seconda delle specifiche classi di laurea.

Allo stato attuale, l'offerta didattica programmata e il regolamento didattico del CdS sono entrambi necessari, in quanto la prima è prevista dal DM 987/2016 e il secondo dal DM 270/2004. Essendo, inoltre, strettamente interconnessi tra loro per quanto detto in precedenza, sorge spontanea la domanda se l'offerta didattica programmata presente nella SUA-CdS possa sostituire a tutti gli effetti il regolamento

⁸⁴ Art. 12, comma 2, lett. a) DM 270/2004: Il regolamento didattico di un Corso di Studio determina in particolare: a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative.

didattico del CdS. Il problema è rappresentato dal fatto che l'offerta formativa programmata inserita nella SUA-CdS, pur includendo molte informazioni riferibili al percorso formativo attribuito alla coorte di studenti che inizia in un certo anno accademico, non comprende tutte quelle presenti nel regolamento didattico del CdS ai sensi del DM 270/2004. Per ovviare a questo inconveniente, si è pensato di modificare il quadro B1 della sotto-sezione B della sezione Qualità della SUA-CdS che originariamente era suddiviso in B1.a (descrizione del percorso formativo) e B1.b (descrizione dei metodi accertamento) mediante l'inserimento di un unico quadro B1 nel quale vengono indicati gli elementi mancanti del regolamento didattico del CdS rispetto al quadro dell'offerta didattica programmata della sezione Amministrazione della SUA-CdS.

Nell'offerta didattica programmata viene anzitutto prevista l'eventuale articolazione del CdS in *curricula* distinti. Ovviamente, il CdS può avere un unico percorso (corso *monocurriculare*) oppure un'articolazione interna sotto forma di più percorsi che prendono il nome di *curricula*, o orientamenti o indirizzi. Per ogni *curriculum* occorre descrivere l'offerta didattica programmata per il gruppo di studenti, appartenenti a quella coorte, che sceglierà quel determinato percorso. Ogni *curriculum* deve infatti "chiudere" a 180 CFU nel caso del corso di laurea e quindi, nel caso in cui fossero previsti più *curricula*, tutti devono prevedere 180 CFU. Gli ambiti disciplinari dell'ordinamento didattico, come detto in precedenza, possono presentare "intervalli di CFU" e quindi la prima operazione da fare, nella definizione di ogni *curriculum*, è il cosiddetto "scioglimento" degli intervalli di CFU dell'ordinamento didattico. Ciò significa che per ogni *curriculum* occorre indicare il numero preciso di CFU riferito a ciascun ambito disciplinare e tale numero può differire, per lo stesso ambito disciplinare, passando da un *curriculum* ad un altro dello stesso CdS. Ovviamente, se in un *curriculum* viene assegnato un numero di CFU più alto ad un determinato ambito disciplinare, ad un altro ambito dobbiamo riservare un numero di CFU inferiore per fare in modo che la somma di tutti i CFU assegnati agli ambiti e alle attività formative fornisca 180 CFU nel caso del corso di laurea e 120 CFU nel caso del corso di laurea magistrale.

Un altro aspetto delicato riguarda la possibilità di attivazione di tutti, o di parte, dei SSD presenti nei vari ambiti disciplinari. Infatti, non è detto che tutti i SSD preventivamente identificati nella scrittura dell'ordinamento didattico sulla base della tabella della classe di laurea debbano essere attivati per un certo *curriculum* o per una certa coorte di studenti. Modifiche di questo tipo possono essere effettuate ogni anno, in relazione a vari fattori che vengono attentamente valutati dalla struttura didattica competente nel momento dell'attivazione del CdS. Viene considerata, ad esempio, la disponibilità di docenti in determinati SSD, oppure si effettua la cosiddetta "*manutenzione del percorso formativo*". Infatti, a seconda degli esiti derivanti dal monitoraggio delle performance del CdS, vengono spesso richiesti specifici aggiustamenti nella composizione del percorso formativo e quindi una diversa scelta di SSD e un numero diverso di CFU loro attribuiti.

Per ciascun SSD, in relazione alle scelte di programmazione didattica per quella determinata coorte di studenti, viene indicato l'insegnamento offerto (in qualche caso, più insegnamenti offerti per lo stesso SSD) e il relativo numero di CFU. Se vengono attivati più insegnamenti nello stesso SSD (appartenente ad uno specifico ambito disciplinare), generalmente essi risultano offerti in opzione tra di loro. Gli studenti, quindi, possono scegliere quale insegnamento seguire e quale esame sostenere e ciò risulta nel loro piano di studi. Si tratta di scelte di flessibilità del percorso formativo che vengono decise dalla struttura didattica competente nella definizione dell'offerta formativa programmata e che spesso differiscono da un CdS ad un altro. In genere, i CdS di area umanistica presentano una maggiore flessibilità del percorso formativo, con maggiore autonomia di scelta da parte degli studenti, mentre una maggiore rigidità si riscontra, generalmente, nei CdS di area tecnico-scientifica. La gestione della "flessibilità" del percorso viene sempre decisa dalla struttura didattica competente, mediante la definizione delle cosiddette "regole di percorso" inserite nel regolamento didattico del CdS e alle quali gli studenti della coorte devono attenersi. Un solo insegnamento attivato in un determinato SSD, inve-

ce, rappresenta un insegnamento obbligatorio nel percorso formativo dello studente. Per ogni insegnamento viene indicato l'anno di corso relativamente alla coorte di studenti. In questa fase (offerta didattica programmata) non compaiono, invece, i docenti che avranno la responsabilità didattica di quegli insegnamenti. Essi compariranno nell'offerta didattica erogata che sarà definita successivamente.

Nell'offerta didattica programmata, riportata nell'apposito quadro della SUA-CdS, appaiono, inoltre, tre differenti colonne, come di seguito indicato:

- CFU RAD: contiene l'intervallo di CFU previsto dall'ordinamento didattico per ciascun ambito;
- CFU OFF: riporta il numero preciso di CFU assegnato all'ambito disciplinare;
- CFU Ins.: riporta il numero totale di CFU derivante dalla somma dei CFU assegnati agli insegnamenti complessivamente presenti nell'ambito.

La somma dei CFU RAD riporta la somma dei minimi e dei massimi relativi agli intervalli dei CFU assegnati a ciascun ambito disciplinare e alle varie attività formative dell'ordinamento didattico. La somma dei CFU OFF deve necessariamente corrispondere a 180 CFU (corso di laurea) o a 120 CFU (corso di laurea magistrale, non a ciclo unico). La somma dei CFU Ins., invece, può risultare di molto superiore ai limiti di 180 e 120 CFU in quanto, come detto in precedenza, possono essere attivati più insegnamenti, offerti in opzione, relativamente allo stesso SSD. Quanti più insegnamenti (e quindi più CFU) vengono offerti rispetto al minimo stabilito dal DM 270/2004 per il conseguimento del titolo di studio, tanto più aumenta il numero di ore di didattica assistita erogata. Quanto più è alta la somma dei CFU Ins. rispetto alla somma dei CFU OFF, tanto più il percorso formativo risulta flessibile in termini di attività formative erogate agli studenti. In proposito giova segnalare che il DM 987/2016 ha abrogato la previsione dell'indicatore DID e quindi non viene più data la possibilità all'Ateneo di controllare quanto l'offerta formativa erogata ecceda le potenzialità didattiche in termini di docenti afferenti alla sede stessa.

Come detto in precedenza, il regolamento didattico del CdS, come l'offerta formativa programmata, si lega alla coorte di studenti. Tale offerta formativa programmata, facendo parte del contratto stipulato con lo studente, deve essere trasparente e stabile. Trasparente perché deve essere inserita per tempo nella SUA-CdS e comunicata in anticipo allo studente. Stabile perché non deve essere modificata nel tempo, facendo appunto parte del contratto stipulato con lo studente. La stabilità dell'offerta formativa era un concetto fondamentale previsto nel DM 47/2013 che, all'art. 6 "Programmazione e continuità dell'offerta formativa", commi 2 e 4⁸⁵, imponeva di non modificare di anno in anno gli insegnamenti inseriti nel regolamento didattico del CdS, proposti per coorte, nella sezione Offerta programmata della SUA-CdS. In sostanza, oltre al concetto della stabilità dell'offerta formativa programmata per la singola coorte di studenti, vi era anche il concetto, assai più vincolante, della stabilità dell'offerta formativa programmata per più coorti di studenti. Come dissuasione per eventuali modifiche nell'offerta formativa programmata veniva introdotta la "sanzione" della richiesta dei requisiti di docenza a regime. Il successivo DM 1059/2013 ha soppresso i commi 2 e 4 dell'art. 6 del DM 47/2013, consentendo la variazione dell'offerta formativa programmata, se ritenuto opportuno o necessario da parte della struttura didattica competente, in occasione della partenza di ogni nuova coorte di studenti⁸⁶. Attenzione, però: la nuova norma è stata interpretata da alcuni come se si potesse modificare l'offerta didattica programmata (e quindi il regolamento didattico del CdS) non soltanto da coorte a coorte, ma anche nell'ambito della stessa coorte. In realtà, l'offerta programmata assegnata alla coorte (che significa anche dire il regolamento didattico assegnato ad una coorte) nella fase di attivazione del CdS

85 DM 47/2013, art. 6, commi 2 e 4: Comma 2: A partire dall'a.a 2014-15 fino all'a.a. 2016-17 incluso, gli atenei sono tenuti a non modificare gli insegnamenti inseriti nel Regolamento Didattico del Corso di Studio, proposti per coorte nella sezione Offerta programmata della SUA. Comma 4: In caso di modifiche del Regolamento didattico del Corso di Studio, il corso sarà sottoposto ad accreditamento secondo le procedure definite all'articolo 4, comma 3.

86 Art. 2, comma 4 DM 1059/2013: I commi 2 e 4 dell'articolo 6 del DM 47/13 sono soppressi.

supera il vaglio dei controlli ministeriali (e dell'ANVUR) ai fini della concessione dell'accreditamento iniziale e dovrebbe permanere stabile nell'arco del triennio di durata della coorte. Se nell'anno accademico successivo si interviene sull'offerta formativa programmata e accreditata, magari variando i SSD attivati, oppure disattivando alcuni insegnamenti per attivarne altri, si influenza, senza autorizzazione, l'accreditamento iniziale ricevuto con specifico decreto ministeriale. Il DM 1059/2013, infatti, ha soppresso il blocco per un triennio della stabilità dell'offerta formativa programmata (e quindi dei regolamenti didattici del CdS), ma ha preservato il concetto fondamentale che, una volta assegnata una determinata offerta programmata a una coorte, essa deve rimanere stabile per tutta la durata della coorte stessa. Ovviamente, possono sempre verificarsi situazioni particolari – ad esempio una maternità, un pensionamento – in conseguenza delle quali un docente deve rinunciare ad un insegnamento programmato negli anni successivi a quello di attivazione del CdS. Per evitare che queste situazioni possano incidere negativamente sul percorso formativo dello studente o sulla valutazione effettuata dalle CEV ai fini della concessione dell'accreditamento periodico, bisognerebbe definire, magari di concerto con il CUN, il MIUR e l'ANVUR, quali possano essere i casi eccezionali che comportano modifiche del regolamento didattico del CdS e come esse possano essere gestite al fine di preservare la qualità dell'offerta formativa erogata.

Offerta didattica erogata

L'offerta didattica erogata, a differenza di quella programmata di cui si è detto nel paragrafo precedente, si riferisce al complesso degli insegnamenti erogati in un determinato anno accademico a più coorti di studenti. Per sua natura, essa è dunque trasversale perché fa riferimento a più regolamenti didattici del CdS. Generalmente, essa è anche nota come Manifesto degli studi che è appunto il documento approvato annualmente dalle strutture didattiche competenti e illustra il complesso di tutti gli insegnamenti attivati in

un determinato anno accademico. L'offerta didattica erogata include, oltre alla denominazione degli insegnamenti, i relativi SSD, il docente responsabile dell'insegnamento – e tra questi, i docenti di riferimento – e il SSD di afferenza dello stesso docente. I docenti di riferimento, come vedremo più dettagliatamente in seguito, rappresentano un sotto-insieme di tutti i docenti che insegnano in un determinato CdS. È fondamentale la coincidenza tra l'attività formativa erogata e il settore di appartenenza del docente di riferimento. Nell'offerta didattica erogata devono essere indicate le ore di didattica assistita effettivamente erogate, ed esse risultano dalla somma delle ore di didattica frontale erogata in aula e da quelle relative alle attività di laboratorio o di esercitazione (importanti per il calcolo della quantità di didattica erogata). Il DM 987/2016, come detto in precedenza, ha comunque abrogato il confronto tra la quantità di didattica erogata e la quantità massima di didattica erogabile, il cosiddetto DID, previsto dal DM 47/2013⁸⁷ e dal DM 1059/2013⁸⁸.

La gestione degli insegnamenti nella SUA-CdS è complessa e prevede l'interfaccia con i sistemi gestionali interni degli Atenei i quali, a loro volta, possono essere differenti tra loro. La gestione degli insegnamenti e il loro inserimento nella SUA-CdS prevede la preparazione di due tracciati, uno riferito agli insegnamenti e l'altro ai docenti. Tramite questi *file* vengono popolate le due sezioni: "offerta didattica programmata" e "offerta didattica erogata" della sezione Amministrazione della SUA-CdS. L'offerta didattica erogata, avente natura trasversale, è riferita alle tre coorti, attive nello stesso anno accademico, ma che fanno riferimento ad anni di corso differenti. Nell'anno accademico 2016/17, la coorte 2016/17 è attiva con il suo primo anno, la coorte 2015/16 con il suo secondo anno e la coorte 2014/15 con il terzo anno. Questa situazione è solo teorica perché succede spesso che non tutti gli studenti di una coorte passino in blocco dal primo al secondo anno e dal secondo al terzo. Ciò comporta un cosiddetto "mescolamento" delle

87 Allegato B, lettera b), DM 47/2013.

88 Allegato C, DM 1059/2013.

coorti, ossia la presenza in un'aula di un determinato anno di corso anche di studenti di altre coorti che sono rimasti presumibilmente indietro rispetto alla loro tabella di marcia. Questo fenomeno comporta indubbiamente difficoltà organizzative in quanto l'eterogeneità dell'aula, e quindi la diversa storia individuale degli studenti in essa presenti, ha delle ripercussioni sull'impostazione della didattica da parte del docente.

Requisiti per l'attivazione/accreditamento dei Corsi di Studio

I requisiti per l'accREDITAMENTO dei CdS sono riportati nell'all. A del DM 987/2016 e sono di seguito indicati:

- a** Requisiti di trasparenza
- b** Requisiti di docenza
- c** Requisiti organizzativi
- d** Requisiti strutturali
- e** Requisiti per l'assicurazione di qualità

Requisiti di trasparenza

I requisiti di trasparenza sono riportati nell'all. A, lett. a) del DM 987/2016 (in precedenza previsti dall'all. A, lett. a) del DM 47/2013 e confermati, senza modifiche, dal DM 1059/2013. Questi requisiti sono stati introdotti per la prima volta dal DD 61/2008⁸⁹. Si tratta di una serie di informazioni da inserire negli appositi quadri della SUA-CdS ai fini del soddisfacimento dei requisiti di trasparenza del CdS. In particolare, ai fini dell'accREDITAMENTO iniziale dei CdS, è verificata la completezza, nella Sezione Amministrazione della SUA-CdS, di tutte le seguenti informazioni:

- 1** Ordinamento didattico in vigore (corrisponde al quadro "F" della sezione Amministrazione della SUA-CdS), incluse le caratteristiche specifiche del corso, con particolare riferimento a:

⁸⁹ DD 61/2008 "Attuazione art. 2 (Requisiti di trasparenza) del DM 544/2007": <http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/2848.pdf>

- a Corsi di Studio internazionali (all. 3, DM 635/2016)
- b Corsi di Laurea professionalizzanti (art. 8 DM 987/2016)
- 2 Regolamento Didattico del CdS (corrisponde al quadro "offerta didattica programmata" della sezione Amministrazione della SUA-CdS): comprende gli insegnamenti, i relativi CFU e gli SSD previsti per l'intero percorso di studi della coorte di riferimento.
- 3 Didattica erogata (corrisponde al manifesto degli studi e al quadro "offerta didattica erogata" della sezione Amministrazione della SUA-CdS): comprende tutti gli insegnamenti erogati nell'anno accademico di riferimento, completi della relativa copertura di docenza con la tipologia e il numero di ore di didattica assistita da erogare.
- 4 Dati amministrativi relativi al processo di accreditamento.

La Sezione Qualità della SUA-CdS comprende le informazioni e i dati necessari per l'autovalutazione, la valutazione periodica e l'accreditamento:

- dati relativi alle carriere degli studenti (ANS);
- indicatori per la valutazione periodica;
- le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti di assicurazione della qualità;
- cruscotto degli indicatori di cui all'all. E per l'accreditamento e la valutazione periodica dei CdS.

L'obiettivo di questi requisiti è di chiarire agli studenti e alle famiglie, e più in generale ai portatori di interesse, quali siano gli obiettivi del percorso formativo, la sua organizzazione e il relativo funzionamento. L'aspetto più importante, però, è che queste informazioni siano principalmente ed effettivamente comprensibili ai non addetti ai lavori e non solo agli accademici. Il linguaggio utilizzato e gli schemi adottati rendono spesso assai difficile la comprensibilità di queste informazioni che sembra vengano veicolate all'esterno più per soddisfare un adempimento normativo che per rendere un effettivo servizio (di trasparenza) agli interessati. Le informazioni riguardanti i requisiti di trasparenza sono poi trasferite nel portale pubblico "Universitaly" creato appositamente dal MIUR per orientare

e accompagnare gli studenti nel loro per Corso di Studio. University, infatti, contiene le principali informazioni sul CdS: i requisiti di accesso, la programmazione degli accessi, la modalità di erogazione, la durata, le tasse, la lingua, la sede del corso, i dati numerici – numero degli iscritti e dei laureati dall'anagrafe nazionale degli studenti, la condizione occupazionale rilevata e le caratteristiche dei laureati in base alle informazioni fornite da AlmaLaurea – le caratteristiche fondamentali del CdS, i requisiti di ammissione, l'orientamento in ingresso, la prova finale, gli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati, i risultati di apprendimento attesi, i corrispondenti profili professionali, i docenti di riferimento, i tutor disponibili per gli studenti, i rappresentanti degli studenti, gli insegnamenti e i crediti, l'offerta didattica programmata con l'eventuale organizzazione in curricula, se previsti. University, che in gran parte recupera e riarrangia i dati informativi riguardanti il percorso formativo inseriti nella SUA-CdS, rappresenta l'evoluzione della precedente banca-dati Off.F pubblica e, in effetti, si notano dei miglioramenti rispetto al passato. Tuttavia, è importante che i dati siano bene organizzati e implementati, qualitativamente e quantitativamente, per offrire agli studenti e alle loro famiglie uno strumento effettivamente efficace e agile da consultare.

Requisiti di docenza

I requisiti di docenza rappresentano uno degli aspetti più importanti per l'accREDITAMENTO iniziale del CdS e ad essi viene dedicata particolare attenzione da parte delle sedi al fine di utilizzare al meglio le potenzialità didattiche presenti in Ateneo. Il concetto fondamentale è che per attivare un determinato CdS è necessario disporre di un numero adeguato (minimo) di docenti che vengono definiti "*docenti di riferimento*". Ai fini della verifica del possesso del requisito di docenza per l'accREDITAMENTO iniziale (e periodico) dei CdS si fa quindi riferimento agli indicatori disposti dall'all. A, lett. b) del DM 987/2016, calcolati con riferimento al quadro della didattica erogata nell'anno accademico in corso di svolgimento per i CdS già accreditati. Nel caso dei CdS di nuova istituzione, invece, si fa riferimento al quadro della didattica programmata e quindi al regolamento didattico del CdS.

Particolare rilievo assume la nuova regola generale nei CdS con modalità di erogazione convenzionale o mista: minimo 3 docenti di riferimento/anno, appartenenti ai SSD di base, caratterizzanti o affini e integrativi (con un numero minimo di professori a tempo indeterminato pari a 5 nei corsi di laurea, 4 nei corsi di laurea magistrale, 8 e 10 nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di 5 e 6 anni, rispettivamente). Il DM 987/2016 introduce cambiamenti sostanziali rispetto ai precedenti DDMM in quanto non è più richiesta una soglia minima di docenti appartenenti ai SSD di base e caratterizzanti. Inoltre, non è più previsto un adeguamento progressivo del numero dei docenti di riferimento nei CdS di nuova istituzione per i quali ci si riferisce all'offerta didattica programmata. Nel caso di CdS con prevalente carattere professionalizzante (CdS di primo e secondo livello delle Professioni sanitarie, Scienze motorie, Servizio sociale, Mediazione linguistica e Traduzione e interpretariato, oltre che per i corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale) sono previste riduzioni nel numero dei docenti di riferimento in quanto viene applicata la regola di 2 docenti di riferimento/anno. Per questi CdS è previsto l'apporto di docenza esterna che complementa, dal punto di vista didattico-formativo, le attività svolte dai docenti di ruolo dell'Università. Per questi CdS vengono quindi richiesti i seguenti docenti di riferimento:

Laurea 5 docenti, di cui almeno 3 professori

Laurea magistrale 4 docenti, di cui almeno 2 professori

Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria e in Conservazione e restauro dei beni culturali vengono richiesti 10 docenti di riferimento, di cui almeno 5 professori, e 5 "figure specialistiche del settore". Queste specifiche professionalità, richieste per la qualificazione delle attività formative erogate, sono così definite dall'ANVUR: per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, si tratta di dirigenti o docenti della scuola dell'infanzia o primaria che negli ultimi 10 anni siano stati in servizio nella scuola pubblica e che abbiano maturato almeno 7 anni di ruolo; nel caso del corso

di laurea magistrale a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali, si tratta dei restauratori ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del D.l. 87/2009, in possesso di almeno uno dei requisiti a), b), c), d), e), f) riportati nella nota dell'ANVUR. Per entrambi i CdS, per attività formative caratterizzanti, in cui impegnare le figure professionali sopra definite, si intendono le attività didattiche che forniscono le competenze e le abilità caratterizzanti il laureato della classe, quali ad esempio le attività di tirocinio.

Per i CdS con modalità di erogazione prevalentemente o integralmente a distanza (tipologie c) e d) dell'all. 3 del DM 635/2016):

*L 7 docenti (di cui almeno 3 professori) e 3 tutor
(di cui almeno 2 disciplinari)*

*LM 5 docenti (di cui almeno 2 professori) e 2 tutor
(di cui almeno 1 disciplinare)*

*LMCU 12 docenti (di cui almeno 5 professori) e 5 tutor
(di cui almeno 3 disciplinari)*

Le predette numerosità di docenti sono definite con riferimento alle numerosità massime degli studenti riportate nell'all. D del DM 987/2016. Per il computo del "numero di studenti" si fa riferimento:

- per i corsi a numero programmato a livello nazionale, al valore del contingente di studenti iscrivibili al primo anno attribuito agli atenei;
- per i corsi già accreditati erogati con modalità convenzionale o mista, al valore minimo tra il numero di studenti iscritti al primo anno riferito ai due a.a. antecedenti a quello cui si riferisce l'offerta formativa da attivare. Esempio: per l'offerta formativa relativa all'a.a. 2017/2018 si considera il valore più basso tra il numero degli studenti iscritti al primo anno nell'a.a. 2016/2017 e quello degli iscritti al primo anno nell'a.a. 2015/2016;
- per i corsi già accreditati erogati con modalità prevalentemente o integralmente a distanza, attese le specifiche caratteristiche degli studenti, al numero di iscritti per la

prima volta nel corso, rilevati con le stesse modalità di cui al punto precedente;

- per i nuovi Corsi di Studio di cui si propone l'accreditamento, e comunque nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 4, all'utenza potenziale sostenibile.

Il calcolo delle numerosità di docenti in funzione del numero di studenti iscritti al primo anno per i CdS erogati in modalità convenzionale o mista rappresenta una delle novità più importanti, o di maggiore impatto, per l'attivazione dell'offerta formativa a partire dal 2017/18. In precedenza, infatti, il numero dei docenti veniva rapportato alla cosiddetta utenza sostenibile, ossia al numero di studenti sostenibile in funzione dei docenti disponibili, definito dall'Ateneo, nel momento della programmazione dell'offerta formativa per l'anno accademico successivo. Tale utenza sostenibile poteva corrispondere anche al numero programmato, locale o nazionale, a seconda della tipologia di CdS e in dipendenza delle specifiche decisioni assunte al riguardo da parte degli Atenei, oppure veniva autonomamente deliberato dalle strutture didattiche competenti. Almeno teoricamente, il numero degli immatricolati o di iscritti al primo anno sarebbe dovuto rientrare entro i limiti definiti dall'Ateneo relativamente all'utenza sostenibile. Come vedremo in seguito, tale novità risulta associata ad un'altra modifica sostanziale introdotta dal DM 987/2016, ossia un nuovo modello di conferma dell'accreditamento iniziale per i CdS già attivi e accreditati.

Nel caso in cui il numero di studenti superi le numerosità massime di cui all'all. D, il numero di docenti di riferimento (D_r) viene incrementato in misura proporzionale al superamento di tali soglie, in base alla seguente formula:

$$D_{tot} = D_r \times (1 + W)$$

$W = 0$ se $n. studenti \leq$ numerosità massima

$W = n. studenti / num. max - 1$ se $n. studenti >$ numerosità max

D_{tot} = numero di docenti di riferimento necessari

D_r = numero di docenti di riferimento.

Nell'all. D del DM 987/2016 viene indicata per la classe LM-85 bis la soglia di 230 iscritti come fattore di applicazione del fattore W per il calcolo del numero dei docenti di riferimento. Al riguardo occorre precisare che il DM 139/2011 (art. 2, comma 2) che disponeva "per i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria il numero dei docenti necessari viene determinato indipendentemente dalla numerosità degli studenti iscritti ai predetti corsi" è stato abrogato dal D.lgs 19/2013. Conseguentemente, a differenza degli anni precedenti, il fattore W viene ora applicato nel calcolo dei docenti di riferimento anche ai corsi di Scienze della formazione primaria, nel caso in cui il numero degli iscritti (come da programmazione nazionale) sia superiore a 230.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei docenti di riferimento viene considerato il loro peso e tipologia. In particolare, ogni docente di riferimento deve avere l'incarico didattico di almeno un'attività formativa nel relativo CdS. Può essere conteggiato 1 sola volta o, al più, essere indicato come docente di riferimento per 2 CdS con peso pari a 0,5 per ciascun CdS. Per quanto riguarda la tipologia, nell'ambito dei docenti di riferimento sono conteggiati:

- Professori a tempo indeterminato, Ricercatori e Assistenti del ruolo ad esaurimento, Ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) della Legge 240/2010
- Docenti in convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11 della Legge 240/2010
- Professori a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12 della Legge 230/2005

L'indicazione riguardante i docenti di riferimento viene riportata più volte nella SUA-CdS. Essi vengono inseriti non solo nel quadro "Informazioni" della sezione Amministrazione ma anche nel sotto-quadro "Referenti e Strutture" del quadro "Presentazione" della sezione Qualità della SUA-CdS. Essi, infine, appaiono nuovamente nel quadro B3 tra i "Docenti titolari di insegnamento" della sotto-sezione B (sezione Qualità della SUA-CdS). Una volta inseriti i docenti di riferimento nella sezione Amministrazione,

essi vengono replicati anche nelle altre sezioni della SUA-CdS. Si potrebbe piuttosto pensare ad una razionalizzazione delle informazioni riportate nella SUA-CdS al fine di evitare ridondanze e ripetizioni, come quelle appena menzionate, che di certo non aiutano nella chiarezza e trasparenza espositiva.

Il DM 194/2015 è stato emanato per tenere conto delle esigenze manifestate da alcuni Atenei a seguito delle disposizioni riguardanti le limitazioni al *turn-over* del personale docente. Questo DM, infatti, stabilisce che, non oltre l'anno accademico 2017/18, possono essere conteggiati come docenti di riferimento docenti ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010 e docenti ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge 230/2005. Questi docenti possono essere conteggiati nel numero massimo complessivo di 3 unità per i corsi di laurea (il numero dei docenti di riferimento "classici" si riduce dunque a 6), 2 unità per i corsi di laurea magistrale (il numero dei docenti di riferimento "classici" è quindi pari a 4) e 5 o 6 unità per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata rispettivamente pari a 5 o 6 anni (anche in questo caso si riduce il numero dei docenti di riferimento "classici"). Nel caso dei corsi di laurea di I livello "professionalizzanti", per i quali il numero dei docenti di riferimento è pari a 6, questa possibilità può essere sfruttata al massimo per 2 unità, così come 4 unità al massimo possono essere previste per i corsi di laurea magistrali a ciclo unico "professionalizzanti" che richiedono al massimo 10 docenti di riferimento per i 5 anni complessivi. Tale possibilità è comunque riservata ai CdS già accreditati negli anni accademici precedenti (che risultino accreditati nel 2014/15) e ciò è importante per impedire che vengano istituiti nuovi CdS con un corpo docente insufficiente e basato su docenti a contratto. Questi docenti di riferimento aggiuntivi devono essere nominativamente indicati, con il relativo insegnamento affidato, entro la chiusura della SUA-CdS; ciò implica che i contratti di insegnamento vengano stipulati in tempo utile, prima della chiusura della banca-dati ministeriale. Inoltre, tali unità possono essere utilizzate in sostituzione dei "docenti"

di riferimento ma non dei professori, il cui numero minimo, come previsto dal DM 1059/2013 e poi dal DM 987/2016, deve essere comunque assicurato per il corretto funzionamento del CdS. In sostanza, queste unità aggiuntive possono sostituire esclusivamente i ricercatori. Le unità aggiuntive, inoltre, devono essere considerate come “numeri massimi complessivi” e quindi tale numerosità non è incrementabile in relazione alla numerosità effettiva degli immatricolati che potrebbero superare, in determinati CdS, la numerosità massima prevista dalla classe di laurea o di laurea magistrale. Ogni docente, infine, deve avere l’incarico didattico di almeno una attività formativa nel relativo CdS, con peso pari a 1 o a 0,5, ai fini del calcolo dei docenti di riferimento.

Il DM 168/2016 prevede che ai fini del possesso dei requisiti di accreditamento per tutti i CdS delle Università non statali, i docenti di cui all’art. 1, comma 12, della Legge 230/2005 potranno essere conteggiati, per gli anni accademici 2016/17 e 2017/18, anche in sostituzione dei “professori” e quindi non solo dei ricercatori. Si tratta di una norma che interviene in maniera specifica a vantaggio delle Università non statali, che presentano maggiori problemi dal punto di vista del rispetto dei requisiti di docenza, soprattutto per i CdS già accreditati.

Il DM 60/2017, che modifica il DM 987/2016, ha posticipato le deroghe ai requisiti di docenza di cui ai DDMM 194/2015 e 168/2016 fino all’anno accademico 2019/2020.

Requisiti organizzativi

I requisiti organizzativi vengono specificamente previsti dalla normativa per evitare un’eccessiva parcellizzazione delle attività didattiche. In particolare, gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti erogabili in ciascun CdS nelle classi definite in attuazione del DM 270/2004, vengono organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano, di norma, non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di 5,

previa delibera dell'organo competente a livello di Ateneo. Per quanto riguarda gli insegnamenti e le attività formative affini e integrative, è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti⁹⁰. La suddetta possibilità è concessa nelle classi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina Veterinaria e nelle classi relative alle Professioni sanitarie nonché per i Corsi di Studio internazionali delle tipologie *a* e *c* della tabella K del DM 987/2016. Analoga eccezione può essere prevista nei casi in cui i valori minimi di CFU assegnati agli ambiti disciplinari nelle tabelle delle classi di laurea siano inferiori a 5/6 CFU e l'assegnazione di un numero superiore di crediti negli ordinamenti didattici sia in contrasto con gli obiettivi formativi del CdS.

I DDMM del 16-03-07 (art. 4, comma 2) pongono un limite massimo al numero delle prove di esame nei CdS: al massimo 20 esami per i corsi di laurea, 12 per i corsi di laurea magistrale, 30 e 36 per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata, rispettivamente, pari a 5 o 6 anni. Nella prima fase di applicazione della riforma è stata infatti riscontrata la tendenza alla frammentazione degli insegnamenti, con l'aumento del numero delle verifiche di profitto e, di conseguenza, un possibile rallentamento delle carriere degli studenti. Ai fini del conteggio del numero degli esami, vengono considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, mentre le attività formative autonomamente scelte dallo studente (TAF-D) possono essere considerate pari ad 1, indipendentemente dal numero effettivo di prove di esame sostenute. Le valutazioni relative alle altre attività formative previste dal DM 270/2004 (TAF-E e TAF-F), in ragione della loro natura e modalità e fatta salva diversa decisione assunta in autonomia dagli Atenei in relazione e specifiche esigenze, possono non essere considerate ai fini del conteggio. È anche possibile prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti (diversi tra loro), al fine di rimanere entro il numero massimo di esami stabiliti dalla normativa.

90 All. A, lett. c) del DM 987/2016

Infine, è anche possibile prevedere i cosiddetti insegnamenti "integrati", ossia facenti riferimento a moduli di insegnamento distinti ma coordinati, anche appartenenti a SSD diversi, garantendo allo studente un solo esame conclusivo. In questo contesto è importante sottolineare che bisognerebbe limitare le cosiddette "prove intermedie" che hanno, di fatto, lo stesso valore di una prova di esame conclusiva. Qualora ciò avvenisse in maniera esagerata, la normativa verrebbe di fatto elusa superando il numero massimo di esami previsto per i vari CdS.

Permane l'obbligo (introdotto dall'art. 11, c. 7, lett. a) del DM 270/2004) della condivisione di attività formative di base e caratterizzanti, per un minimo di 60 CFU, nel caso in cui vengano attivati corsi di laurea (I livello) diversi nell'ambito della stessa classe di laurea. In realtà, la disposizione ministeriale fa riferimento a corsi di laurea della stessa classe o a gruppi "affini" di essi. Si pone quindi il problema della definizione dei corsi "affini" o, meglio, dei corsi che pur appartenendo alla stessa classe di laurea siano "non affini" tra loro. Infatti, molte sedi universitarie, al fine di non condividere i 60 CFU relativi alle attività formative di base e caratterizzanti, dichiarano tali corsi di laurea "non affini" nell'apposito quadro "Altre informazioni" della sezione Amministrazione della SUA-CdS. In questo quadro appare la richiesta "numero del gruppo di affinità": se a due corsi di laurea appartenenti alla stessa classe viene assegnato lo stesso numero (per. es. "1"), essi risultano "affini" tra loro e bisogna necessariamente condividere le TAF-A e le TAF-B per almeno 60 CFU. Se il numero loro assegnato risulta diverso (ad es. ad un corso di laurea "1" e all'altro corso di laurea "2"), i due percorsi formativi risultano "non affini" tra loro e possono essere progettati senza alcuna condivisione di CFU. La dichiarazione di "non affinità" tra corsi di laurea appartenenti alla stessa classe deve essere comunque deliberata dalle strutture didattiche competenti. La verifica della condivisione dei 60 CFU viene effettuata nella SUA-CdS che controlla, appunto, che corsi di laurea diversi, appartenenti alla stessa classe e affini tra loro, condividano almeno 60 CFU "obbligatori" di TAF-A e TAF-B nei rispettivi ordinamenti didattici. Infine,

in questo contesto appare meritevole di menzione la nota MIUR 1632 del 13-03-2008 che prevede la condivisione di almeno 60 CFU per le TAF-A e le TAF-B anche nel caso in cui siano attivati *curricula* diversi nell'ambito dello stesso corso di laurea (I livello). Tale condivisione interna di crediti tra *curricula* diversi, appartenenti allo stesso corso di laurea, sembra ovvia atteso che il DM 270/2004 la prevede addirittura tra corsi di laurea diversi appartenenti alla stessa classe. D'altronde, la condivisione di attività formative tra *curricula* (e quindi una limitata diversificazione degli stessi) trae origine dalla necessità di assicurare una base formativa comune agli studenti in funzione del rilascio di un titolo di studio avente lo stesso valore legale per tutti, indipendentemente dallo specifico percorso *curriculare* seguito. L'obbligo di condivisione dei 60 CFU non riguarda, ovviamente, i corsi di laurea magistrale.

Oltre all'obbligo di condivisione, esiste anche un obbligo di differenziazione dei percorsi formativi introdotto dai DDMM del 16 marzo 2007, che prevedono all'art. 1, comma 2, una differenziazione per almeno 40 CFU, o per almeno 30 CFU, delle attività formative previste nei rispettivi ordinamenti didattici nel caso di CdS diversi appartenenti alla stessa classe di laurea o di laurea magistrale, rispettivamente. Tale differenziazione dovrà essere verificata tra ciascun *curriculum* di un CdS e tutti i *curricula* dell'altro CdS appartenente alla stessa classe. La differenziazione dei 40 o dei 30 CFU viene garantita dall'Ateneo nel momento dell'istituzione del CdS con un apposito controllo effettuato dalla SUA-CdS. Tale verifica di differenziazione è effettuata mediante il cosiddetto "controllo per ambiti o per SSD", come introdotto nell'allegato tecnico della nota MIUR del 28-01-11. Le disposizioni normative riguardanti la necessità di differenziazione minima dei CdS appartenenti alla stessa classe risentono dell'eccessiva proliferazione del numero degli stessi a seguito dell'introduzione della riforma universitaria. La *ratio* seguita dal MIUR, quindi, è di garantire gli studenti e le famiglie nella scelta del percorso universitario, autorizzando solo CdS della stessa classe che presentino effettive diversità nei loro percorsi formativi. Infine, nell'ordinamento didattico

è necessario fornire le motivazioni in base alle quali si è deciso di attivare più di un CdS nell'ambito della stessa classe, motivazioni che saranno esaminate dal CUN che dovrà, a tale proposito, esprimere parere favorevole. Nella sezione Amministrazione della SUA-CdS, e più precisamente nella sotto-sezione "Altre informazioni" è quindi presente il quadro "Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe".

Requisiti strutturali

I requisiti strutturali sono rappresentati dalle risorse messe a disposizione di singoli CdS e costituite da aule, laboratori, aule informatiche, sale studio e biblioteche. Essi fanno riferimento anche alle strutture messe a disposizione di CdS afferenti a medesime strutture di riferimento (Dipartimenti, Strutture di raccordo) come, ad esempio, biblioteche, aule studio, ecc. Il rispetto di tali requisiti viene verificato inserendo nella SUA-CdS le strutture disponibili per gli studenti, ma la loro disponibilità effettiva (e la relativa funzionalità) saranno verificate dalla CEV durante la visita in loco. La CEV, ai fini di questa verifica, terrà anche conto delle specificità e delle particolarità organizzative del CdS in questione, oltre che del numero effettivo degli iscritti che ovviamente influenzano la richiesta di strutture appositamente dedicate. È quindi molto importante che i requisiti strutturali inseriti nella SUA-CdS corrispondano effettivamente alla realtà, assicurando coerenza tra quanto dichiarato negli appositi quadri della scheda e quanto sarà verificato durante le visite in loco della CEV. Ovviamente, il mancato riscontro dei requisiti strutturali durante l'accreditamento periodico del CdS denota una scarsa efficacia del sistema di AQ adottato dalla sede, con ovvie ripercussioni sulla valutazione complessiva del CdS. Le informazioni sulle strutture vengono inserite nella sotto-sezione B, denominata "Esperienza dello studente", della sezione Qualità della SUA-CdS e, in particolare, nei vari quadri B4 relativi alle aule, ai laboratori, alle aule informatiche, alle sale studio, alle biblioteche. Uno dei principali problemi nella compilazione di questi quadri è dovuto al fatto che le risorse didattiche possono essere contemporaneamente utilizzate da più CdS. Analogo problema era già presente nelle attività del NdV durante la puntuale verifica dei requisiti strutturali necessari dei CdS, ai sensi del precedente DM 17/2010.

Requisiti per l'assicurazione della qualità

Deve essere documentata la presenza di un sistema di Assicurazione della Qualità per tutti i CdS di ciascuna sede, organizzato secondo le relative linee guida dell'ANVUR e capace di produrre i documenti da esse previsti con particolare riferimento a:

- rilevazione dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati;
- compilazione annuale della scheda unica dei CdS (SUA-CdS);
- redazione del Rapporto di riesame.

Le informazioni relative alle attività di AQ per il CdS sono inserite nella sotto-sezione D, della sezione Qualità della SUA-CdS. La sotto-sezione D è riservata ed è accessibile solo a quanti siano abilitati al sistema come, ad esempio, i componenti della CEV durante il periodo in cui sia stato loro affidato un mandato di valutazione o di accreditamento del CdS.

Quadro D1. Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo: vengono descritte la struttura organizzativa e le responsabilità a livello di Ateneo e nelle sue articolazioni interne, gli uffici preposti alle diverse funzioni connesse alla conduzione dei CdS, anche in funzione di quanto previsto dai singoli quadri della SUA-CdS. Si tratta, in un certo senso, dell'organigramma dell'Ateneo, nel quale si parte dal Rettore, dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione e si prosegue con le Strutture di raccordo, qualora esistenti, con i Dipartimenti, con i Consigli di CdS. Può essere sostituito con un link al sito di ateneo nel caso in cui quest'ultimo contenga tali informazioni. Viene inoltre descritto il sistema di AQ a livello di Ateneo con le indicazioni di ruoli e funzioni degli attori principali per l'assicurazione interna di qualità (Presidio della Qualità, NdV, CPDS).

Quadro D2. Organizzazione e responsabilità della AQ a livello di CdS: in questo quadro vengono specificate le azioni riguardanti l'AQ a livello di singolo CdS, coinvolgenti, quindi, principalmente il gruppo di riesame (o gruppo di AQ) e le relative responsabilità.

Quadro D3. Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative: vengono indicati i modi e i tempi con cui le responsabilità della gestione del CdS sono esercitate.

Quadro D4. Riesame annuale: vengono indicati i modi e i tempi di conduzione programmata del riesame e viene reso accessibile il documento di riesame relativo all'anno accademico a cui la SUA-CdS si riferisce.

Quadro D5. Progettazione del CdS: in questo quadro viene inserito il documento denominato, appunto, "progettazione del CdS" che viene compilato nel momento in cui il percorso formativo in questione viene attivato per la prima volta o deriva da una progettazione *ex novo* sulla base di CdS pre-esistenti, disattivati e/o accorpati. In questo documento deve essere descritta la logica seguita nella progettazione del CdS, assicurando ad esso opportuni standard qualitativi, e facendo in modo che risulti coerente con la visione, le politiche e le strategie di Ateneo riguardanti la didattica.

Quadro D6. Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare l'attivazione del CdS: in questo quadro vengono inseriti ulteriori documenti che l'Ateneo ritiene utili ai fini di un'informazione esaustiva sulle caratteristiche e tipicità del CdS ai fini di una valutazione interna ed esterna del percorso formativo.

Le attività riguardanti la rilevazione delle opinioni degli studenti e dei laureati vengono inserite nella sotto-sezione B della sezione Qualità della SUA-CdS. In particolare i quadri di interesse sono il B6 e il B7.

Quadro B6. Opinioni degli studenti: vengono presentati i risultati sull'efficacia del processo formativo percepita dagli studenti, relativamente ai singoli insegnamenti e all'organizzazione annuale, oltre che nel suo complesso, del CdS. Tale rilevazione incorpora le valutazioni obbligatorie ai sensi della Legge 370/1999.

Quadro B7. Opinioni dei laureati: risultati della ricognizione sull'efficacia complessiva del processo formativo del CdS percepita dai laureati.

L'esperienza dello studente

La sotto-sezione B della sezione Qualità della SUA-CdS, denominata "esperienza dello studente" rappresenta un arricchimento rispetto alle pre-esistenti banche-dati ministeriali in quanto vengono riportate informazioni aggiuntive riguardanti direttamente gli studenti ai fini di una maggiore efficacia e trasparenza delle attività formative programmate. In questa sotto-sezione si fa riferimento all'esperienza degli studenti, con particolare riguardo al regolamento didattico del CdS, la scansione temporale delle attività di insegnamento e di apprendimento, l'ambiente di apprendimento ovvero le risorse umane e le infrastrutture messe a disposizione. La sotto-sezione B risponde quindi alla domanda: *"Come viene realizzato il Corso di Studio?"*.

Nonostante i buoni propositi, permangono alcune criticità che potremmo riassumere nella domanda: *"A cosa si riferisce questa sotto-sezione? Alla didattica programmata o alla didattica erogata?"* Infatti, essendo la SUA-CdS attribuita ad una determinata coorte di studenti che inizia in un certo anno accademico, dovremmo riferire il tutto alla didattica programmata. Ma se parliamo di "esperienza (effettiva) degli studenti", dovremmo anche far riferimento alla didattica erogata, con una estensione temporale proiettata sui tre anni e quindi al piano di studio effettivo. Vediamo, di seguito, di comprendere bene questi aspetti.

L'introduzione del DM 987/2016 ha anche portato ad una rivisitazione del quadro B1 in cui ora vengono inseriti gli elementi mancanti del regolamento didattico del CdS rispetto a quanto riportato nell'offerta didattica programmata (sezione Amministrazione della SUA-CdS). In questo quadro, quindi, vengono inserite le informazioni dettagliate riguardanti il regolamento didattico del CdS e quindi tutte quelle informazioni

di natura organizzativa e regolamentare che scandiscono la carriera degli studenti appartenenti ad una determinata coorte. In precedenza, invece, ma volendo lo si potrebbe fare anche ora, venivano inserite informazioni dettagliate relative al piano degli studi. Ma cosa si intende esattamente per piano degli studi? In realtà, possono esistere tanti piani di studio diversi in relazione al significato che le singole sedi attribuiscono loro. Più in particolare, come si lega il piano di studio allo specifico percorso formativo o al *curriculum* attivato in un determinato anno accademico? Che grado di flessibilità esso presenta entro i confini formali del CdS? Il piano degli studi è disciplinato in maniera chiara nel regolamento didattico del CdS e quali "regole" sono ad esso attribuite? Da tutte queste particolarità, o vere e proprie criticità, derivano le denominazioni diverse ad esso attribuite, come ad esempio, piano di studio statutario, piano di studio alternativo, piano di studio individuale, e ancora altre a seconda delle sedi. A tutte queste denominazioni, in realtà, sono attribuiti gradi di flessibilità differenti del piano di studio, che possono oscillare da flessibilità pari a zero - tutte le discipline sono obbligatorie e lo studente non può optare per nulla di diverso da ciò che viene offerto, tranne che per le attività formative ad autonoma scelta - ad una flessibilità limitata entro gli insegnamenti offerti nello specifico *curriculum* scelto, ad una flessibilità ancora maggiore entro tutti gli insegnamenti attivati nel regolamento didattico del CdS, o ad una flessibilità ancora maggiore entro gli intervalli di CFU attribuiti agli ambiti disciplinari dell'ordinamento didattico. Sarebbe quindi opportuna una riflessione su natura e finalità del piano di studio che non solo viene attribuito o scelto dagli studenti, ma viene anche valutato nel corso delle procedure di accreditamento. Anche la descrizione delle modalità di accertamento dei risultati di apprendimento, richiesta dall'ANVUR, non è immediatamente intuitiva, sebbene una sensibilizzazione su questo tema sia stata già avviata da tempo. Ovviamente, non si tratta di descrivere soltanto le modalità dell'esame, ad esempio se si tratta di esami scritti o orali, ma anche quali modalità vengono seguite - e quindi con la necessità di dichiararle ai fini della massima trasparenza oltre che per garanzia nei confronti degli studenti - per una corretta valutazione della reale acquisizione di concetti e competenze da parte dello studente.

Ulteriori informazioni riguardanti l'esperienza dello studente

Gli altri quadri B presenti nella sotto-sezione B della sezione Qualità della SUA-CdS riportano una serie di ulteriori informazioni sulle risorse logistiche e sui servizi a disposizione degli studenti iscritti a quel determinato CdS. Nel quadro B2.a è riportato il calendario del CdS e l'orario delle attività formative erogate nel corso dell'anno accademico. Nel quadro B2.b vi è il calendario degli esami di profitto e nel quadro B2.c il calendario delle sessioni della prova finale (o tesi di laurea). Non è semplice, talvolta, fornire queste informazioni in forma conclusiva (alcuni spostamenti di date e orari sono possibili nel corso dell'anno accademico), ma esse sono importanti per assicurare corretti rapporti con gli studenti e anche ai fini del soddisfacimento dei requisiti di trasparenza. In alcuni casi viene evidenziato che è difficile definire i calendari delle attività didattiche con largo anticipo perché occorre tener presente le eventuali emergenze in corso d'anno, oltre ad assicurare quella flessibilità che spesso caratterizza la vita accademica. Resta comunque fermo che una programmazione stabile e anticipata delle attività didattiche è giustamente richiesta dagli studenti che, alcune volte, lamentano disservizi e lacune proprio a questo riguardo.

Negli ulteriori quadri B viene descritto l'ambiente di apprendimento messo a disposizione degli studenti per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. L'attenzione a questi aspetti ha lo scopo di promuovere una sempre migliore corrispondenza tra i risultati di apprendimento attesi e l'effettivo contenuto del programma, i metodi utilizzati, le esperienze di apprendimento e le dotazioni messe a disposizione. In questo contesto, oltre alle risorse strutturali, si fa riferimento anche a quelle umane e, pertanto, nel quadro B3 sono inseriti i docenti titolari di insegnamento, ricavandoli ovviamente dalla didattica erogata. Per una certa coorte di studenti, cui si riferisce la SUA-CdS di un determinato anno accademico, sono riportati i docenti che insegnano al primo anno, tra cui anche i docenti di riferimento per il rispetto dei requisiti di docenza. Nelle SUA-CdS degli anni precedenti bisognerebbe progressivamente implementare i docenti

titolari di insegnamento del secondo e del terzo anno (nel caso dei corsi di laurea) in modo tale che la coorte di studenti che parte in un certo anno accademico (cui si riferisce quella specifica SUA-CdS) veda man mano aggiornato il quadro B3. In altri termini, la SUA-CdS dovrebbe estendersi, dal punto di vista temporale, in senso longitudinale aggiornando ogni anno i relativi quadri al fine di offrire effettivamente un servizio agli studenti facenti parte di una determinata coorte. Tutti i quadri B4 forniscono informazioni dettagliate sulle infrastrutture a disposizione del CdS. Vengono indicate le aule, i laboratori e le aule informatiche- facendo esclusivo riferimento a quelle che compaiono nell'orario del CdS - e le sale studio utilizzabili in prossimità del luogo o dei luoghi dove gli studenti frequentano il CdS. Inoltre, sono indicate le biblioteche che contengono materiali specifici di supporto per quel determinato CdS. I quadri B5 includono i servizi di contesto, ossia i servizi di informazione, assistenza e sostegno a disposizione degli studenti per facilitare il loro avanzamento negli studi. In particolare, si fa riferimento all'orientamento in ingresso, all'orientamento e tutorato in itinere, all'assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'estero (tirocini e stage), all'assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti, all'accompagnamento al lavoro e ad eventuali altre iniziative organizzate a favore degli studenti. Infine, seguono i già menzionati quadri B6 e B7 che includono le opinioni degli studenti e dei laureati, che sono specificamente richieste dalla normativa vigente nell'ambito dei requisiti per l'AQ del CdS.

Le nuove modalità di conferma dell'accreditamento iniziale dei CdS

Il comma 3 dell'art. 4 del DM 987/2016 prevede che l'attivazione dei CdS accreditati è subordinata unicamente all'inserimento annuale degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa (SUA-CdS), previa verifica automatica nella medesima banca dati del possesso dei requisiti di docenza di cui all'all. A, p. b. I dati necessari per la verifica dovranno essere aggiornati dalle Università e validati dai NdV. Il Ministero e l'ANVUR svolgono, in qualsiasi momento, una complessiva

azione di monitoraggio e valutazione dei suddetti dati. Si prevede, quindi, un'attivazione nell'anno accademico successivo di CdS già accreditati mediante un'analisi e soddisfacimento dei requisiti di docenza e fin qui tutto appare senza variazioni rispetto a quanto già effettuato in precedenza, tranne che per la "validazione" da parte del Nucleo di Valutazione, non richiesta in fase di attivazione dei CdS, almeno negli anni più recenti. Il comma 4 dell'art. 4 del DM 987/2016, però, introduce ulteriori novità. L'accreditamento si intende confermato qualora l'esito della verifica di cui al comma 3, validata dal NdV, sia positivo e, in caso contrario, decade automaticamente con contestuale eliminazione del CdS dalla banca dati dell'offerta formativa. Esclusivamente qualora l'esito negativo della verifica sia determinato da una insufficienza della docenza necessaria in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti, l'accreditamento del CdS e la possibilità di attivare lo stesso in difetto della docenza necessaria permangono fino all'a. a. 2018/2019 e successivamente, per un solo a. a., al fine di consentire l'adozione di misure idonee al superamento delle carenze di docenza. Non si può in tal caso dare luogo all'accreditamento e all'istituzione di nuovi CdS, se non a seguito di disattivazione e soppressione almeno di un pari numero di CdS. Le novità in questo caso riguardano la possibilità di attivare comunque i CdS che risultino in carenza di docenza fino all'anno accademico 2018/19 e successivamente per un solo anno. In questo caso, però, essendoci CdS attivati in carenza di docenza, vi è una penalizzazione per l'Ateneo consistente nell'impossibilità di istituire ed attivare nuovi CdS. Questa disposizione ha una sua logica in quanto se l'Ateneo deve provvedere ad adeguare i requisiti di docenza non è credibile (o possibile) che contemporaneamente attivi nuova offerta formativa.

La reale portata operativa di queste novità è però chiara nella nota ministeriale 5227 del 23 febbraio 2017 con la quale si comprende pienamente il nuovo meccanismo di conferma dell'accreditamento o attivazione dei CdS già accreditati per l'anno accademico successivo, che comporta un'analisi *ex post* dei requisiti di docenza nell'anno accademico corrente al fine di consentirne l'attivazione per l'anno accademico successivo. La nota infatti recita che *per l'a. a. 2017/18 non è più necessario attendere il DM di*

conferma dell'accreditamento iniziale del CdS, ma si dovrà unicamente provvedere a fornire le informazioni richieste nella SUA-CdS, necessarie a soddisfare i requisiti di trasparenza dei corsi, nonché a verificare il permanere dei requisiti di docenza del CdS e richiama l'all. A, p. b, del DM 987/2016 che recita: "ai fini della verifica del possesso del requisito di docenza per l'accreditamento iniziale e periodico dei CdS si fa riferimento ai seguenti indicatori (relativi alla docenza e agli studenti), calcolati con riferimento al quadro Didattica erogata della SUA nell'anno accademico in corso di svolgimento per i corsi già accreditati". In base a quanto riportato nella nota MIUR e nel DM 987/2016 i cambiamenti sono sostanziali. Anzitutto si effettua una verifica *ex post* sul rispetto dei requisiti di docenza nell'anno accademico corrente, e in secondo luogo tale verifica viene effettuata rapportando il numero dei docenti di riferimento al numero degli studenti iscritti al I anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale (con delle eccezioni nel caso dei CdS a numero programmato a livello nazionale). In sostanza, si passa da un controllo *ex ante* effettuato fino ad ora, ossia nel momento in cui si chiude l'offerta formativa per l'anno successivo e quindi intorno ad aprile-maggio, ad un controllo sull'effettivo rapporto tra numero dei docenti di riferimento richiesti e numero reale (e non presunto per come dichiarato dall'Ateneo) degli studenti iscritti al I anno. Ciò ha evidenziato una serie di criticità negli Atenei che hanno dichiarato *ex ante* una determinata sostenibilità e nei fatti, ad un controllo effettuato ad anno accademico iniziato, hanno invece evidenziato una insufficiente disponibilità di docenti di riferimento in relazione al numero degli studenti iscritti. La situazione è risultata variegata negli Atenei in quanto ve ne sono stati alcuni in cui le criticità hanno riguardato un numero limitato di CdS nei quali, peraltro, la carenza di docenti di riferimento era relativa a poche unità. In altri Atenei, invece, la situazione è apparsa più grave nel senso che sono stati evidenziati casi di CdS in cui la carenza di docenza era superiore, addirittura pari a 20-25 docenti di riferimento per singolo CdS. In questi casi, evidentemente, vi era stato il superamento di 3-4 volte della numerosità massima della classe del CdS, disponendo

l'Ateneo di un numero di docenti di riferimento adeguato a sostenere un numero molto più basso di studenti iscritti al I anno. Ferma restando la logica di questi controlli da parte del MIUR, anzi forse la necessità degli stessi considerato che il numero degli iscritti regolari influenza la distribuzione del FFO in seguito all'applicazione del costo standard, appare di rilievo la considerazione che una novità così sostanziale avrebbe dovuto essere comunicata anticipatamente agli Atenei in modo che essi potessero adeguare per tempo i requisiti di docenza alle numerosità effettive degli studenti.

Considerate le notevoli criticità presenti nel sistema universitario a seguito dell'introduzione del nuovo modello di conferma dell'accREDITAMENTO dei CdS ai fini dell'attivazione per l'anno accademico successivo e al fine di tenere conto della transizione tra le regole previste fino all'a. a. 16/17 e quelle previste per l'a. a. 17/18, *la verifica in itinere dei CdS dell'a. a. 16/17 è stata fatta utilizzando i criteri più favorevoli (in termini di docenza, conteggio studenti e classi di numerosità di riferimento) tra quelli previsti dal DM 1059/2013 e quelli previsti dai DDMM 987/2016 e 60/2017*. Inoltre per il calcolo della docenza si è preso in considerazione l'arrotondamento all'intero inferiore (esempio 9,87 arrotondato a 9). È stato quindi reso disponibile a ciascun ateneo, a seguito della suddetta verifica, *l'elenco complessivo dei soli CdS attivi nell'a. a. 16/17* che, all'esito dei conteggi aggiornati, *non possedevano i requisiti di docenza* secondo i criteri sopra indicati. Ogni Ateneo ha quindi potuto, in corrispondenza di ciascun CdS, *indicare eventuali docenti aggiuntivi o contratti di insegnamento ex art. 23 della Legge 240/2010 utilizzati o da utilizzare nel corrente a. a. 16/17 al fine di sanare le situazioni indicate*, facendo riferimento, per quanto riguarda i carichi didattici, alla didattica erogata nel 2016/17. Tale intervento si è reso *comunque obbligatorio* per quegli atenei che nell'a. a. 17/18 avessero comunque l'intenzione di attivare nuovi CdS aggiuntivi rispetto all'offerta formativa 16/17. La finestra temporale per l'inserimento delle informazioni è *stata prevista dal MIUR* entro il 13 marzo 2017. Tali informazioni (ossia integrazioni dei docenti di rife-

rimento) sono state utilizzate dal MIUR e dai NdV per le conseguenti verifiche della sostenibilità dei CdS che è stata così validata entro il 31 marzo 2017. Qualora vengano così superate tutte le situazioni critiche del singolo ateneo, il Ministero autorizzerà l'eventuale apertura dei nuovi e ulteriori CdS nell'a.a. 2017/18. L'applicazione dei criteri più favorevoli, però, ha validità solo in fase di transizione tra l'a.a. 2016/17 e l'a.a. 2017/18. Nel corso dell'a.a. 2017/18, infatti, si procederà ad effettuare le stesse verifiche secondo quanto previsto dai DDMM 987/2016 e 60/2017 ai fini della conferma dell'accREDITAMENTO dei CdS per l'a.a. 2018/19. In ogni caso, l'applicazione di questo nuovo modello comporta, almeno nella fase iniziale, alcune criticità negli Atenei. Infatti, l'eventuale compensazione in corso d'anno del numero dei docenti di riferimento potrebbe determinare alterazioni della didattica programmata ed erogata, soprattutto se le aggiunte di docenti devono essere "vere" e non fittizie. Ricordiamo che nel momento in cui vengono effettuati i controlli da parte del MIUR il primo semestre dell'anno accademico in corso è stato già erogato e il secondo semestre è possibile che sia già iniziato. Inoltre, le attività didattiche delle coorti attive in un determinato anno accademico sono state già programmate da tempo ed eventuali rimodulazioni della didattica erogata per l'adeguamento del numero dei docenti di riferimento comporteranno disagi nell'organizzazione delle attività formative per gli studenti.

Quanto fatto a proposito della verifica *ex post* non esaurisce gli adempimenti richiesti alle sedi per l'attivazione dei CdS già accreditati per l'anno accademico successivo. Infatti, l'esito della verifica positiva consente l'attivazione dei CdS per l'anno successivo ma è anche necessario completare le informazioni richieste per la nuova coorte di studenti. Infatti, al fine di supportare gli atenei nella corretta programmazione dell'offerta formativa dell'a.a. 2017/18, nello spazio dedicato alla SUA-CdS a.a. 17/18, sono stati messi a disposizione dal 28 febbraio 2017 i dati degli studenti iscritti dell'ultimo biennio e le simulazioni relative ai conteggi dei requisiti di docenza a regi-

*me dei CdS attivi nell'a.a. 16/17 utilizzando, prudenzialmente, i dati dell'a.a. 16/17 e i criteri di cui ai DDMM 987/2016 e 60/2017. Il MIUR ha raccomandato agli Atenei di attuare per l'a.a. 2017/18 una programmazione della docenza per i CdS già attivi che tenga conto dei dati storici, programmando quindi un'utenza sostenibile commisurata a tali dati. Questo perché entro il mese di febbraio 2018 si procederà alla verifica *in itinere* dei requisiti di docenza dei CdS attivati nell'a.a. 2017/18 secondo le regole del DM 987/2016 al fine di consentire l'attivazione dell'offerta formativa dell'a.a. 2018/2019.*

Flessibilità dell'offerta formativa e Corsi di Studio sperimentali ad orientamento professionale

L'art. 6, comma 2 del DM 635/2016 prevede che al fine di rafforzare l'attrattività delle Università a livello internazionale e il collegamento con il mercato del lavoro, per i CdS internazionali, nonché per gli altri CdS e comunque entro il limite pari al valore massimo tra 3 CdS e il 10% dell'offerta formativa, è data la possibilità a ciascun Ateneo per gli a.a. 2017/18 e 2018/19 di utilizzare negli ambiti relativi alle attività di base o caratterizzanti, ulteriori SSD rispetto a quelli previsti dalla tabelle allegate ai DDMM 16 marzo 2007, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, previa approvazione ministeriale, sentito il CUN, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della Legge 341/1990. Sono comunque esclusi i CdS preordinati all'esercizio delle professioni legali o regolati dalla normativa UE e i CdS direttamente abilitanti all'esercizio professionale.

La flessibilità dell'offerta formativa, con particolare riguardo ai CdS sperimentali ad orientamento professionale, è stata successivamente disciplinata dall'art. 8 del DM 987/2016 che in attuazione dell'art. 6 del DM 635/2016 per gli a.a. 2017/18 e 2018/19 prevede la possibilità di accreditare nuovi CdS che utilizzano, negli ambiti disciplinari relativi alle attività di base e caratterizzanti, ulteriori SSD rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai DDMM 16-03-07 nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe e di quanto appresso indicato:

- a** il numero massimo di CdS accreditabili complessivamente nel biennio per ciascun Ateneo non può essere superiore al valore maggiore tra 3 corsi e il 10% del totale dei corsi già accreditati nell'a.a. 2016/17;
- b** sono esclusi:
 - lauree: L-17 Scienze dell'architettura, L/DS Difesa e sicurezza, SNT/1, SNT/2, SNT/3 e SNT/4 relative alle professioni sanitarie

- lauree magistrali a numero programmato nazionale o locale obbligatorio: LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-41 Medicina e chirurgia, LM-42 Medicina veterinaria, LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria, LM-85bis Scienze della formazione primaria, LMR/02 Restauro, LM/DS Difesa e Sicurezza, LM/13 Farmacia e Farmacia Industriale;
- i CdS interclasse di cui all'art. 1, comma 3, dei DDMM 16-03-07 e la LMG/01 Giurisprudenza;
- c gli ulteriori settori possono essere inseriti in aggiunta o in sostituzione di quelli presenti nelle tabelle della relativa classe fermo restando che:
 - per ciascun ambito disciplinare deve essere attivato almeno un SSD tra quelli previsti dalle tabelle della classe;
 - ai SSD presenti nelle tabelle della classe devono essere attribuiti almeno il 50% del numero minimo di CFU previsti per ciascuna delle attività formative indispensabili.

Al fine di facilitare l'istituzione di CdS direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro (Corsi di Studio sperimentali ad orientamento professionale), nell'ambito dei CdS di cui al c. 1, ciascun Ateneo può proporre al massimo un corso di Laurea per anno accademico, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a il progetto formativo è sviluppato mediante *convenzioni con imprese qualificate, ovvero loro associazioni, o ordini professionali* che assicurano la realizzazione di *almeno 50 CFU e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curricolare*, anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti;
- b i CdS prevedono la *programmazione degli accessi a livello locale* ai sensi dell'art. 2 della Legge 264/1999, entro il limite massimo di 50 studenti e la presenza di un adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo;

- c al termine del primo ciclo della sperimentazione, l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere *almeno pari all'80%*. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell'accreditamento periodico del CdS stesso dall'a.a. 2021/2022 nonché al fine dell'accreditamento iniziale di altri CdS con le medesime caratteristiche nella stessa classe.

In proposito il CUN ha fornito chiarimenti⁹¹ con specifico riguardo alla tabella delle attività formative. In particolare, l'inserimento nelle attività di base o caratterizzanti di SSD non previsti dalle classi dev'essere chiaramente motivata, nelle note alle attività di base o caratterizzanti, facendo esplicito riferimento agli obiettivi formativi specifici del CdS (in particolare alla sua eventuale natura professionalizzante ai sensi dell'art. 8 del DM 987/2016) che rendono indispensabile l'introduzione di tali SSD fra le attività di base o caratterizzanti e non fra le attività affini o integrative. Inoltre, in ciascun ambito in cui si prevede l'inserimento di nuovi SSD è necessario indicare l'intervallo di CFU che si intendono dedicare ai SSD previsti dalla classe in quell'ambito, in modo da garantire il mantenimento all'interno del CdS dei SSD necessari per il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti della classe. In ogni caso, per ciascun ambito disciplinare deve essere attivato almeno un SSD tra quelli previsti dalla tabella della classe; e ai SSD presenti nella tabella della classe devono essere attribuiti almeno il 50% del numero minimo di CFU previsti per ciascuna delle attività formative indispensabili. Negli ambiti delle attività di base e caratterizzanti delle classi di CdS in cui è possibile usufruire di tale facoltà sarà possibile inserire nuovi SSD oltre a quelli previsti dalla classe, e sarà necessario indicare l'intervallo di CFU sia per l'intero ambito sia per il gruppo dei SSD previsti dalla classe. Le convenzioni che assicurano la possibilità di svolgimento dei tirocini curriculari per il corretto numero di CFU devono essere già disponibili al momento di accreditamento iniziale del

91 Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A.17/18) del CUN -16.12.2016, pagg. 24 e seguenti

CdS, e fanno parte dell'ordinamento. L'indicazione dell'orientamento professionale del CdS deve essere indicato nel quadro Amministrazione/Informazioni/Informazioni generali sul corso, dove devono essere inserite anche le convenzioni con imprese qualificate o loro associazioni od ordini professionali che assicurano la possibilità di svolgimento dei tirocini curriculari. Il numero massimo di CFU assegnati alle attività formative affini o integrative deve essere di norma inferiore al numero minimo di crediti assegnati alle attività caratterizzanti nel loro complesso; eventuali eccezioni sono possibili ma devono essere fortemente motivate facendo riferimento agli obiettivi formativi specifici o agli sbocchi professionali del CdS. In particolare, corsi di laurea triennale a orientamento professionale possono eccepire a questa indicazione.

Il MIUR è intervenuto il 13 gennaio 2017 con la nota 31 frenando, di fatto, l'attivazione dei corsi professionalizzanti per l'anno accademico 2017/18. Infatti, il termine per la presentazione delle nuove proposte è stato fissato al 30 settembre 2017 e la piena operatività di questa nuova tipologia di CdS sarà garantita a partire dal successivo anno accademico e quindi dal 2018/19. Le ragioni sono legate al fatto che il MIUR ritiene indispensabile predisporre un'apposita piattaforma informatica finalizzata alla raccolta della specifica documentazione richiesta nell'art. 8, comma 2 del DM 987/2016. Detta piattaforma dovrà anche assolvere al compito di monitorare tutti i percorsi professionalizzanti sia nell'ambito del sistema educativo ITS sia in quello della formazione superiore e della ricerca, con l'obiettivo di coordinare al meglio l'offerta in tale settore. Tale strumento consentirà anche agli organismi preposti all'emanazione dei prescritti pareri di legge di avvalersi della banca-dati che verrà così a crearsi per un esame ponderato delle proposte di corso pervenute da parte dei singoli Atenei. Infine il DM 60/2017 è intervenuto in maniera puntiforme sul DM 987/2016, modificando il comma 2 dell'art. 8 e quindi specificando in maniera chiara che tali CdS potranno partire solo dall'anno accademico 2018/19. Allo stato attuale sono iniziate le interlocuzioni tra vari attori istituzionali a livello centrale con l'obiettivo di rendere operativa la suddetta banca-dati e quindi poter effettivamente partire con la sperimentazione dal prossimo anno accademico.

I Corsi di Studio internazionali

L'internazionalizzazione del sistema universitario nazionale rappresenta uno degli obiettivi strategici della programmazione triennale 2016-2018 definita dal Ministero (DM 635/2016). Di conseguenza, molti Atenei si sono attivamente impegnati in varie iniziative per promuovere la didattica a livello internazionale. Il DM 635/2016 è intervenuto nell'ambito dell'internazionalizzazione, fornendo le seguenti descrizioni delle caratteristiche dei CdS internazionali:

- Corsi *interateneo con Atenei stranieri*, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo;
- Corsi con *mobilità internazionale strutturata* per i quali si prevede o è già certificato che almeno il 20% degli studenti iscritti acquisiscano o abbiano acquisito almeno 12 CFU all'estero;
- Corsi erogati in *lingua straniera*;
- Corsi di laurea magistrale con la partecipazione di Università italiane e selezionati per un co-finanziamento comunitario nell'ambito del programma comunitario "Erasmus plus 2014-2020" - Azione centralizzata chiave 1.

Successivamente, in tale ambito è intervenuto anche il DM 987/2016 modificando le previsioni del DM 1059/2013 e introducendo, nello specifico, nell'all. A, lett. b) la tabella K con cui sono definite le caratteristiche dei CdS internazionali di cui all'all. 3 del DM 635/2016, che possono utilizzare una percentuale massima del 50% di docenti strutturati in Università straniere con qualifica corrispondente a quella dei professori ovvero dei ricercatori delle Università italiane.

Sorprendentemente, quindi, il DM 987/2016 esclude una delle tipologie di corsi internazionali riportati nel DM 635/2016 e, nello specifico, i corsi con *mobilità internazionale strutturata* per i quali si prevede o è già certificato che almeno il 20% degli studenti iscritti acquisiscano o abbiano acquisito almeno 12 CFU all'estero. Ciò è abbastanza strano in quanto tali CdS rappresentano probabilmente le esperienze più frequenti di internazionalizzazione del nostro sistema universitario. È vero che il DM 987/2016 disci-

plina i CdS internazionali solo a proposito della possibilità di utilizzare docenti di Atenei stranieri ma resta il fatto che, a tutt'oggi, manchi una disciplina chiara e integrata dei CdS internazionali.

TIPOLOGIA	DEFINIZIONE	CARATTERISTICHE
a	Corsi interateneo con Atenei stranieri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo	Sono Corsi di Studio a ordinamento congiunto con Atenei stranieri ai sensi dell'art. 3, comma 10, del DM n. 270/2004, al termine dei quali gli studenti ottengono un titolo congiunto, doppio o multiplo.
b	Corsi erogati in lingua straniera	Ai fini della possibilità di conteggiare docenti stranieri, con riferimento a tali corsi, i cui obiettivi formativi, risultati di apprendimento e sbocchi occupazionali attesi hanno una rilevanza anche internazionale, si deve altresì verificare quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> • per i corsi che hanno concluso almeno un ciclo di studi, il 10% degli studenti iscritti (media nel triennio) ha il titolo d'accesso conseguito all'estero; • i docenti di riferimento hanno adeguate competenze linguistiche
c	Corsi di Laurea Magistrale con la partecipazione di Università italiane e selezionati per un co-finanziamento comunitario nell'ambito del programma comunitario "Erasmus plus 2014 - 2020 azione centralizzata chiave 1"	Sono Corsi di Studio L e LMCU selezionati per un co-finanziamento comunitario in "Erasmus plus". Al fine di assicurare la continuità con il precedente programma "Erasmus Mundus", saranno inclusi nella medesima categoria i Corsi di Studio, incluse le Lauree, finanziate in tale programma. L'inclusione nella categoria dei Corsi di Studio internazionali decade con il termine della partecipazione al programma di riferimento.

tabella k

All. A, lett. b) DM 987/2016

Si segnala inoltre che il MIUR con la nota del 16.12.2016 in merito ai corsi definiti "Internazionali", ha chiarito che: "se sono contenuti nel quadro B5 della stessa scheda, in linea con quanto indicato nell'all. 3 del DM 635/2016, dall'a.a. 2017/18 verranno automaticamente riportati solamente i corsi con le caratteristiche corrispondenti alle tipologie individuate nel Piano triennale di sviluppo del sistema universitario 2016-2018; qualsiasi altra tipologia di corso potrà essere direttamente pubblicizzata nel manifesto degli studi degli Atenei".

Sempre al riguardo anche il CUN nelle recenti Linee guida ha precisato che se il CdS è integralmente erogato in lingua straniera allora è a carattere internazionale, come definito ai sensi del DM 635/2016. Corsi con una replica offerta integralmente in lingua straniera sono considerati come due corsi separati, uno offerto in italiano e l'altro in lingua, ciascuno con un proprio ordinamento e i propri requisiti di accreditamento. Possono essere indicate più lingue solo quando il CdS contie-

ne percorsi offerti in lingue diverse o che comprendono degli insegnamenti obbligatori offerti in lingue diverse. Per esempio, se un CdS prevede più *curricula*, di cui almeno uno in italiano e almeno uno interamente offerto in inglese o contenente insegnamenti obbligatori offerti esclusivamente in lingua inglese, allora può essere indicato che il corso è tenuto in italiano e in inglese. Se invece gli unici insegnamenti in lingua inglese previsti dal CdS sono insegnamenti facoltativi non obbligatori per alcun *curriculum* allora è obbligatorio indicare che il CdS è tenuto in italiano. A norma del DM 635/2016, non basta la presenza di un *curriculum* in lingua straniera per ottenere che il CdS sia dichiarato internazionale; l'intero corso dev'essere erogato integralmente in lingua straniera (o soddisfare altri requisiti del DM 635/2016). Inoltre, per poter conteggiare docenti stranieri fra i docenti di riferimento occorre che (in media negli ultimi tre anni) almeno il 10% degli studenti iscritti abbia conseguito all'estero il titolo d'accesso, e i docenti di riferimento abbiano adeguate competenze linguistiche. Un CdS a carattere internazionale secondo il DM 635/2016 dovrebbe essere indicato come tale nel nuovo sotto-quadro B5.1 "Corsi internazionali"; in particolare, questo avverrebbe automaticamente se viene dichiarata una lingua straniera come unica lingua di erogazione del CdS.

I CdS *interateneo con Atenei stranieri*, che quindi prevedono il rilascio del *titolo congiunto, doppio o multiplo*, sono a *carattere internazionale*. Un CdS erogato integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri che, disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio), prevedono il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, *non è un corso interateneo*. In questo caso le relative convenzioni devono essere inserite nel *quadro B5* della scheda SUA-CdS. Inoltre, CdS che non sono interateneo con Atenei stranieri possono comunque essere a *carattere internazionale* se (in media nell'ultimo triennio) almeno il 20% degli studenti iscritti ha acquisito almeno 12 CFU all'estero. Un CdS a carattere internazionale secondo il DM 635/2016 dovrebbe essere indicato come tale nel nuovo

campo B5.1; in particolare, questo avverrebbe automaticamente se si tratta di un corso interateneo con un ateneo straniero. I CdS che rilasciano titoli doppi, multipli o congiunti con atenei stranieri ma non sono internazionali ai sensi del DM 635/2016 potranno continuare a dichiarare la presenza di queste convenzioni nel campo B5.

Gli aspetti che riguardano i CdS internazionali sono molteplici, indipendenti o parzialmente dipendenti tra loro, ma la normativa li mette assieme in maniera disordinata:

- Aspetti giuridico-amministrativi
- Aspetti riguardanti la definizione e la corretta comunicazione
- Aspetti finanziari (programmazione triennale)
- Aspetti relativi ai docenti di riferimento

È importante che venga avviata una riflessione seria e approfondita, a livello centrale, su tutti questi aspetti al fine di chiarire le idee agli addetti ai lavori perché questi ultimi possano progettare un CdS internazionale nella maniera migliore possibile. È infatti necessario avere ben chiari, anzitutto, gli aspetti giuridico-amministrativi che caratterizzano un CdS internazionale e poi, in relazione alle peculiari caratteristiche, fare riferimento ad altri aspetti che possono riguardare l'eventuale premialità (il MIUR può decidere di premiare un certo CdS internazionale se riesce a migliorare le proprie performance) o la possibilità di utilizzare docenti di Atenei stranieri. Infine, la recente sentenza della Corte costituzionale sui CdS erogati in lingua inglese ha generato ulteriori preoccupazioni nella progettazione ed erogazione di questa tipologia di CdS. A questo proposito occorre specificare che la predetta sentenza è indirizzata al Consiglio di Stato e non al sistema universitario e quindi non vi è necessità, nell'immediato, di adottare alcuna azione specifica in ottemperanza alle disposizioni della Corte Costituzionale. La novità di questa sentenza consiste nel fatto che sembrerebbe indispensabile assicurare, nel caso di CdS erogati integralmente in lingua straniera, un'analoga offerta formativa in lingua italiana e questo non solo a difesa dell'idioma nazionale ma anche al fine di garantire il diritto allo studio di chi non può permettersi (o non vuole) studiare in una lingua diversa dall'italiano.

Assicurazione e valutazione interna della qualità dei Corsi di Studio

I Corsi di Studio e i Dipartimenti

I Corsi di Studio e i Dipartimenti sono i principali artefici delle missioni istituzionali delle Università, consistenti nella didattica e nella ricerca, e rappresentano, quindi, gli attori principali dei processi di AQ. Nella progettazione di un nuovo percorso formativo o nella revisione di uno già esistente, è necessario porre particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- la progettazione dei CdS deve coinvolgere gli studenti e gli interlocutori esterni più appropriati al carattere e agli obiettivi del CdS e le parti interessate possono essere rappresentate da un *Comitato di indirizzo*, composto da esponenti del mondo del lavoro e della ricerca scientifica e tecnologica;
- i CdS dovranno essere *costantemente aggiornati*, riflettere le conoscenze più avanzate nelle discipline, anche in previsione del proseguimento degli studi nei cicli successivi, garantendo l'interscambio con il mondo della ricerca e con quello del lavoro;
- il CdS è responsabile della redazione della *Scheda di Monitoraggio annuale e del Rapporto di Riesame ciclico*;
- il CdS è responsabile della *compilazione e aggiornamento annuale della SUA-CdS*.

L'accreditamento degli Atenei, oltre all'AQ dei CdS, prevede anche l'AQ delle attività di ricerca e di terza missione a cura dei Dipartimenti che compilano annualmente una Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) che contiene le informazioni e i dati utili per la valutazione della ricerca e il monitoraggio della terza missione all'interno del sistema AVA. La scheda contiene, oltre al progetto scientifico-didattico del Dipartimento e il suo piano strategico, una sezione dedicata alla Scheda di monitoraggio annuale e, infine, le informazioni relative alla Terza Missione.

Il Presidio della Qualità

Il Presidio della Qualità rappresenta una delle novità più significative per quanto riguarda l'assicurazione interna di qualità di CdS e Dipartimenti. Esso è stato introdotto dal sistema integrato AVA ma è già citato nel precedente DM 17/10. Il DM 47/2013 e il DM 1059/2013 ne hanno enfatizzato il ruolo facendo divenire il Presidio un requisito di AQ necessario per l'accreditamento della sede universitaria. Abbastanza sorprendentemente, il DM 987/2016 non considera più il Presidio come un requisito di qualità della sede, anche se esso è ampiamente citato nelle linee guida AVA 2.0. Il Presidio della Qualità è composto da esperti della valutazione (docenti e personale tecnico/amministrativo) ed è strutturato in funzione delle dimensioni e delle caratteristiche dell'Ateneo. I compiti principali ad esso assegnati consistono nella supervisione delle procedure di AQ dell'Ateneo, sulla base degli indirizzi degli organi di governo, nella proposta di strumenti comuni per l'AQ, in attività di formazione rivolta al personale dell'Ateneo sui temi della qualità e dell'AQ e infine nel fornire supporto ai CdS e ai Dipartimenti per tutte le azioni riguardanti l'AQ, tra cui la compilazione della SUA-CdS e della SUA-RD, oltre che dei rapporti di riesame. Le nuove linee guida del sistema AVA, recentemente pubblicate dall'ANVUR, entrano nel merito delle attività del Presidio senza introdurre novità sostanziali. Viene meglio specificato che il Presidio della Qualità assicura, oltre a tutto quanto prima evidenziato, il flusso informativo nei confronti del NdV e dell'ANVUR, realizza il monitoraggio degli indicatori e ne cura la diffusione degli esiti (verso CdS, NdV, ANVUR). Monitora, inoltre, la realizzazione del processo di *follow-up* a seguito delle visite esterne. Il Presidio, infine, si occupa della redazione di un *prospetto di sintesi* sul soddisfacimento dei nuovi requisiti di AQ introdotti dall'ANVUR, e, in particolare dei requisiti di sede R1-R2-R4.A, in preparazione della visita di accreditamento periodico da far pervenire alla CEV (articolato in commenti brevi sui punti di attenzione e gli aspetti da considerare, indicati nei requisiti, e con l'indicazione spe-

cifica dei documenti da consultare). Complessivamente, possiamo affermare che il Presidio svolge le funzioni di informatore, formatore, gestore e supervisore delle procedure di AQ. Nel complesso, mentre il NdV è responsabile delle attività di valutazione vere e proprie, in termini di risultati conseguiti e azioni intraprese, il Presidio della Qualità organizza e coordina le attività di monitoraggio e la raccolta dati preliminare alla valutazione vera e propria e, di norma, non è preposto a svolgere verifiche e valutazioni. Tuttavia, nonostante le recenti novità legislative, non si può non rilevare che permane ancora una possibile parziale sovrapposizione tra ruolo del Presidio della Qualità e del NdV e, ancorché il DM 987/2016 specifichi in maniera puntuale ruolo e funzioni del NdV (che certamente delinea in maniera più chiara l'ambito di intervento dello stesso), in maniera speculare non vi è una disposizione *ad hoc* per il Presidio della Qualità che certamente sarebbe stata utile per fornire una migliore definizione dei loro ruoli.

Il Nucleo di Valutazione

Un ruolo importante, in particolare, è svolto dal Nucleo di valutazione (NdV) che - oltre alle funzioni già stabilite dalla normativa vigente e in particolare dalla Legge 537/1993, istitutiva dei Nuclei di Valutazione⁹² - ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DM 987/2016 svolge nell'ambito del processo di AQ le seguenti attività:

- a** esprime un parere vincolante all'Ateneo sul possesso dei requisiti per l'accreditamento iniziale ai fini dell'istituzione di nuovi CdS;

⁹² I Nuclei di valutazione sono stati istituiti negli Atenei dalla Legge 537 del 24 dicembre 1993: "Interventi correttivi di finanza pubblica", art. 5, comma 22 che dispone: "Nelle Università, ove già non esistano, sono istituiti Nuclei di Valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I Nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente."

- b** verifica il corretto funzionamento del sistema di AQ e fornisce supporto all'ANVUR e al Ministero nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi;
- c** fornisce supporto agli organi di governo dell'Ateneo e all'ANVUR nel monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione periodica, nonché all'Ateneo nell'elaborazione di ulteriori indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria programmazione strategica;
- d** riferisce nella relazione annuale di cui all'art. 1, comma 2 della Legge 370/1999 sugli esiti delle attività di cui ai precedenti punti b e c.

Il D.lgs. 150/2009 attribuisce al NdV anche le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento delle performance organizzativa e individuale. Con l'introduzione della Legge 240/2010, viene enfatizzata la funzione del NdV di verifica della qualità e dell'efficacia sia dell'offerta formativa erogata dai CdS, anche sulla base delle informazioni contenute nella relazione annuale elaborata dalle CPDS, sia della ricerca scientifica svolta dai Dipartimenti. Come è stato accennato in precedenza, la novità che interessa il NdV, rispetto al DM 47/2013, si sostanzia in una previsione *ad hoc* del legislatore contenuta nell'art. 7 del DM 987/2016 che ne disciplina le attività nell'ambito del processo di AQ. In base alle nuove disposizioni normative, emerge con chiarezza un ruolo di controllo ed indirizzo svolto dal NdV nei confronti sia della *governance* centrale di Ateneo (Rettore, Direttore generale, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione) sia delle strutture responsabili della didattica e della ricerca (Dipartimenti, CdS, eventuali Strutture di raccordo). Particolarmente delicato è il rapporto tra il NdV e il Presidio della Qualità, che può essere "interpretato" in maniera diversa a seconda degli Atenei. Ovviamente, sfumature diverse nelle funzioni sono pienamente accettabili, anzi sono certamente da valorizzare le autonomie delle singole sedi

nell'opportuno rapporto di collaborazione che deve esserci tra NdV e Presidio. Deve essere comunque chiaro che il NdV svolge funzione di valutazione, controllo ed indirizzo, mentre il Presidio sovrintende le azioni di AQ per la formazione e la ricerca messe in atto nell'Ateneo ed effettua il necessario monitoraggio dei dati riguardanti le performance di Ateneo, assicurando il coordinamento delle attività degli altri attori coinvolti nel sistema di AQ (gruppi di riesame, CPDS, ecc.). Bisogna evitare che eventuali indeterminazioni nelle funzioni di NdV e Presidio della Qualità si traducano in confusioni di ruoli e funzioni nell'Ateneo che certamente non gioverebbero all'efficacia del processo di AQ. Nelle nuove linee guida dell'ANVUR che introducono il sistema AVA 2.0 si ritorna sulle funzioni del NdV specificando che esso definisce la metodologia generale e valuta l'AQ complessiva dell'Ateneo. Inoltre, il NdV valuta a rotazione, con una periodicità quinquennale, il funzionamento dei CdS e dei Dipartimenti attraverso l'analisi dei risultati e ricorrendo, dove opportuno e necessario, alle audizioni. Esso verifica l'esecuzione nei CdS e nei Dipartimenti delle raccomandazioni e delle condizioni formulate dalle CEV in occasione delle visite esterne; in presenza di elementi critici può richiedere la redazione di Rapporti di Riesame ciclico ravvicinati. Il NdV, come già riportato in precedenza, redige una Relazione annuale da inviare all'ANVUR⁹³, che include il rapporto sulle attività relative ad AVA e svolge anche le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ai sensi del D. Lgs. 150/2009.

Le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti

Un ruolo importante nel processo di AQ, anche se ancora controverso e non perfettamente definito, è svolto, in ciascun Dipartimento o struttura di raccordo, dalle Commissioni

93 Documento Anvur del 05.05.2017 "Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari - Linee guida", pp. 11 e 18 "Ruolo del Nucleo di Valutazione interna": http://www.anvur.org/attachments/article/26/documento_finale_28_01_13.pdf

Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS), previste dalla Legge 240/2010⁹⁴ e dal successivo D.lgs. 19/2012. Le nuove linee guida dell'ANVUR introducono alcuni concetti interessanti per ovviare ad alcune difficoltà riscontrate nel primo periodo di attività delle CPDS. Infatti, gli Atenei possono prevedere CPDS a diversi livelli, con compiti e composizione chiaramente differenziati, come negli esempi presentati di seguito:

- *CPDS a livello di Dipartimento, con una rappresentanza di studenti di tutti i CdS ad esso afferenti e, se opportuno, una suddivisione in sottocommissioni corrispondenti ai diversi CdS;* la previsione che di un Consiglio di Dipartimento possano far parte studenti appartenenti a tutti i CdS ad esso afferenti non è scontata, soprattutto nel caso di Dipartimenti che siano di riferimento per un numero molto alto di CdS. Di conseguenza, potrebbe essere difficile avere una CPDS a livello di Dipartimento, con una composizione come quella ravvisata dall'ANVUR, anche se si comprende la *ratio* della previsione.
- *CPDS a livello di struttura di raccordo didattico (Facoltà, Scuola o anche superiore), in cui non sono presenti rappresentanti di tutti i CdS; in tal caso, la CPDS può delegare i suoi compiti ad organismi paritetici rappresentativi dei singoli CdS;* questa CPDS appare la meno qualificata, sulla base di quanto emerge dalle considerazioni effettuate dall'ANVUR, a svolgere i compiti previsti dalla normativa. Il concetto generale è che la CPDS dovrebbe includere un'adeguata rappresentanza di studenti di ciascun CdS per poter contribuire efficacemente al miglioramento dell'offerta formativa.

Al fine di poter contribuire efficacemente al miglioramento dell'offerta formativa è auspicabile che gli Atenei adottino soluzioni rego-

94 Art. 2, comma 2, lett. g), Legge 240/2010: Istituzione in ciascun Dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una Commissione Paritetica Docenti-Studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio. La partecipazione alla Commissione Paritetica di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

lamentari e organizzative volte a favorire la presenza nella/e CPDS di un'adeguata rappresentanza dei CdS, con particolare riferimento ai rappresentanti degli studenti. Questo potrebbe essere realizzato, ad esempio, tramite la costituzione di CPDS a livello di aggregati di CdS culturalmente omogenei e/o verticalmente consequenziali⁹⁵.

Inoltre, l'ANVUR sottolinea che la CPDS ha il compito di redigere annualmente una relazione articolata per CdS, che prende in considerazione il complesso dell'offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione dell'opinione degli studenti, indicando eventuali problemi specifici ai singoli CdS. È anche questo il motivo per cui si raccomanda il coinvolgimento diretto, e non mediato da rappresentanti provenienti da altri CdS, degli studenti dei singoli CdS nell'analisi dei questionari. La relazione della CPDS, fondata su elementi di analisi indipendente (e non sui rapporti di riesame) deve essere trasmessa al NdV e ai CdS, ma non all'ANVUR. I CdS, sulla base della relazione della CPDS, si attivano per elaborare proposte di miglioramento (in collaborazione con la CPDS o con altra rappresentanza studentesca). Di tutto questo bisogna tener conto sia nei rapporti di riesame ciclico sia nella relazione del NdV. Alle CPDS può anche essere attribuito un compito, che deriva dall'art. 12, comma 3 del DM 270/2004, relativo al parere sulla coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi specifici del CdS. Quando la CPDS esprime il parere sulla coerenza tra i CFU assegnati e le attività formative e gli obiettivi formativi specifici, esprime un parere sulla coerenza qualitativa e quantitativa rispetto agli obiettivi formativi specifici, rispondendo alle seguenti domande: *Le attività formative programmate alle quali sono legate dei CFU sono coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Studio? Il numero dei CFU associati alle attività formative individuali assicura il raggiungimento degli obiettivi formativi? Il CFU, come è noto, rappresenta il carico di lavoro dello studente e quindi le attività e il tempo che egli*

⁹⁵ Documento Anvur del 05.05.2017 "Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari - Linee guida", pag. 20

deve dedicare per raggiungere quel determinato risultato. La CPDS deve quindi verificare che ci sia anzitutto coerenza dal punto di vista qualitativo - tra le attività formative programmate ed erogate e gli obiettivi formativi del CdS - e coerenza dal punto di vista quantitativo - tra carico di lavoro effettivo compiuto dallo studente e raggiungimento degli obiettivi formativi programmati.

Il Rapporto di riesame

Un momento importante ai fini dell'assicurazione interna della qualità, è rappresentato dalla stesura del rapporto di riesame in ogni singolo CdS. Il riesame è un processo programmato e applicato con cadenza prestabilita per valutare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia delle proprie azioni, al fine di mettere in atto tutti gli opportuni interventi di correzione e miglioramento. Il riesame del CdS è condotto annualmente o ciclicamente sotto la guida del docente responsabile del CdS, che sovrintende la redazione del rapporto e ne assume la responsabilità. Il docente responsabile del CdS è rappresentato, generalmente, dal Presidente del Consiglio di CdS, una figura importante di coordinamento, nei confronti dei docenti e degli studenti, di tutte le attività didattiche del percorso formativo. All'attività di riesame devono partecipare altri docenti - tra cui un esperto di AQ - un tecnico amministrativo e uno studente, costituendo il cosiddetto "gruppo di riesame". Il gruppo di riesame del CdS può sostituire o essere assimilato al gruppo per l'AQ poiché esso rappresenta comunque un gruppo di soggetti responsabilizzati sulle azioni di AQ, di cui il rapporto di riesame rappresenta un momento fondamentale. In ogni caso, il rapporto di riesame, annuale e ciclico, deve essere sottoposto all'approvazione dell'intero Consiglio di CdS per la sua validazione finale.

Le recenti linee guida dell'ANVUR trasformano il rapporto di riesame annuale in una "Scheda di monitoraggio" del CdS che viene redatta annualmente sulla base di quanto emerge dall'analisi dei dati quantitativi (ingresso nel CdS,

regolarità del per Corso di Studio, uscita dal CdS e ingresso nel mercato del lavoro, internazionalizzazione e indicatori quali/quantitativi di docenza) e di indicatori da essi derivati, tenuto conto della loro evoluzione nel corso degli anni accademici precedenti. La Scheda di monitoraggio annuale conterrà generalmente un sintetico commento agli indicatori, mentre il riconoscimento di eventuali criticità maggiori comporterà l'anticipazione del Riesame ciclico successivo⁹⁶.

Il rapporto di riesame ciclico ha una periodicità non superiore ai 5 anni e contiene un'autovalutazione approfondita dell'andamento complessivo del CdS, sulla base di tutti gli elementi disponibili riguardanti le performance del percorso formativo. Nel rapporto di riesame ciclico, inoltre, vengono proposte soluzioni a più ampio respiro dal punto di vista temporale, da realizzare nel ciclo successivo. In particolare, il rapporto di riesame ciclico contiene un'autovalutazione sui requisiti di qualità, specifici del CdS (R3), ed è un documento più dettagliato ed esteso, oltre che caratterizzato da una struttura più flessibile, rispetto al rapporto di riesame annuale. È anche importante rimarcare che il gruppo di riesame, e quindi l'intero Consiglio di CdS, deve tener conto nelle azioni di miglioramento previste nella stesura del rapporto di riesame ciclico, anche della relazione annuale delle CPDS che evidenzia sia eventuali problemi nella conduzione del CdS sia azioni di miglioramento per il superamento delle criticità.

Una delle novità più importanti introdotte dall'ANVUR in quest'ultimo periodo è l'elaborazione e la messa a disposizione degli Atenei di un set di indicatori quantitativi che consentono il monitoraggio del CdS nel corso del tempo. Gli indicatori riguardano le carriere degli studenti, l'attrattività e l'internazionalizzazione del CdS, l'occupabilità dei laureati ed altri elementi utili da tenere sotto controllo, previo confronto con CdS simili. L'ANVUR suggerisce che il valore di questi indicatori deve essere riferito ai dati medi calcolati per classe di laurea o area disciplinare e per area geografica,

96 *Ibidem*, pag. 25 e Allegato 6.1 e seguenti (format di Scheda di monitoraggio annuale dei CdS)

evitando i confronti diretti fra risultati di CdS di diverse classi all'interno del medesimo Ateneo⁹⁷. Lo specifico CdS dell'Ateneo dovrà essere confrontato con i CdS dello stesso livello e della stessa classe di laurea e tipologia e nello stesso ambito geografico. Tutto ciò al fine di consentire ai CdS una riflessione sul grado di raggiungimento dei propri obiettivi, rilevare casi di forte discostamento dalle medie nazionali o macro-regionali relativamente a CdS appartenenti alla stessa classe di laurea, e quindi mettere in atto opportune azioni di miglioramento per il superamento delle criticità. Ogni CdS, in occasione del riesame annuale, dovrà dunque riconoscere, fra tutti quelli proposti, gli indicatori più significativi in relazione alle proprie caratteristiche e commentare in merito al raggiungimento dei propri obiettivi specifici. Gli indicatori di risultato possono venire utilizzati dall'ANVUR anche per il monitoraggio a distanza dei CdS, ma non dovrebbero concorrere direttamente e meccanicamente alla formulazione del giudizio di accreditamento periodico delle sedi. Un timore si è esteso proprio a questo riguardo negli Atenei, ossia la possibilità di essere valutati a distanza solo sulla base di indicatori di tipo quantitativo, che potrebbero non esprimere correttamente la qualità effettiva del percorso formativo erogato agli studenti.

Un ulteriore aspetto importante è la rilevazione dell'opinione degli studenti sul CdS frequentato, sui docenti e sulle rispettive attività formative. I questionari, elaborati dall'ANVUR, riguardano l'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati. A tali questionari potranno essere aggiunte domande specifiche, ritenute utili da parte dei singoli Atenei, in aggiunta a quelle obbligatorie previste dall'ANVUR. I quesiti e le modalità di rilevazione sono comunque differenziate per studenti frequentanti e non frequentanti e fra insegnamenti tradizionali o erogati a distanza.

La somministrazione dei questionari agli studenti degli insegnamenti in modalità prevalentemente convenzionale (tipologie a e b) deve avvenire preferibilmente fra i 2/3

97 *Ibidem*, pag. 25 e seguenti

e il termine della durata dell'insegnamento: a tale fine si dovrà prevedere almeno un momento del corso dedicato alla compilazione in aula. Successivamente, gli Atenei devono assicurare una seconda possibilità di compilazione on line, tenendo comunque traccia della distanza temporale tra la fruizione dell'insegnamento e la compilazione del relativo questionario.

Per gli insegnamenti di Corsi prevalentemente a distanza (tipologie c e d) il questionario dovrà essere somministrato al raggiungimento dei 2/3 delle attività su piattaforma. La rilevazione dell'opinione dei laureandi sul corso di studi dovrà essere prevista per tutti gli studenti al termine del percorso.

Sarà rilevata l'opinione degli studenti su tutti gli insegnamenti con un numero di CFU superiore o almeno pari a 5 CFU. Se opportuno, per gli insegnamenti con numero di CFU inferiore, la rilevazione potrà essere aggregata ad unità di insegnamento con numero di CFU superiore a 4. Per la rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti i CdS erogati in modalità tradizionale potrà essere utilizzata sia la modalità *online* che quella cartacea con successiva lettura ottica. Per i questionari destinati agli studenti non frequentanti e per quelli relativi ai CdS erogati a distanza è prevista la sola modalità *online*.

Accreditamento periodico dei Corsi di Studio e delle Sedi

Valutazione esterna

L'Accreditamento periodico delle Sedi e dei CdS consiste nella verifica, con cadenza almeno quinquennale per le Sedi e almeno triennale per i CdS, della persistenza dei requisiti che hanno condotto all'Accreditamento iniziale e del possesso di ulteriori requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte in relazione agli indicatori di Assicurazione della qualità di cui all'all. C del DM 987/2016. In particolare, l'Accreditamento periodico delle Sedi ha durata massima quinquennale e viene concesso dal MIUR su proposta dall'ANVUR a seguito alla verifica della permanenza dei requisiti per l'Accreditamento iniziale e del soddisfacimento dei nuovi requisiti di qualità introdotti dal DM 987/2016, sulla base dell'esito delle visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV). La durata dell'Accreditamento periodico della Sede può essere ridotta in ragione delle criticità emerse nell'esame da parte della CEV. L'Accreditamento periodico della Sede comporta l'Accreditamento periodico di tutti i suoi CdS e delle eventuali Sedi decentrate, a eccezione di quelli valutati negativamente, che sono soppressi. La sede è l'insieme delle strutture didattiche o di ricerca dell'Università collocate nel medesimo Comune. La sede decentrata è quella in cui le strutture didattiche o di ricerca sono collocate in un Comune diverso rispetto a quello in cui è ubicata la sede legale dell'Università. Passato un triennio dall'Accreditamento periodico della Sede, l'accREDITamento del CdS viene rinnovato sulla base di una nuova valutazione da parte dell'ANVUR.

Le visite in loco avranno come oggetto di valutazione l'Ateneo nel suo complesso e una selezione di alcuni dei suoi CdS e Dipartimenti. Il giudizio complessivo terrà conto sia della valutazione degli aspetti di Sede che di quelli dei CdS e Dipartimenti selezionati. L'ANVUR effettuerà la selezione di un campione dei CdS e dei Dipartimenti in relazione alla dimensione dell'Ateneo e al numero di CdS attivi nell'anno accademico precedente a quello in cui avviene la visita.

I Dipartimenti sono selezionati dall'ANVUR tra quelli per i quali vi sia almeno un CdS oggetto di visita. In ogni caso, l'ANVUR comunicherà all'Ateneo i CdS e i Dipartimenti scelti entro quattro mesi dalla visita stessa. Le CEV (Commissioni di Esperti di Valutazione) effettuano le visite *in loco* presso gli Atenei ai fini della concessione dell'accreditamento periodico che si baserà, dapprima, sulla verifica della persistenza e sulla veridicità dei requisiti previsti per l'accreditamento iniziale. In particolare, saranno anche valutati *in loco* i servizi e le infrastrutture messe a disposizione del CdS per l'erogazione delle attività formative e dichiarati nella SUA-CdS durante la fase dell'accreditamento iniziale. Saranno inoltre verificati i requisiti di AQ, sia a livello di sede sia a livello di singoli CdS e di singoli Dipartimenti, così come riportato nell'all. C del DM 987/2016⁹⁸. I nuovi requisiti di AQ introdotti dal suddetto all. C hanno sostituito i 7 requisiti di AQ previsti dal DM 1059/2013, riducendoli numericamente ai 4 requisiti di seguito elencati:

- **Requisito R1.** Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e ricerca.
- **Requisito R2.** Efficacia delle politiche di Ateneo per l'AQ.
- **Requisito R3.** Qualità dei Corsi di Studio.
- **Requisito R4.** Qualità della ricerca e della terza missione.

Le visite di accreditamento periodico hanno quindi l'obiettivo di verificare se l'Ateneo nel suo complesso, organi di governo ed articolazioni periferiche, abbiano messo in funzione un sistema appropriato e credibile di AQ. Esse si articolano in tre fasi:

- esame a distanza sulla documentazione resa disponibile alla CEV;
- visita *in loco*;
- stesura di una relazione della CEV.

⁹⁸ Tabella C "Requisiti ed indicatori di Qualità delle Sedi e dei Corsi di Studio" DM 987/2016

L'esame a distanza⁹⁹ dura circa un mese e si basa sull'analisi della documentazione resa disponibile dall'Ateneo. Esso si conclude almeno un mese prima della visita *in loco* da parte della CEV. L'obiettivo è di comprendere e valutare preliminarmente gli elementi caratteristici del sistema di AQ adottato dall'Ateneo e dai CdS visitati a campione. Al termine di questa fase vengono redatti un quaderno di sistema e un quaderno per ogni CdS, ciascuno contenente una valutazione (esclusivamente su base documentale, quindi provvisoria) per ogni indicatore, insieme alla segnalazione degli aspetti da approfondire nella visita *in loco*. I documenti necessari per l'esame a distanza devono soddisfare l'analisi dei requisiti per l'AQ sia a livello centrale che a livello periferico. In generale, non si tratta di documenti da preparare appositamente per la visita, ma di documentazione di cui l'Ateneo è normalmente in possesso. Ad esempio, per quanto riguarda la valutazione dell'Ateneo nel suo complesso, saranno resi disponibili il piano strategico, la programmazione triennale, eventuali linee di indirizzo, lo statuto e regolamenti di interesse generale. Per la valutazione del sistema di AQ nel suo complesso, saranno presi in considerazione la relazione del Presidio della Qualità, le relazioni annuali del NdV e le relazioni annuali delle CPDS. Nel caso dei CdS, saranno esaminati le SUA-CdS, i rapporti di riesame (o scheda di monitoraggio) annuali e il rapporto di riesame ciclico mentre, nel caso dei Dipartimenti saranno prese in considerazione le SUA-RD e eventuali regolamenti e documenti programmatici dei Dipartimenti inerenti la ricerca e la terza missione.

La CEV, durante l'esame della documentazione, potrà richiedere un supplemento di tale documentazione. In seguito all'esame a distanza, se dalla documentazione emergessero gravi lacune o problemi ritenuti non superabili nel breve periodo, la CEV può proporre all'ANVUR di rimandare la visita per l'accreditamento dell'Ateneo. È importante che l'Ateneo renda disponibile prima dell'esame a distanza tutto il materiale

⁹⁹ Documento ANVUR del 05.05.2017 Accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di Studio. Linee Guida, pag. 35

ritenuto necessario per la comprensione del sistema di AQ e la sua valutazione. Infatti, durante la visita in loco, generalmente, non potrà essere sottoposto all'attenzione delle CEV alcun documento ulteriore, a meno che questo non sia espressamente richiesto dalla CEV stessa.

La visita *in loco*¹⁰⁰ rappresenta il momento fondamentale per la concessione dell'accreditamento periodico alla sede e ai CdS visitati a campione. Il programma dettagliato della visita viene preparato in base all'esito dell'analisi a distanza e include il dettaglio delle audizioni che si intendono svolgere, specificando anche quali figure si vogliono intervistare. Il programma viene inviato dall'ANVUR all'Ateneo al fine di organizzare gli incontri e convocare i soggetti in tempo utile sulla base delle specifiche richieste avanzate dalla CEV. L'Ateneo restituisce alla CEV il programma compilato con i nominativi delle persone che prenderanno parte agli incontri. Il programma della visita costituisce un documento ufficiale che viene allegato alla relazione della CEV. La visita si svolge normalmente in tre fasi: il primo giorno, dopo la presentazione di rito, la CEV incontra gli organi di governo (Rettore, Direttore generale, NdV, Presidio della Qualità, componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, ecc.) allo scopo di approfondire gli aspetti "di sistema". Nei giorni successivi (da uno a tre) la CEV si divide in sotto-CEV per le visite ai CdS scelti a campione. Nell'ultimo giorno della visita, la CEV redige una versione preliminare della relazione che costituisce la base per una prima comunicazione al Rettore, durante la quale il Presidente della CEV illustra i punti di forza e le aree di miglioramento secondo quanto emerso durante la visita. Nella relazione potranno essere contenute raccomandazioni e/o condizioni a seconda delle criticità, lievi o più gravi, rispettivamente, evidenziate nel corso della visita. Le condizioni sono accompagnate, in genere, dalle indicazioni temporali entro le quali l'Ateneo dovrà provvedere alla risoluzione delle criticità riscontrate. Il NdV dovrà controllare e fare in modo che l'Ateneo e le sue articolazioni interne

100 *Ibidem*, pag. 35

- CdS e Dipartimenti - provvedano alla risoluzione delle criticità rilevate dalla CEV.

La fase finale è rappresentata dalla relazione della CEV cui segue il rapporto ANVUR sull'accREDITAMENTO. Le valutazioni effettuate durante l'esame a distanza, riviste e completate in base alle evidenze rilevate durante la visita *in loco*, costituiscono gli elementi fondamentali in base ai quali viene redatta dalla CEV la bozza di relazione durante l'ultimo giorno della visita. La relazione preliminare della CEV, perfezionata dal Coordinatore con la supervisione del Presidente e approvata collegialmente dai componenti, viene inviata dall'ANVUR, entro 60 giorni dalla visita, all'Ateneo. Quest'ultimo ha 30 giorni di tempo per presentare, laddove lo ritenga necessario o opportuno, le proprie controdeduzioni che dovranno fare riferimento esclusivamente ad elementi fattuali per confutare, eventualmente, quanto riportato nella relazione. L'Ateneo ha comunque la possibilità di scrivere direttamente all'ANVUR per evidenziare eventuali aspetti riguardanti la visita di accreditamento periodico che riguardino il comportamento della CEV o le procedure valutative seguite. Entro 120 giorni dalla visita, dopo aver esaminato le controdeduzioni dell'Ateneo, la CEV approva la relazione definitiva e la invia all'ANVUR.

La Relazione definitiva della CEV contiene in ogni caso gli elementi che seguono:

- Presentazione della CEV (breve cv e foto dei componenti)
- Resoconto schematico di attività e tempi della procedura di valutazione
- Schede di valutazione dei Requisiti di Qualità per le Istituzioni (R1, R2, R4.A)
- Schede di valutazione dei Requisiti di Qualità per i CdS e i Dipartimenti (R3, R4.B)
- Lista delle fonti documentali consultate (tratto dal prospetto di sintesi inviato dall'Ateneo)
- Controdeduzioni dell'Ateneo e risposte della CEV¹⁰¹.

¹⁰¹ *Ibidem*, pag. 38

L'ANVUR, entro 45 giorni dalla ricezione, redige un Rapporto sulla visita, nel quale esprime il proprio giudizio circa l'Accreditamento periodico della Sede secondo la seguente scala:

Università con almeno il 70% dei corsi in modalità convenzionale o mista

LIVELLO	GIUDIZIO	ESITO
A	molto positivo	accreditamento periodico di validità quinquennale
B	pienamente soddisfacente	accreditamento periodico di validità quinquennale
C	soddisfacente	accreditamento periodico di validità quinquennale
D	condizionato	accreditamento temporalmente vincolato che, in caso di mancato superamento delle riserve segnalate entro il termine stabilito al momento della valutazione, comporta lo stesso esito del giudizio "insoddisfacente"
E	insoddisfacente	soppressione della sede

Università con più del 30% dei corsi a distanza e Università telematiche

LIVELLO	GIUDIZIO	ESITO
A - tel	molto positivo	accreditamento periodico di validità quinquennale
B - tel	pienamente soddisfacente	accreditamento periodico di validità quinquennale
C - tel	soddisfacente	accreditamento periodico di validità quinquennale
D - tel	condizionato	accreditamento temporalmente vincolato che, in caso di mancato superamento delle riserve segnalate entro il termine stabilito al momento della valutazione, comporta lo stesso esito del giudizio "insoddisfacente"
E - tel	insoddisfacente	soppressione della sede

I CdS valutati dalle sotto-CEV durante la visita *in loco* riceveranno, invece, un giudizio di accreditamento o di non accreditamento. Nel caso di giudizio negativo, il CdS verrà soppresso (DM 987/2016, artt. 3 e 5), ferma restando la possibilità di riproporlo per una nuova attivazione dopo una revisione approfondita del progetto formativo. I risultati dettagliati della valutazione dei CdS da parte della CEV non verranno pubblicati nel rapporto finale dell'ANVUR, ma verranno trasmessi al Rettore, al NdV e ai singoli CdS, allo scopo di segnalare le criticità e il loro livello di gravità. L'Ateneo, in realtà, riceve sia la relazione finale della CEV sia il rapporto ANVUR ma soltanto

quest'ultimo sarà reso pubblico sul sito dell'ANVUR. È molto importante, in questo contesto, il ruolo svolto dal NdV che rappresenta il garante dell'applicazione delle eventuali raccomandazioni formulate dall'ANVUR sulla sede e sui singoli CdS fino all'accREDITAMENTO successivo. Il NdV, infatti, monitora le azioni poste in essere nell'Ateneo (e i loro esiti) a seguito delle "raccomandazioni" e delle "condizioni" incluse nel rapporto di accREDITAMENTO. Il NdV includerà nella propria relazione annuale una specifica relazione sul superamento delle debolezze riscontrate, tenendo conto dei termini stabiliti dall'ANVUR. Sulla base di tale relazione, l'ANVUR potrà stabilire di effettuare un esame a distanza oppure una nuova visita in loco, al termine della quale verrà emessa e trasmessa al MIUR una nuova proposta di accREDITAMENTO con relativo giudizio.

L'accREDITAMENTO periodico della sede ha una durata quinquennale, mentre quello dei CdS ha validità triennale. Contestualmente all'accREDITAMENTO periodico dell'Ateneo, tutti i CdS della sede vengono automaticamente proposti dall'ANVUR per il rinnovo dell'accREDITAMENTO periodico per il triennio successivo, con l'ovvia eccezione di quelli che abbiano ricevuto un giudizio di non accREDITAMENTO al termine della visita *in loco*. Dopo 3 anni dall'ultimo accREDITAMENTO periodico, l'accREDITAMENTO dei CdS viene rinnovato sulla base di una nuova valutazione da parte dell'ANVUR. L'accREDITAMENTO periodico viene concesso ai corsi che soddisfano i requisiti per l'accREDITAMENTO iniziale e il requisito R₃ di cui all'all. C del DM 987/2016, tenuto conto degli indicatori di valutazione periodica di cui all'art. 6. La verifica di tali requisiti viene effettuata mediante una valutazione a distanza da parte dell'ANVUR, anche sulla base dell'attività di valutazione dei NdV. Qualora l'ANVUR reputi necessario un esame più approfondito, potrà richiedere al CdS di effettuare un riesame interno con la stesura di un rapporto di riesame ciclico e una verifica interna da parte del NdV. Nel caso in cui l'ANVUR ritenga non esaustivo o convincente il riesame interno, potrà nominare una CEV con il compito di valutare il CdS sulla base dei documenti prima menzionati. La CEV emetterà quindi il giudizio di accREDITAMENTO o di non accREDITAMENTO per il CdS in esame.

I requisiti di assicurazione della qualità delle sedi e dei Corsi di Studio

Come visto in precedenza, un elemento importante per la valutazione della sede e dei CdS, durante la visita di accreditamento periodico, è rappresentata dal rispetto di determinati requisiti, denominati requisiti per l'AQ. In questo modo la CEV valuta se vi è un'attenzione adeguata da parte della sede e dei CdS verso l'AQ e se ciò si traduce nell'efficacia delle azioni poste in atto per garantire adeguati standard qualitativi nelle missioni istituzionali: didattica, ricerca e terza missione. I requisiti per l'AQ sono elencati nell'all. C del DM 987/2016 e sono a loro volta strutturati sotto forma di indicatori i quali, nuovamente a loro volta, sono organizzati sotto forma di punti di attenzione. La "filiera" degli elementi valutati dalla CEV ai fini della verifica del rispetto dei requisiti per l'AQ, sia a livello di sede che di singoli CdS, è quindi strutturata nella sequenza requisiti > indicatori > punti di attenzione. Come accennato in precedenza nella versione vigente della normativa i requisiti per l'AQ sono 4 e sono indicati da R1 a R4 (requisiti di qualità delle sedi e dei Corsi di Studio):

Requisito R1. Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e ricerca. L'Ateneo ha un sistema solido e coerente per l'assicurazione della qualità (AQ) della didattica e la ricerca, sia a supporto del continuo miglioramento sia a rafforzamento della responsabilità verso l'esterno. Tale sistema è stato chiaramente tradotto in documenti pubblici di indirizzo, di pianificazione strategica. È assicurata la coerenza fra la visione strategica e gli obiettivi definiti a livello centrale e la sua attuazione, in termini di politiche, di organizzazione interna, di utilizzo delle potenzialità didattiche e di ricerca del personale docente, secondo le inclinazioni individuali e i risultati conseguiti, di verifica periodica e di applicazione di interventi di miglioramento. Tre sono gli elementi essenziali che emergono nell'analisi di questo requisito. Dapprima, la necessità che l'Ateneo si doti di un sistema solido e coerente per l'AQ della didattica e della ricerca; il secondo, che l'Ateneo espliciti tale sistema

in documenti pubblici di indirizzo; il terzo, che ci sia coerenza tra visione strategica e sua attuazione. Il Requisito R1 si declina in tre indicatori che riguardano le politiche generali per l'AQ, quelle per la progettazione dei CdS in funzione delle esigenze degli studenti e quelle relative al reclutamento del corpo docente.

Indicatore R1.A L'Ateneo possiede e dichiara e realizza una visione della qualità declinata in un piano strategico concreto e fattibile. Tale visione è supportata da un'organizzazione che ne gestisca la realizzazione, verifichi periodicamente l'efficacia delle procedure e in cui agli studenti sia attribuito un ruolo attivo e partecipativo a ogni livello.

Indicatore R1.B L'Ateneo adotta politiche adeguate per la progettazione, l'aggiornamento e la revisione dei Corsi di Studio, funzionali alle esigenze degli studenti.

Indicatore R1.C L'Ateneo garantisce la competenza e l'aggiornamento dei propri docenti e, tenendo anche conto dei risultati di ricerca, cura la sostenibilità del loro carico didattico, nonché delle risorse umane e fisiche per il supporto alle attività istituzionali.

Requisito R1.T per Università telematiche. Modalità di erogazione della didattica a distanza e relative dotazioni tecnologiche richieste e utilizzate. L'Ateneo descrive il Learning Management System (LMS) adottato e la sua architettura, sia nelle sezioni generali che in quelle riservate ai singoli insegnamenti. Le metodologie didattiche adottate tengono conto dell'evoluzione recente della tecnologia e le strutture sono adeguate e coerenti con le scelte didattiche esposte nella Carta dei Servizi. Sono state inoltre indicate e risultano garantite le modalità del *single sign on*, con particolare attenzione al rapporto tra didattica e-learning e servizi amministrativi, rapporto tra l'LMS scelto, le altre risorse informative e relative ai servizi offerti dall'Ateneo (come orientamento, stage, job placement). Viene garantita l'accessibilità del LMS e dei contenuti didattici per le diverse abilità, con il fine di rimuovere le barriere informatiche che

ostacolano l'accesso degli studenti con diverse abilità alle tecnologie per l'apprendimento e vengono previste azioni atte a migliorare la generale accessibilità ai servizi on line.

Requisito R2. Efficacia delle politiche di Ateneo per l'AQ.

Il sistema di AQ messo in atto dall'Ateneo è efficace, per quanto concerne sia la definizione delle responsabilità interne e dei flussi di informazione che le interazioni fra le strutture responsabili e il loro ruolo nella gestione dei processi di valutazione e autovalutazione dei Dipartimenti e dei CdS. Gli elementi importanti che emergono dall'analisi di questo requisito riguardano la natura dell'organizzazione strutturale e funzionale del sistema di AQ messo a punto dall'Ateneo. In altri termini, non è sufficiente solo dichiarare che esiste un sistema di AQ, ma tale sistema deve essere funzionante ed efficace per consentire il miglioramento continuo delle attività di didattica e di ricerca svolte dall'Ateneo. Il Requisito R2 si declina nei seguenti due indicatori.

Indicatore R2.A L'Ateneo dispone di un sistema efficace di monitoraggio e raccolta dati per l'Assicurazione della Qualità.

Indicatore R2.B L'Ateneo accerta che processi e risultati siano periodicamente autovalutati dai CdS e dai Dipartimenti e sottoposti a valutazione interna da parte del Nucleo di Valutazione.

Requisito R3. Qualità dei Corsi di Studio. Gli obiettivi individuati in sede di progettazione dei CdS sono coerenti con le esigenze culturali, scientifiche e sociali e tengono conto delle caratteristiche peculiari che distinguono i corsi di laurea e quelli di laurea magistrale. Per ciascun CdS sono garantite la disponibilità di risorse adeguate di docenza, personale e servizi, sono curati il monitoraggio dei risultati e le strategie adottate a fini di correzione e di miglioramento e l'apprendimento incentrato sullo studente. Per CdS internazionali delle tipologie *a* e *d* della tabella K (in realtà non esiste un CdS di tipologia *d* in questa tabella e quindi il DM 987/2016 dovrebbe riferirsi ai CdS internazionali di tipologia *c*), si applica quanto previsto dall'Approccio

congiunto all'accreditamento adottato dai Ministri EHEA nel 2015. Il requisito R3 sancisce il passaggio dalla dimensione centrale della Sede a quella periferica dei CdS e concentra l'attenzione sulle modalità con cui questi ultimi garantiscono la qualità delle proprie attività formative, intesa in senso molto ampio. Viene verificata in particolare la capacità degli organismi centrali di relazionarsi con quelli periferici, consentendo loro di applicare la politica di AQ definita dall'Ateneo agli attori principali della vita universitaria: studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo. Questo requisito, inoltre, punta l'attenzione almeno su tre elementi fondamentali: il primo, la cosiddetta coerenza "esterna", ossia la capacità del CdS di rispondere alle esigenze derivanti dall'analisi della domanda di formazione, il secondo, la sostenibilità del CdS sulla base di una adeguata disponibilità di risorse ad esso dedicate, il terzo, l'autovalutazione e la conseguente capacità di migliorare le proprie performance. Detto requisito si declina nei seguenti indicatori:

Indicatore R3.A Il CdS definisce chiaramente i profili culturali e professionali della figura che intende formare e propone attività formative con essi coerenti.

Indicatore R3.B Il CdS promuove una didattica centrata sullo studente, incoraggia l'utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili e accerta correttamente le competenze acquisite.

Indicatore R3.C Il CdS dispone di un'adeguata dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo, usufruisce di strutture adatte alle esigenze didattiche e offre servizi funzionali e accessibili agli studenti.

Indicatore R3.D Il CdS è in grado di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della propria organizzazione didattica ed è capace di definire interventi conseguenti.

Requisito R4. Qualità della ricerca e della terza missione. Il sistema di AQ della ricerca e della terza missione è efficace, definito nei suoi orientamenti programmatici dall'Ateneo e perseguito dai Dipartimenti e da altre strutture assimilabili e si declina nei due indicatori di segui-

to indicati. Questo requisito sposta l'attenzione sull'AQ della ricerca e delle attività di terza missione, integrando l'approccio iniziale del sistema AVA 1.0 che riguardava, principalmente, le attività dell'Ateneo nell'ambito della didattica.

Indicatore R4.A L'Ateneo elabora, dichiara e persegue adeguate politiche volte a realizzare la propria visione della qualità della ricerca e della terza missione.

Indicatore R4.B I Dipartimenti definiscono e mettono in atto strategie per il miglioramento della qualità della ricerca coerentemente alla programmazione strategica dell'Ateneo e dispongono delle risorse necessarie.

Considerazioni conclusive

L'introduzione di AVA 2.0 è stata molto travagliata e a quasi un anno dalla presentazione della prima bozza, e a quasi tre mesi dal documento finale, si stanno apportando ulteriori modifiche al documento. Ovviamente, l'obiettivo è di migliorare quanto è stato fatto in funzione di un'efficace applicazione operativa, ma bisogna anche tener conto che il sistema universitario si sta muovendo in un clima di incertezza che certo non aiuta nel promuovere il miglioramento delle proprie attività. Tale miglioramento dovrebbe essere continuo e lo sforzo profuso dalle sedi per realizzarlo non dovrebbe essere ostacolato da incertezze, protratte nel tempo, nella definizione del nuovo modello di AQ.

È anche da sottolineare che il DM 987/2016, che dovrebbe rappresentare il decreto ministeriale di adozione di AVA 2.0, sembra presentare una certa "autonomia" e "indipendenza" da AVA 2.0 manifestando, invece, più strette analogie, dal punto di vista della strategia di fondo, con il DM 635/2016 (decreto della programmazione triennale 2016-2018). Ciò è certamente positivo in quanto dobbiamo tutti augurarci che ci sia quel raccordo tra gli obiettivi strategici di sistema e le modalità operative mediante cui realizzarli, ma tale raccordo deve essere realizzato anche con l'altro elemento fondante che è il sistema di assicurazione della qualità. C'è inoltre da sottolineare che il DM 987/2016 è stato modificato, in maniera puntiforme e a tempo di record, mediante l'adozione del DM 60/2017 che ha inciso su alcuni aspetti specifici prontamente criticati dal sistema universitario subito dopo l'emanazione del DM 987/2016.

Tutti coloro che operano, a vario titolo, nelle Università hanno la voglia, dimostrata recentemente in più occasioni, di promuovere il miglioramento continuo delle attività da essi svolte. Ciò è un elemento fondante del patrimonio culturale e operativo delle Università che cercano sempre di analizzare in maniera critica la situazione corrente al fine di identificare nuove strategie e nuovi progetti migliorativi dell'esistente. Per fare ciò è necessario che siano rispettati

almeno due elementi: da un lato, la chiarezza del quadro di contesto che non deve presentare margini di incertezza o mutare di continuo; dall'altro, la necessità di conoscere per tempo le eventuali novità in modo da condividerle adeguatamente all'interno del sistema e per mettere in atto tutto quanto opportuno perché siano realizzate nel migliore dei modi. Si chiede, in sostanza, chiarezza delle regole, condivisione delle stesse e ragionevolezza nella loro applicazione in quanto sia i "controllori" che i "controllati" devono remare nella stessa direzione, assicurando un reale miglioramento delle attività di didattica e di ricerca del sistema universitario nazionale.

Principale normativa di riferimento

[D PR 382/1980](#)

[Legge 168/1989](#)

[Legge 341/1990](#)

[Legge 537/1993](#)

[Legge 127/1997](#)

[Legge 370/1999](#)

[DM 509/1999](#)

[DM 270/2004](#)

[DM 15/2005](#)

[DL 7/2005](#) convertito in [Legge 43/2005](#)

[Legge 230/2005](#)

[DL 262/2006](#) convertito in [Legge 286/2006](#)

DDMM del 16 marzo 2007 ([determinazione delle classi di laurea universitarie e determinazione delle classi di laurea magistrali](#))

[DM 362/2007](#)

[DM 386/2007](#)

[DM 544/2007](#)

[DD 61/2008](#)

[D.l. 87/2009](#)

[DPR 76/2010](#)

[DM 17/2010](#)

[Legge 240/2010](#)

[DM 139/2011](#)

[D. lgs. 19/2012](#)

[DM 47/2013](#)

[DM 1059/2013](#)

[DM 194/2015](#)

[DM 168/2016](#)

[DM 176/2016](#)

[DM 635/2016](#)

[DD 2844/2016](#)

[DM 987/2016](#)

[Legge 4/2017](#)

[DM 60/2017](#)

